

STUDI
O
EA
6

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
SALERNO

BIBLIOTECA

FA

V

B

VOL.

40¹⁻⁶

37

FA

V

B

40¹⁻⁶

collezione gulfesale



REGISTRATO



MUNICIPIO DI SALERNO

TARIFFA delle vetture da nolo a due cavalli

deliberata dalla Giunta municipale con atto del 28 aprile 1888 N.° 172.

SERVIZIO PER LA CITTÀ

	Di giorno		Di notte	
Corsa interna. L.	»	80	1	20
Dalla città alla stazione ferroviaria e viceversa. »	1	»	1	50
Servizio ad ora				
a) Prima ora »	1	80	2	20
b) Ore successive — ognuna »	1	50	2	00

Sarà considerato come corsa interna il transito entro i limiti delle barriere daziarie.

Dal 1.° ottobre al 31 marzo i soprascritti prezzi, pel servizio nelle ore della notte, saranno aumentati di centesimi 50.

SERVIZIO PEI VILLAGGI

I. — PER LA SOLA ANDATA

Da Salerno a Ponte-Fratte — Prato L. 1,20
» a Matierno — Angellara — Bri- gnano » 2,00
» a Ogliara — S. Nicola di Gio- vi — Fuorni » 2,50
» a S. Angelo di Ogliara » 3,50
» a Sordina — Giovi — Ponteca- gnano » 4,00

II. — CON RITORNO e mezz' ora di fermata

Da Salerno a Ponte-Fratte — Prato L. 2,00
» a Matierno — Angellara — Bri- gnano » 3,00
» a Ogliara — S. Nicola di Gio- vi — Fuorni » 4,00
» a S. Angelo di Ogliara » 4,50
» a Sordina — Giovi — Ponteca- gnano » 5,00

La presente tariffa è applicabile anche alle vetture a tre o più cavalli.

Verrà applicata la tariffa delle vetture ad un cavallo anche a quelle che, sebbene tirate da due o più cavalli, non siano munite di sportelli ed atte ad essere chiuse.

Salerno, *1° Maggio 1888*

IL SEGRETARIO CAPO

IL SINDACO





MUNICIPIO DI SALERNO

TARIFFA delle vetture da nolo a più cavalli (1)

SERVIZIO PER LA CITTÀ

	DI GIORNO		DI NOTTE	
Per ogni corsa (2) L.	1	»	1	50
Servizio ad ora:				
a) per la prima ora »	1	80	2	20
b) per ogni ora di seguito »	1	50	2	»

SERVIZIO PEI VILLAGGI

I. Per la sola andata:

Da Salerno a Ponte Fratte - Prato L.	1	40	2	10
» Matierno - Cappelle - Angellara »	2	40	3	60
» Brignano - S. Leonardo »	3	»	4	50
» Ogliara - Fuorni - S. Nicola di Giovi »	4	»	6	»
» S. Angelo - S. Bartolomeo di Giovi »	4	80	7	20
» Sordina - Casapolla di Giovi - Pontecagnano »	5	20	7	70

II. Con ritorno dopo non oltre mezz' ora di fermata (3)

Da Salerno a Ponte Fratte - Prato L.	2	20	3	30
» Matierno - Cappelle - Angellara »	3	40	5	10
» Brignano - S. Leonardo »	4	20	6	30
» Ogliara - Fuorni - S. Nicola di Giovi »	5	20	7	80
» S. Angelo - S. Bartolomeo di Giovi »	6	»	9	»
» Sordina - Casapolla di Giovi - Pontecagnano »	6	50	9	75

1) Alle vetture non munite di sportelli e non atte ad essere chiuse si applica la tariffa per quelle ad un cavallo.

Non è dovuto alcun aumento di nolo per il trasporto del piccolo bagaglio dei passeggeri, per quello, cioè, che viene considerato come tale dai regolamenti ferroviari per il trasporto gratuito nelle carrozze dei passeggeri.

2) È considerata come corsa il transito da e per la stazione della ferrovia, o da un punto all'altro della città entro i limiti delle barriere daziarie.

3) Per ogni successiva mezz' ora di fermata è dovuto l'aumento di una lira.

Salerno 25 Giugno 1893.

Il Segretario Capo
GALDO

Il Sindaco
CENTOLA

Municipio di Salerno Il Sindaco

Determinata la urgente necessità di regolare con norme provvisorie, per eridanti ragioni d'ordine pubblico e di polizia locale, l'impiego delle vetture Omnibus finché non sarà provveduto con apposito regolamento — Viste le deliberazioni del Consiglio 21 Aprile e 5 Giugno p.p. n. 49 e 68 e della Giunta 15 giugno e il comune n. 140, 171, e 172 - Visto l'art. 103 della legge comunale e provinciale.

Determina

Art. 1°: Per la linea Corso Garibaldi - Fenovia, la stazione di partenza delle vetture del Sig. Alfredo Mar è in piazza Matteo Luciani nell'angolo nord est del teatro municipale, e la stazione della vettura del Sig. Alfonso Cirillo è all'estremo occidentale della via Indipendenza. Art. 2°: La stazione di arrivo per le une e per l'altra è nella zona all'angolo angolata del piazzale della Fenovia. Art. 3°: Per l'altra linea la stazione di partenza è allo sbocco della via Municipio sul Corso Garibaldi, e quella di arrivo innanzi al primo stabilimento balneare di là del porto. 4°: Le strade da percorrersi nella prima linea sono la via Indipendenza per la vettura Cirillo e per una e quelle Mar la piazza Matteo Luciani, il Corso Garibaldi ed il piazzale della Fenovia; e nell'altra linea il Corso Garibaldi, la via 1° Porto e la stradetta della spiaggia S. Teresa fino molo di ponente. È vietato il transito per le altre vie e piazze. 5°: Ogni vettura deve percorrere per intero la sua linea da una stazione all'altra, e non potrà fermarsi lungo la via se non per tempo strettamente necessario alla salita e discesa dei passeggeri. 6°: La tariffa massima stabilita in Cent. Filici per ogni corsa di giorno, e 15 di notte. 7°: Le vetture devono procedere al piccolo trotto, ed al passo nei luoghi ove concorrono ed affollamento di persone, massime di sera durante i concerti musicali sul molo del Corso Garibaldi presso i Giardini pubblici. 8°: In ogni vettura deve essere indicato il numero dei posti di cui essa è capace. Essa non potrà trasportare un numero maggiore di passeggeri e non più di due persone sulla postassoma anteriore e quattro sulla posteriore, oltre il conduttore ed il coadiutore. 9°: È vietato ai conduttori il suono della cornetta sul piazzale della Fenovia. 10°: Devono inoltre osservarsi le disposizioni del regolamento sul corso pubblico, specialmente in quanto concerne la verifica delle vetture e dei cavalli, le persone dei cocchieri e conduttori il divieto di innalzare i passeggeri e l'obbligo di trasportare il piccolo bagaglio. 11°: In ogni vettura deve tenersi dal conduttore a disposizione dei passeggeri una copia del presente e del regolamento sul corso pubblico. 12°: Tutte le contravvenzioni alla presente si procederà a norma di legge.

Salerno 8 Luglio 1893

Il Sindaco
Centola



MUNICIPIO DI SALERNO

TARIFFA delle vetture da nolo ad un cavallo

deliberata dalla Giunta municipale con atto del 28 aprile 1888 N.° 172.

SERVIZIO PER LA CITTÀ

	Di giorno		Di notte	
	»	»	»	»
Corsa interna.	30	60	»	»
Dalla città alla stazione ferroviaria e viceversa.	40	80	»	»
a) Prima ora	1 00	1 20	1	20
b) Ore successive — ognuna	» 80	» 00	1	00

Corsa interna. L.

Dalla città alla stazione ferroviaria e viceversa. »

Servizio ad ora

a) Prima ora »
b) Ore successive — ognuna »

Sarà considerato come corsa interna il transito entro i limiti delle barriere daziarie.

Dal 1.° ottobre al 31 marzo i soprascritti prezzi, per servizio nelle ore della notte, saranno aumentati di centesimi 20.

SERVIZIO PEI VILLAGGI

I. — PER LA SOLA ANDATA

Da **Salerno** a Ponte-Fratte — Prato L. 0,70
 » a Matierno — Angellara — Bri-
 gnano — S. Nicola di Gio-
 vi — Fuorni » 1,00
 » a S. Angelo di Ogliara » 1,30
 » a Sordina — Giovi — Ponteca-
 gnano » 2,00

II. — CON RITORNO e mezz' ora di fermata

Da **Salerno** a Ponte-Fratte — Prato L. 1,20
 » a Matierno — Angellara — Bri-
 gnano — S. Nicola di Gio-
 vi — Fuorni » 1,70
 » a S. Angelo di Ogliara » 2,20
 » a Sordina — Giovi — Ponteca-
 gnano » 3,20

Salerno, 25 giugno 1893.

IL SEGRETARIO CAPO

IL SINDACO



Inv. 72736 ECR



MUNICIPIO DI SALERNO

TARIFFA delle vetture da nolo ad un cavallo (1)

SERVIZIO PER LA CITTÀ

Per ogni corsa (2) L.
 Servizio ad ora:
 a) per la prima ora »
 b) per ogni ora di seguito »

	DI GIORNO		DI NOTTE	
	»	»	»	»
Per ogni corsa (2)	30	60	»	»
a) per la prima ora	1 00	1 20	1	20
b) per ogni ora di seguito	» 80	» 00	1	00

SERVIZIO PEI VILLAGGI

I. Per la sola andata:

Da **Salerno** a Ponte Fratte — Prato L. 70
 » Matierno — Cappelle — Angellara » 1 20
 » Brignano — S. Leonardo » 1 50
 » Ogliara — Fuorni — S. Nicola di Giovi » 2 » 3
 » S. Angelo — S. Bartolomeo di Giovi » 2 50 3 75
 » Sordina — Casapolla di Giovi — Ponteca-
 gnano » 3 » 4 50

II. Con ritorno dopo non oltre mezz' ora di fermata (3)

Da **Salerno** a Ponte Fratte — Prato L. 1 20
 » Matierno — Cappelle — Angellara » 1 90 2 85
 » Brignano — S. Leonardo » 2 40 3 60
 » Ogliara — Fuorni — S. Nicola di Giovi » 3 » 4 50
 » S. Angelo — S. Bartolomeo di Giovi » 3 50 5 25
 » Sordina — Casapolla di Giovi — Ponteca-
 gnano » 4 00 6 75

- 1) La presente tariffa è applicabile anche alle vetture cui siano attaccati due o più cavalli, se non sono munite di sportelli ed atte ad essere chiuse. Non è dovuto alcun aumento di nolo pel trasporto del piccolo bagaglio dei passeggeri, per quello, cioè, che viene considerato come tale dai regolamenti ferroviari pel trasporto gratuito nelle carrozze dei passeggeri.
- 2) È considerata come corsa il transito da e per la stazione della ferrovia, o da un punto all'altro della città entro i limiti delle barriere daziarie.
- 3) Per ogni successiva mezz'ora di fermata è dovuto l'aumento di cent. 50.

Salerno 25 Giugno 1893.

Il Segretario Capo
GALDO

Il Sindaco
CENTOLA



MUNICIPIO DI SALERNO

REGOLAMENTO

SUL

CORSO PUBBLICO



SALERNO
TIPOGRAFIA NAZIONALE
1888.

MUNICIPIO DI SALERNO


REGOLAMENTO

*Deliberazioni del Consiglio comunale 23 dicembre 1873
e 3 luglio 1875.*

Decreto della Deputazione provinciale 19 febr. 1874.

*Visto del Ministero dell' Interno 25 aprile 1876, nu-
mero 16056-87.*

STAMPATO IN SALERNO
DALLA TIPOGRAFIA NAZIONALE
1878



Articolo 1.

Libero rimanendo a ciascun cittadino e ad ogni società industriale lo addirsi alla speculazione di esporre a nolo nello interno della città e nel territorio del comune, carrozze o vetture di qualunque sorta, saranno però gl' imprenditori, sotto il rapporto della decenza e sicurezza pubblica, strettamente tenuti ad uniformarsi alle prescrizioni seguenti.

Articolo 2.

Dovrà il richiedente dichiarare al Municipio il suo nome, cognome, paternità, età, patria e domicilio, nonchè la qualità della vettura o vetture che intende esporre a nolo, il numero dei cavalli per ogni vettura, la indicazione del luogo ove esiste la stalla o rimessa, e finalmente il nome, cognome,

paternità, età, patria ed abitazione del cocchiere o cocchieri che intende adibire.

Nella Segreteria municipale sarà tenuto registro di tutte le suddivisate indicazioni e con margine per annotarvi le variazioni che si verificano nell'anno.

Articolo 3.

Non sarà permessa la circolazione se prima l'Autorità municipale non avrà riconosciuta, col mezzo di periti scelti da essa, la solidità e decenza della vettura e la idoneità dei cavalli. Gli atti di perizia andranno a spese del Municipio.

La visita dovrà essere rinnovata annualmente; salvo nel corso dell'anno ogni altra verifica ove l'Autorità municipale la giudicasse necessaria.

Però le spese di queste verifiche straordinarie saranno a carico del concessionario sol quando la vettura od i cavalli fossero riconosciuti inetti al servizio.

Articolo 4.

Ad ogni carrozza o vettura da nolo verrà assegnato dall'Ufficio municipale un numero progressivo o lettera, che a spese del concessionario sarà apposto in sito visibile nella parte posteriore e laterale, nonchè sui vetri dei fanali che dovranno rimanere accesi nelle ore della notte. Il numero dovrà avere l'altezza di nove centimetri e colore risaltante.

L'obbligo di tenere i fanali accesi nelle ore della notte è comune ancora alle carrozze private quando circolano per la città e dintorni abitati.

Articolo 5.

Non potrà essere dai proprietari delle vetture da nolo adibito a cocchiere se non chi, avendo raggiunto almeno l'età di anni sedici, sia stato riconosciuto idoneo ed abbia ottenuto il certificato autorizzativo dalla competente Autorità politica.

Articolo 6.

I concessionari di carrozze o vetture da nolo debbono nello spazio successivo di 24 ore rivelare all'Ufficio municipale ogni variazione che intervenisse, o nello esercizio della loro industria, o nella persona del cocchiere.

Hanno altresì l'obbligo, tra lo stesso perentorio di ore 24, di dare conoscenza all'Ufficio di pubblica sicurezza locale tanto del permesso come sopra ottenuto dal Municipio e di tutte le relative indicazioni, quanto delle variazioni di che nel presente articolo.

Articolo 7.

I cocchieri, ritenuti in servizio da proprietari di carrozze da nolo, dovranno vestire decentemente

ed usar modi rimessi e civili verso i passeggeri, evitando dal canto loro clamori ed altri fatti che potessero arrecare disturbi ai medesimi. In qualunque caso di controversia essi esporranno i loro reclami all'Autorità di pubblica sicurezza, la quale provvederà nei limiti del presente regolamento ed a norma di legge.

Articolo 8.

È proibito ai cocchieri di carrozze o vetture, si da nolo che private, di lasciarle sole per qualsiasi motivo, nè possono arrestarsi in luoghi da creare ingombro ai passanti.

Saranno dichiarati in contravvenzione i cocchieri ed altri conduttori di qualsiasi veicolo, i quali siano colti lungo le pubbliche vie addormentati sulla vettura o carro, oppure ubriachi.

Articolo 9.

Resta vietato ai cocchieri delle vetture pubbliche di molestare i passeggeri con sollecitazioni perchè prendano a nolo una vettura a preferenza di un'altra. Il cocchiere deve restare sul proprio legno aspettando che venga dal passeggero richiesto.

Articolo 10.

Non potranno i cocchieri ammettere nella vettura altre persone oltre quella, o quelle, dalle quali furono richiesti di servizio, nè potranno rifiutarsi a ricevere nella vettura il numero di persone che sia ragguagliato a quello dei posti della vettura stessa. Il divieto di far salire nella vettura persone estranee senza l'annuenza del noleggiatore s'intende esteso tanto in serpa a lato del cocchiere, quanto sul di dietro della vettura medesima.

Essi cocchieri sono tenuti al trasporto del piccolo bagaglio dei passeggeri senz' aumento di spesa della tariffa.

Articolo 11.

La stazione delle carrozze e delle vetture da nolo non è permessa che nelle piazze o strade che al Municipio piaccia indicare. Esse dovranno tenersi nei luoghi designati, distribuite in fila in modo da non ingombrare le pubbliche vie con disturbo della circolazione. Dovranno ancora i cocchieri prontamente ottemperare alle disposizioni degli agenti della forza pubblica e del Municipio per tutto che riguarda l'ordine e la sicurezza pubblica, nonchè la libera circolazione.

Articolo 12.

I cocchieri delle carrozze o vetture da nolo, che sono ferme nell'interno della città o nei suoi dintorni, debbono ritenersi pronti al servizio dei richiedenti. Potranno solamente rifiutarsi nel caso che si trovassero già impegnati precedentemente, però in tal caso essi dovranno tenere sul lato destro del loro sedile, in modo visibile e permanente, esposta una tabella con la leggenda *Occupata*.

Articolo 13.

Tutte le vetture o carrozze, siano da nolo siano private, nell'interno della città e lungo il tratto di strada che intercede fra questa e la stazione della ferrovia dovranno essere portate al *piccolo trotto*, ed *a passo* in quei luoghi ove vi sia concorso ed affollamento di persone. I conduttori di carri dovranno, nell'interno dello abitato, guidarne a mano gli animali da tiro.

Articolo 14.

Le strade da percorrersi saranno indicate dai passeggeri quando la vettura sia stata noleggiata ad ora; se invece fu noleggiata per corsa, il cocchiere potrà seguire il cammino più corto e spedito.

Articolo 15.

Il cocchiere noleggiato per corsa, qualora accade che lungo il cammino, senza essere distratto dalla sua direzione, fosse fatto fermare per breve istante all'oggetto di far salire o discendere dal legno qualche persona, o per qualche altro bisogno del passeggiere, non potrà aver diritto a pretendere un aumento sul prezzo della corsa.

Articolo 16.

La durata del servizio si dovrà computare dal momento nel quale il richiedente ordina la vettura, quando ciò sia per servizio *ad ora*, sino a quello in cui ne discende, sia al luogo di stazione indicata dapprima, sia altrove, semprechè però ciò avvenga nel territorio del comune di Salerno.

Articolo 17.

Il cocchiere che richiesto di un servizio in un dato luogo non vi si trovasse all'ora fissatagli dal richiedente, può da questi essere rinviato senza veruna indennità.

Articolo 18.

Sia il cocchiere, sia il padrone della vettura, non potrà pretendere giammai un prezzo di nolo maggiore di quello stabilito nella tariffa.

Articolo 19.

I cocchieri delle vetture da nolo, a cura dei proprietari di esse, dovranno tenersi provveduti di una copia a stampa del presente regolamento, che dovranno rendere ostensibile ad ogni richiesta dei passeggeri, e degli agenti della forza pubblica o municipale. Dovranno parimente tenere nell'interno della vettura ed in luogo visibile una tabella colla tariffa stampata.

Articolo 20.

Accadendo qualche disgrazia nel corso pubblico sarà obbligo del cocchiere d'informarne immediatamente l'Ufficio di pubblica sicurezza.

Articolo 21.

Finita ogni corsa, dovranno i cocchieri visitare diligentemente la vettura e, trovandovi qualche oggetto dimenticato, rimetterlo subito al proprietario,

oppure consegnarlo entro 24 ore all'Ufficio di pubblica sicurezza od a quello municipale.

Articolo 22.

Il proprietario della vettura da nolo sarà ritenuto sempre civilmente responsabile del fatto del cocchiere che esso adibisce ai termini dell'art. 1153 del codice civile.

Articolo 23.

Le trasgressioni al presente regolamento saranno punite con le pene di polizia sancite dal codice penale giusta lo articolo 146 della legge comunale e provinciale, e per l'accertamento delle contravvenzioni si osserverà il disposto degli articoli 147 e seguenti della medesima.

Articolo 24.

L'Autorità municipale ed i suoi agenti, gli uffiziali ed agenti di pubblica sicurezza, nonchè l'Arma dei reali carabinieri, sono chiamati a vegliare l'osservanza delle prescrizioni contenute nel presente regolamento.

oppure consegnarlo entro 24 ore all'Ufficio di pubblica istruzione ed a quello municipale.

Articolo 22

Il proprietario della vettura ha solo una responsabilità civile, responsabile del fatto del veicolo che esso adisce ai termini dell'art. 1153 del codice civile.

Articolo 23

Le disposizioni al presente regolamento saranno applicate in caso di infrazione sanzionata dal codice penale, secondo l'articolo 140 della legge comunale e provinciale, e per l'attuazione delle disposizioni si osserverà il disposto degli articoli 147 e seguenti della medesima.

Articolo 24

L'Autorità municipale ed i suoi agenti, gli uffici ed agenti di pubblica sicurezza, nonché l'Arma dei carabinieri, sono chiamati a vigilare l'osservanza delle prescrizioni contenute nel presente regolamento.



MUNICIPIO DI SALERNO



REGOLAMENTO

DI

POLIZIA URBANA E RURALE



SALERNO
STABILIMENTO TIP. FRATELLI JOVANE
1887

*Deliberazioni del Consiglio comunale 10 e 16 maggio 1884 N. 81
e 85 e 14 maggio 1886 N. 62.*

Idem della Deputazione provinciale 24 luglio 1884 e 29 luglio 1886.

*Dispaccio del Ministero dell'Interno (Div. 4.^a Sez. 2.^a) 6 ottobre 1886
N. 16056 - 133695.*

*(Art. 87 e 138 della legge comunale e provinciale 20 marzo 1865,
All. A).*

PARTE I.

POLIZIA URBANA

TITOLO I.

Del suolo pubblico

CAPO 1.º

Occupazione del suolo pubblico.

ART. 1. — È vietato in tutto il territorio del comune ogni occupazione, benchè minima e anche momentanea, del suolo pubblico, senza il permesso dell' autorità municipale.

ART. 2. — L' autorità municipale, nei limiti e colle condizioni che giudicherà conveniente di stabilire, potrà permettere l' occupazione temporanea del suolo pubblico con banchi, panche, tavolini, cestini, baracche, impalcature, pali, pietre, calcine e simili, previo il pagamento della tassa fissata da apposita tariffa.

Non sarà mai permesso di occupare il pubblico suolo fuori le porte delle botteghe oltre mezzo metro di larghezza.

ART. 3. — Eccetto i casi di nuove costruzioni o di necessarie riparazioni o di altra straordinaria circostanza, non sarà mai accordato il permesso di occupare il pubblico suolo nella via Mercanti, dal largo Dogana nuova al largo Procida, e da questo alla via Indipendenza, ed in tutte le altre che dall' autorità municipale saranno dichiarate vie di sbarazzo.

ART. 4. — Se per le costruzioni e riparazioni di edifizii bisognasse occupare il suolo pubblico con materiali a quelle inservienti, il proprietario dovrà tenervi in tempo di notte dei lumi chiusi in vetri di color verde e collocarvi gli opportuni ripari per prevenire qualunque danno.

ART. 5. — Non sono considerate come occupazioni del suolo pubblico quelle fatte:

1.° dalle vetture di piazza, quando sono a disposizione di un avventore, e dalle vetture private in servizio;

2.° dai carri, carretti o barocchi nell'atto che caricano e scaricano mercanzie.

Tali occupazioni debbono limitarsi al tempo strettamente necessario alle operazioni da compiersi, e non essere di alcun impedimento al libero passaggio degli individui e dei veicoli.

ART. 6. — Dal Consiglio comunale saranno indicate le parti del suolo pubblico che possono occuparsi per uso di fiere e mercati.

Gli occupanti sono tenuti a pagare la tassa prescritta dalla tariffa.

ART. 7. — È vietato qualunque specie di giuoco sul suolo pubblico.

ART. 8. — Senza il permesso dell'autorità municipale non si può occupare l'area pubblica con ponti per fabbricare, o con altri oggetti per qualsiasi causa, o con mezzo di terrazzini, o con ornati sporgenti sul pubblico suolo oltre 25 centimetri.

Si considera come terrazzino qualunque oggetto praticabile e cinto da balaustrata, ringhiera o parapetto.

ART. 9. — Alle mura di facciata degli edifizii non è permesso poggiare tende, tele od altro oggetto qualunque che possa anche momentaneamente occupare l'area pubblica.

Nei mesi estivi non potranno tenersi tende innanzi alle botteghe senza il permesso dell'autorità municipale, la quale avrà cura che l'altezza delle tende medesime dal suolo non sia minore di due metri, e che la loro ampiezza sia proporzionata alla larghezza della strada in modo da non impedire il libero transito.

ART. 10. — Le concessioni fatte per occupazione di suolo pubblico sono sempre precarie.

CAPO 2.º

Del transito sul suolo pubblico.

ART. 11. — Il transito sul suolo pubblico delle persone e dei veicoli non può essere per nessuna guisa ritardato od impedito.

Le mandre di animali di qualunque specie dovranno essere guidate da un numero sufficiente di conduttori e non potranno occupare nel passaggio più della metà della strada, nè esservi trattenute, sia di giorno, come di notte.

ART. 12. — È assolutamente vietato di trasportare a forza d'uomo qualunque veicolo che non sia destinato unicamente a tirarsi a mano, come baroccini, cestini e carriole.

Resta solo permesso il trasporto a mano delle carrozze vuote, purchè si esegua da tre uomini almeno.

ART. 13. — Quei veicoli a due, a quattro ruote (carri matti), cui non può essere attaccata veruna bestia da tiro, e che servono a trasportare travi o grandi pesi, dovranno essere condotti da un numero di uomini sufficiente a resistere in qualunque evento alla forza d'impulsione del peso che si trasporta.

ART. 14. — I veicoli indicati nell'articolo precedente, e quelli che possono essere trasportati a forza d'uomo, come baroccini, cestini, o altri veicoli affatto vuoti, esclusi sempre i barocchi e i carri da trasporto, dovranno essere condotti camminando a passo moderato, e nei luoghi abitati non potranno essere mai mandati con le stanghe avanti.

ART. 15. — I carichi di mercanzie, legna, carbone od altro su barocchi o carri, non potranno mai sporgere oltre il carro di più della metà di esso, nè essere eccessivi od in altro modo tali da poter offendere o danneggiare le persone o i fabbricati.

ART. 16. — È vietato far condurre veicoli, tanto

tirati a mano che attaccati a bestie, da persone di età inferiore ai 16 anni.

ART. 17. — È passibile di pena il conduttore che siasi addormentato, abbandonando in balia di sè stesse le bestie attaccate al veicolo che conduce.

È anche passibile di pena ogni possessore o detentore di bestiame grosso o mezzano che ne lasci entrare uno o più capi in una pubblica strada senza guardiano.

ART. 18. — I conduttori di bestie da tiro o da soma di qualunque specie non potranno neppure momentaneamente lasciarle in abbandono nelle piazze, strade, od altri luoghi pubblici.

ART. 19. — I veicoli fermati nei luoghi indicati dall'articolo precedente debbono lasciar libero il passo agli altri veicoli che sopraggiungono e libero lo accesso alle case ed alle botteghe.

ART. 20. — Dopo un'ora di notte non potrà transitarsi sopra il suolo comunale, nè trattenersi, anche nel caso di dover attaccare o staccare le bestie da tiro, con alcun veicolo che non sia munito di due lumi laterali o di un lume situato nel centro.

ART. 21. — Pel trasporto delle persone e delle merci non si potranno adoperare vetture, carri ed altri veicoli, che, consumati dall'uso o difettosi per costruzione, potessero riuscire pericolosi.

ART. 22. — È vietato percorrere l'interno delle strade abitate al galoppo, al trotto serrato o forzato, ed anche al mezzo trotto, con bestie da tiro, da sella o da soma; è vietato inoltre scoppiettare con le fruste.

ART. 23. — È vietato percorrere le vie e piazze

pubbliche spingendo innanzi ruote da veicoli e da macchine, cerchi o cerchioni di ferro, botti od altri oggetti di simile natura, qualunque ne sia la dimensione.

ART. 24. — È vietato lasciar vagare per le strade e piazze dell'abitato polli, porci ed altri animali.

ART. 25. — È proibita la introduzione e la circolazione nel comune di bestie malefiche e feroci che non siano rinchiuse in apposite gabbie.

ART. 26. — Gli animali indomiti, che possono mettere in pericolo la sicurezza dei cittadini, debbono transitando per le vie e piazze pubbliche, essere bene assicurati e guidati da uno o più conduttori, secondo la forza e la salvatichezza dell'animale.

Il passaggio delle mandre dei suddetti animali resta vietato, dal primo ottobre a tutto aprile dalle ore 4 alle 10 p. m., e dal 1.º maggio a tutto settembre dalle ore 6 alle 12 p. m.

ART. 27. — All'entrare nei luoghi abitati gli animali bovini dovranno venir condotti a mano da persone adatte, e gli animali bufalini venir condotti in modo da essere impossibilitati alla libera corsa e ad arrecare danno ai cittadini.

ART. 28. — Qualora detti animali servissero per la macellazione, dovranno essere condotti, nel modo come sopra, direttamente al macello o alle stalle di deposito, quando queste siano permesse nello interno della città.

ART. 29. — È proibito di condurre a strascico nelle vie pubbliche travi, legnami e materiali di qualunque specie.

È del pari vietato rimorchiare più di un tiro, o

anche un tiro solo, il cui timone o le cui stanghe non siano interamente sottoposte o sovrapposte al piano del tiro anteriore.

ART. 30. — Nelle strade anguste e frequentate, in cui sia difficile il baratto, il carico e lo scarico dovranno eseguirsi senza alcuna interruzione, impiegandovisi il tempo assolutamente necessario per compierlo, e procurando di collocare il tiro nel luogo più adatto.

CAPO 3.º

Nettezza e conservazione delle vie e piazze pubbliche.

ART. 31. — Lo spazzamento delle vie, delle piazze e degli altri luoghi pubblici, sarà fatto per cura del Municipio e completato un'ora dopo il sorgere del sole previo inaffiamento.

Tutte le immondizie delle botteghe, dei magazzini, delle case terranee e portoni, saranno riunite accosto alle rispettive porte prima che lo spazzamento abbia principio nella strada.

Tali immondizie saranno subito tolte dalle persone incaricate del pubblico spazzamento.

ART. 32. — I cortili ed ogni altro luogo interno degli edifizii dovranno essere spazzati a cura di coloro che vi abitano, i quali dovranno mantenerli in buono stato e netti di ogni immondizia o sedimento di acqua.

ART. 33. — È vietato di gettare da qualunque luogo sul suolo pubblico o nei recinti acqua, immondizie, spazzature, depositarvi od accumularvi rottami di qualsiasi specie, cenerate, avvanzi di frutta o erbaggi,

ed in generale qualunque materia liquida o solida che possa anche in minima parte ingombrare o lordare il pubblico suolo.

ART. 34. — Tanto i venditori ed i consumatori di commestibili, quanto gli artefici, non potranno gettare sulle pubbliche vie o piazze cortecce, avanzi di frutta, di legnami o residui di ogni natura.

ART. 35. — Il trasporto di carbon fossile o vegetale, di arena, calce o altra materia, che cadendo possa lordare o ingombrare il pubblico suolo, dovrà farsi in sacchi, botti o casse, ovvero sopra carri con fondo del tutto chiuso e con spallette da ogni lato, in maniera che nessuna parte possa caderne sul pubblico suolo.

Se pel trasporto dei materiali di cui in questo articolo resti lordato il pubblico suolo, il proprietario del carro è tenuto a spazzarlo, oltre le pene prescritte dal presente regolamento.

ART. 36. — Dovendo caricarsi o scaricarsi calce, carboni, o altre materie che producono polvere, sarà ciò eseguito nelle ore in cui si rechi la minore possibile molestia ai cittadini, ed il suolo dovrà essere inaffiato e spazzato immediatamente dalle persone nel cui interesse ha avuto luogo il carico o scarico.

Parimenti se, nel caricare o scaricare merci o altri oggetti per comodo delle botteghe o case poste lungo le strade dell'abitato, vengono a cadere sul pubblico suolo materiali di qualunque specie, questi dovranno essere immediatamente rimossi a cura e sotto la responsabilità di coloro che riceveranno gli oggetti o le merci.

Il trasporto dei rottami, terra, letame, e di ogni

altro materiale dovrà essere fatto in carri coperti e sempre in maniera che non se ne sparga sul pubblico suolo.

ART. 37. — Dovendosi caricare o scaricare carri ed altre vetture, dovrà ciò eseguirsi in quei luoghi in cui non si impedisce il transito pubblico.

ART. 38. — Nel caso di costruzione o restaurazione di un edificio, i materiali inutili raccolti dovranno essere a spese del proprietario fra le ore 24 trasportati fuori l'abitato e nel luogo che sarà assegnato dalla Autorità municipale.

ART. 39. — È vietato lo scarico ed il taglio di ferri lunghi e di lamine di ferro, di rame o altro metallo nelle strade e piazze pubbliche.

ART. 40. — Le botti di vino, di olio e di qualunque altro liquido, non potranno essere vuotate sulle pubbliche strade.

ART. 41. I generi che possono facilmente sporcare, come carbone, farina, carni fresche, lardo e simili, debbono tenersi nell'interno delle botteghe o, se lo smercio si fa in pubblico mercato, dentro i limiti stabiliti.

ART. 42. — Le vetture da nolo non potranno fermarsi che fuori la linea del pubblico corso, e nei soli larghi ed in quei luoghi che saranno destinati con ordinanza dell'autorità municipale.

ART. 43. — È vietato battere e scuotere panni, o sciorinare lane, lincerie ed altro, dalle finestre o balconi sulle vie e piazze pubbliche.

ART. 44. — Non si potrà spandere il bucato in suolo pubblico, e specialmente sui marciapiedi, nè sciorinare panni o lini, conficcando pali in terra, mettendo

aste o corde, passando corde da finestra a finestra, o facendo sporgere canne, pertiche e simili, tranne nei luoghi indicati dall'autorità municipale.

ART. 45. — I bottegai ed i maestri di arte non potranno esercitare la loro industria o mestiere fuori delle loro botteghe.

Ai confettieri e sorbettieri è permesso, specialmente nei mesi estivi, di servire sulla pubblica via i loro avventori, purchè ciò non disturbi od arresti il pubblico traffico, e previo permesso dell'autorità municipale e con pagamento della tassa, qualora venga stabilita dal Municipio con speciale deliberazione approvata dal Consiglio.

ART. 46. — Se per verificare o ricostruire le fondamenta di un edificio, per riparare o espurgare condotti sotterranei, o per qualunque altra ragione, occorra rinnovare o rimuovere in qualche punto il selciato delle strade, sarà ciò eseguito previo il permesso e con sorveglianza dell'autorità municipale, e coll'obbligo all'interessato di rimmetterlo nel pristino stato nel più breve tempo possibile a sue spese e garentirlo per sei mesi successivi.

ART. 47. — È vietato percorrere, traversare o occupare con cavalli, muli, asini ed altri animali, con carrozze, carri, carretti e simili, i marciapiedi delle strade in genere.

ART. 48. — È vietato strigliare, ferrare, salassare o lavare, sulle pubbliche vie o portici, i cavalli ed altri animali, nonchè lavare carrozze ed altri veicoli o utensili e finimenti che servono alle stalle.

ART. 49. — Non potranno uccidersi quadrupedi o

volatili di ogni specie o spennare questi ultimi sulle vie o piazze pubbliche.

TITOLO II.

Edifizi pubblici e privati, passeggi e giardini pubblici.

CAPO 1.°

Edifizi pubblici e privati.

ART. 50. — Tutti gli edifizi privati e pubblici, indipendentemente da ciò che possa essere stabilito dal regolamento edilizio, dovranno essere intonacati e dipinti nelle pareti esterne infra il perentorio accordato dall'autorità municipale.

ART. 51. — L'autorità municipale potrà ordinare ai proprietari di ripulire le facciate delle case e i muri dei giardini che fronteggiano le pubbliche vie, quando lo stato di simili edifizi sia tale da offendere la pubblica decenza.

ART. 52. — Le acque del tetto delle case, o derivanti da qualunque altro luogo, e per qualsiasi causa, dovranno essere raccolte in tubi che, discendendo sino a terra, le conducano nelle fogne sottoposte.

ART. 53. — I proprietari delle case attualmente sprovviste di detti condotti di acqua dovranno provvedernele entro il termine di un anno, scorso il quale infruttuosamente il Municipio li farà costruire di ufficio a norma di legge ed a spese dei proprietari stessi.

ART. 54. — Se per costruire pubblici orinatoi, o mettere fanali, o fare eseguire qualsiasi altra opera di pulizia municipale, come fontane ecc., dovesse il Municipio, occupare privata proprietà, non gli potranno esser fatte opposizioni, appartenendo solo ai proprietari il diritto ai compensi che loro potessero spettare in caso di effettivo danno.

ATR. 55. — È vietato guastare o insudiciare le mura esterne delle case in qualsiasi modo, fosse anche cogli scritti, come pure di mettere affissi alle case i cui proprietari ne manifestino divieto, meno in quei luoghi che saranno assegnati dall'autorità municipale.

ART. 56. — I cartelli e le scritte per annunziare la vendita di qualsiasi merce o l'esercizio di un'arte, di una professione, di un mestiere, prima di essere esposti al pubblico, dovranno essere presentati all'approvazione dell'autorità municipale che ne esaminerà la forma, la locuzione ed anche la decenza dei segni e delle figure.

CAPO 2.º

Passeggi e giardini pubblici.

ART. 57. — È vietato nei viali, passeggi e giardini pubblici, cogliere fiori, strappare foglie o virgulti, recare qualsiasi danno alle piante, agli steconati e ad ogni altro riparo, ai sedili, ai candelabri, alle fontane, alle vasche e ad ogni altro oggetto ivi esistente a pubblico comodo ed ornamento.

ART. 58. — È vietato di legare funi intorno agli

alberi esistenti nei luoghi pubblici per sospendervi panni o per qualunque altro oggetto.

ART. 59. — È vietato passeggiare sugli orli erbosi dei viali ed entrare nelle aiuole o nei quadrati di terreno destinati a qualsiasi coltura.

ART. 60. — È vietato nei viali e giardini pubblici introdurre cani sciolti, cavalli od altri animali, veicoli, velocipedi, esercitarvi qualunque giuoco, vendervi con banchi o altrimenti qualsiasi oggetto, o farvi refezioni e merende.

TITOLO III.

Sicurezza e sanità pubblica

CAPO 1.º

Quiete pubblica

ART. 61. — I venditori, con posti fissi o bottega di qualsivoglia commestibile, mercanzia e simili, non potranno ad alta voce annunziare al pubblico la vendita degli oggetti del loro commercio o fare strepiti per richiamare compratori.

ART. 62. — Ai venditori di giornali, libri e stampe di qualunque specie, è vietato bandire i fatti e gli argomenti che vi si contengono, essendo loro solo permesso di annunziare il semplice titolo.

Anche l'annunzio del semplice titolo potrà essere vietato, ove lo stesso possa offendere la pubblica morale

e la decenza, o recare ingiuria a persone o corpi morali.

ART. 63. — Sono tollerati nel recinto del comune quei cani i quali siano muniti di musoliera e di collare, ove sia scritto il nome e cognome del proprietario.

Tutti gli altri cani saranno a cura dell'autorità municipale presi ed uccisi, qualora nel termine di 24 ore il proprietario non ne faccia richiesta, pagando un'ammenda non inferiore a 5 lire.

I bull-dogs, i mastini ed altri cani di grossa specie, oltre la musoliera e collare, debbono essere condotti a mano con catena.

ART. 64. — È vietato nelle strade e piazze pubbliche lanciare pietre, palle e qualunque altro oggetto che possa recare danno o molestia ai cittadini.

CAPO 2.º

Illuminazione pubblica e privata.

ART. 65. — L'autorità municipale avrà cura della pubblica illuminazione, così per la tenuta dei fanali, come per la qualità e quantità del gas destinato all'illuminazione medesima a norma del contratto.

ART. 66. — Chiunque volontariamente recherà danno ai fanali sarà non solo tenuto alla riparazione del danno, ma benanche passibile delle pene di polizia.

ART. 67. — Gli abitanti delle case, i cui portoni si tengono aperti durante la notte, sono obbligati solidalmente a tenere in essi un lume acceso.

Incendi e misure preventive.

ART. 68. — A niuno è lecito per qualsiasi causa accendere fuochi nei portoni, nei cortili, nei suppeni, nelle piazze e strade pubbliche, e specialmente nelle stalle ed in ogni altro luogo donde possa suscitarsi incendio.

ART. 69. — È vietato accendere fuochi nelle case o magazzini, ove, sia per le condizioni locali, sia per la vicinanza di sostanze combustibili, possa verificarsi incendio.

ART. 70. — Chiunque voglia stabilire nella città un deposito di fieno, paglia, fascine, carboni, legna, alcool, petrolio od altra materia combustibile o accensibile, deve prima informarne l'autorità municipale, che verificherà il luogo destinato al deposito, il quale in ogni caso dev'essere a volta reale e lontano dai locali destinati a forni, fornaci, fucine ecc.

Inoltre le provviste di fieno e di paglia, così per vendita come per uso privato, non potranno eccedere in peso 500 chilogrammi; nè il deposito di petrolio potrà oltrepassare i 40 litri.

ART. 71. — Nelle stalle od altri locali, ove siano materie accensibili, non potrà farsi uso di lumi che non siano chiusi da vetri.

ART. 72. — La vendita dei fiammiferi ed altri oggetti accensibili non sarà permessa se non quando il venditore li tenga custoditi in una cassa di zinco o di

altro metallo, esponendone le mostre in bottiglie di vetro.

ART. 73. — Chi voglia imprendere commercio in grosso di fiammiferi deve farne preventiva dichiarazione all'autorità comunale.

ART. 74. — La manifattura e fabbricazione dei fuochi artificiali, e i depositi di polveri piriche e di altri prodotti esplodenti, non potranno stabilirsi che alla distanza di almeno 100 metri dall'abitato, sotto l'osservanza delle disposizioni che regolano la materia.

ART. 75. — I venditori a minuto di polveri piri-
che non ne potranno tenere in deposito una quantità maggiore di cinque chilogrammi, da conservarsi in cassa di metallo e colle condizioni prescritte dall'art. 72 relativo al commercio dei fiammiferi.

ART. 76. — I fabbri, maniscalchi e qualunque altro operaio, cui occorra valersi del fuoco o di materie incandescenti, debbono lavorare nell'interno delle officine, ed in modo che non possa avvenire la emissione delle faville nella pubblica via.

ART. 77. — Ogni proprietario o conduttore di case è tenuto a far spazzare ogni anno colla corda e col fascio i camini di suo uso, ed ogni sei mesi quelli dei forni pubblici e di altre grosse officine.

ART. 78. — I possessori delle case, delle fabbriche e delle botteghe, potranno essere obbligati a fare quelle opere di riforma ai loro fabbricati che saranno giudicate necessarie dall'autorità municipale, allo scopo di rimuovere i pericoli di incendio.

ART. 79. — Il proprietario di qualunque forno dovrà uniformarsi alle seguenti prescrizioni:

a) Il locale ove si trova il forno, nonchè i compresi che vi sono annessi e ne dipendono, debbono essere costruiti a volta in fabbrica;

b) Il forno, la capanna, il camino ed in generale ogni altro pezzo che deve essere in contatto immediato del fuoco, del fumo e del calore, debbono costruirsi a mattoni;

c) Il camino dovrà essere uniforme, proporzionato al fuoco, e superare tutte le adiacenti costruzioni.

ART. 80. — Tutti i locali addetti a cucine, laboratori, officine e simili, dovranno essere forniti di camini costruiti a tutta regola d'arte.

ART. 81. — Verificandosi un incendio, chiunque se ne sarà avveduto dovrà senza indugio darne notizia alle autorità ed agli agenti comunali e di pubblica sicurezza.

ART. 82. — All'annuncio di un incendio o di altro pubblico infortunio, ogni cittadino, sulla richiesta degli agenti municipali, dovrà non solo prestare l'opera sua personale, ma ancora fornire, ove ne abbia, utensili e strumenti necessari ad estinguere lo incendio, o a salvare le persone in pericolo.

Sono a ciò tenuti particolarmente i falegnami e carpentieri, i fabbri, i muratori, i bottai e simili operai.

ART. 83. — Avvenendo incendi in tempo di notte, gli abitanti delle case vicine allo incendio dovranno illuminare le loro finestre e mettere a disposizione dell'autorità dirigente tutti gli utensili valevoli ad estinguerlo.

Tutti coloro che non prendono parte all'opera della estinzione dell'incendio dovranno allontanarsi dal

luogo a qualunque intimazione dell'Autorità dirigente i lavori.

ART. 84. — In un locale appositamente designato si farà deposito di una o più pompe, cati, funi, pali di ferro ed altri utensili richiesti per spegnere o limitare gl' incendi.

CAPO 4.^o

Costruzione e riparazione di edifizzi.

ART. 85. — Non si possono ingombrare le pubbliche strade col piantare pali e formare palchi per qualunque causa senza il permesso dell'autorità municipale, che, nel concederlo, curerà che non resti impedito il pubblico traffico ed esigerà l'obbligo di rimettere il suolo nello stato in cui prima esisteva.

ART. 86. — I palchi, loggiati o teatri provvisori, non si possono aprire al pubblico prima che dall'autorità municipale, per mezzo di persone esperte e a spese degl'interessati, siano stati riconosciuti sicuri e solidamente e decentemente costrutti.

ART. 87. — Nelle costruzioni o riparazioni di edifizzi, i ponti o anditi di legno dovranno essere solidamente chiusi all'interno, in modo da impedire qualsiasi danno o molestia agli operai e passanti.

ART. 88. — I tetti, le balconate, i cornicioni, i terrazzi e simili, dovranno essere mantenuti in buono stato, per evitare la caduta di tegole, lastre od altro.

ART. 89. — Le persiane, le imposte, le insegne e

simili, dovranno essere assicurate al muro per modo che il vento non possa scuoterle e farle cadere.

ART. 90. — Non è permesso situare, sporgere o poggiare, sui parapetti delle finestre, dei loggiati e dei terrazzi, nonchè sulle ringhiere di ferro, oggetti qualsiasi che, cadendo o spezzandosi, possano nuocere ai sottostanti.

Come pure è vietato l'apposizione di tavole alle mura, ai balconi ed alle finestre per mettervi oggetti sopra.

CAPO 5.º

Sanità pubblica.

ART. 91. — È vietato scaricare il ventre od urinare nelle piazze e strade pubbliche, o in qualunque altro luogo pubblico nel perimetro dell'abitato.

Il Municipio avrà cura di stabilire dei luoghi ove possansi soddisfare simili bisogni.

ART. 92. — Nessuno per qualsiasi causa potrà otturare con pezzi di legno, o in altro modo, le feritoie messe nei selciati delle pubbliche vie per far passare le acque piovane nel sottoposto acquedotto.

ART. 93. — È vietato otturare le bocchette dei pubblici orinatoi.

ART. 84. — È vietato gettare sul suolo pubblico acqua impura o corrotta, o qualunque altra materia, sia liquida, sia solida, che possa riuscire di molestia o di pregiudizio ai passanti.

ART. 95. — È vietato gettare od ammassare nel-

l'interno delle case, nei cortili, nelle vinelle, qualunque specie di spazzature, ossa, sangue, concimi od altre materie facili a fermentare, putrefarsi e produrre esalazioni moleste e nocive alla pubblica salute.

La scelta delle spazzature è sempre vietata nell'interno della città ed in qualunque luogo abitato, e dovrà farsi nelle località indicate dal Sindaco.

ART. 96. — Le case di nuova costruzione in qualunque parte del territorio comunale, prima di essere occupate per uso di dimora, dovranno essere denunciate all'ufficio comunale perchè si possano, occorrendo, adottare o promuovere i necessari provvedimenti.

ART. 97. — I cessi, gli orinatoi, gli acquai interni, dovranno essere sempre tenuti bene otturati ed in buona condizione.

CAPO 6.º

Pubblico costume.

ART. 98. — Nessuno in tempo di giorno potrà bagnarsi nelle acque del mare sul litorale che si estende innanzi all'abitato, se non negli stabilimenti balneari all'uopo costruiti.

ART. 99. — Coloro che nelle ore del giorno dagli stabilimenti balneari scenderanno a bagnarsi nelle acque del mare dovranno far uso di mutande e tenersi con decenza.

TITOLO IV.

Mercati, macelli e vendita di commestibili

ART. 100. — Senza pregiudizio delle leggi generali, è vietato nei mercati qualunque atto collettivo o individuale contrario alla libertà delle contrattazioni, e specialmente di intromettersi, senza essere richiesto, per fine di mediazione o pel transito della merce.

ART. 101. — Qualunque abuso o qualunque frode nella qualità e nella quantità della merce a danno del compratore, darà luogo all'applicazione delle pene prescritte.

Gli agenti municipali per qualsiasi reclamo di frode procederanno all'accertamento delle circostanze.

ART. 102. — I negozianti e depositari di cereali dovranno, sui bollettini loro presentati dall'autorità municipale, notare i prezzi dei generi che vendono a misura in corrispondenza di quelli, per la vendita a peso e viceversa.

ART. 103. — Coloro che occupano posti nei mercati debbono curare la massima nettezza tanto nei banchi quanto sul suolo occupato, e raccogliere in appositi recipienti i gusci, gli avanzi di frutta, legumi, erbaggi e qualunque altro residuo, per consegnarsi alle persone incaricate del pubblico spazzamento.

ART. 104. — Gli agenti municipali procederanno al sequestro di tutte le derrate e dei commestibili insalubri o manifestamente nocivi, redigendo all'uopo analogo processo verbale.

ART. 105. — Chiunque nel perimetro del comune

voglia esercitare lo smercio di commestibili dovrà farne dichiarazione all'autorità municipale.

ART. 106. — Gli esercenti o venditori di generi sottoposti a tariffa dovranno tenerla esposta ed in luogo da poter essere facilmente letta dagli avventori.

ART. 107. — Le bilance, i pesi, e le misure servibili allo smercio, dovranno tenersi alla vista di tutti e costantemente puliti.

ART. 108. — I venditori non potranno sotto alcun pretesto rifiutarsi di vendere il loro genere al prezzo segnato dalla tariffa, ove esista, ed in tutta quella quantità che posseggono e di cui sono richiesti.

ART. 109. — È vietata la macellazione entro l'abitato di qualunque capo di bestiame grosso o minuto, fuorchè nei locali destinati o autorizzati a tale uso, fuori della pubblica vista e sotto la osservanza delle prescrizioni seguenti:

a) Detti locali dovranno avere il pavimento selciato disposto a declivio col condotto munito di valvola per immettere ogni lavatura nell'acquedotto o pozzo nero;

b) Qualora i locali in parola non siano in prossimità di canali di acqua corrente, debbono essere provvisti di pozzo o di altro serbatoio di acqua in quantità proporzionata ai bisogni;

c) Sarà costruito un apposito locale adiacente ai locali di macellazione per la custodia degli animali da macellarsi, il quale presenti la necessaria sicurezza per rimuovere il pericolo della evasione degli animali stessi.

ART. 110 — Il trasporto degli animali uccisi e delle loro carni dallo ammazzatoio, o dal luogo ove fu-

rono uccisi, alle rispettive botteghe, dovrà eseguirsi mediante carri chiusi all'intorno e coperti in modo che le carni o altre parti degli animali siano interamente sottratti alla vista del pubblico, e non ne segua disperdimento di sangue o di altra materia per le vie.

ART. 111. — Ogni bottega posta nell'interno dei luoghi abitati, che sia destinata alla vendita delle carni, dovrà rispondere alle seguenti prescrizioni:

a) Dovrà avere il pavimento a marmo o selci, o almeno a mattoni, colle pareti completamente intonacate, e per un'altezza dal suolo non inferiore a metri due all'intorno rivestite di marmo o mattoni inverniciati;

b) Le carni e le loro parti saranno tenute esposte dentro le botteghe o nei magazzini prossimi in modo che siano facilmente visibili, non potendosi in alcun caso tenere allo interno della bottega addossate alle serraglie od appese alle spalliere del muro all'ingresso della bottega stessa;

c) Le carni dovranno essere conservate con tutta nettezza e deterse del sangue.

ART. 112. — I venditori di ogni specie di carne debbono avere, nelle botteghe destinate a tale uso, il pozzo ed il lavello, ed essere provveduti di un tavolo di marmo posto nel mezzo di esso su cui verranno situate le bilance di ottone coi corrispondenti pesi. Nell'interno vi sarà il ceppo.

Sarà vietata la vendita a coloro che fra il termine di sei mesi non si saranno uniformati alla presente disposizione.

ART. 113. — Le botteghe per la vendita della carne

fresca e del pesce debbono tenersi con decenza e nettezza.

ART. 114. — È vietata la vendita della carne di qualunque animale che sia nato morto o anche vivo dopo la morte della madre.

È vietato egualmente comprare, vendere o trafficare, la carne di animale bovino morto per qualsiasi morbo, o ammazzato nello stato di infermità.

Lo stesso sarà osservato per ogni altra specie di animali.

ART. 115. — È vietata l'introduzione nella cinta daziaria di animali già macellati, ove la bontà delle carni non sia accertata dal medico veterinario.

ART. 116. — I venditori di carni che volessero desistere dal loro mestiere dovranno darne avviso all'autorità municipale almeno un mese prima.

ART. 117. — I fornai, i prestinaï ed i venditori di pasta in genere, dovranno tenere i loro negozi costantemente provvisti di pane e pasta in quantità sufficiente ai bisogni dei consumatori locali.

ART. 118. — I venditori di pane dovranno tenere i loro negozi aperti al pubblico tutti i giorni dall'albeggiare fino alle dieci della sera.

L'autorità municipale potrà però ordinare in caso di urgenza che gli spacci del pane restino aperti tutta la notte.

ART. 119. — Le bilance, nelle quali si pesa la pasta per fare il pane di giusta misura, dovranno avere i loro piatti perfettamente stagnati, quando non fossero di vetri o di porcellana, e stagnati ugualmente dovranno essere gli utensili ed i recipienti che servono alla confezione,

manipolazione e conservazione del pane o delle paste, ogni qualvolta siano di rame o di lega ramea, e dovranno essere costantemente tenuti colla massima nettezza e bene conservati.

ART. 120. — È vietato espressamente d'impiegare acqua di mare nella manifattura del pane.

ART. 121. — Negli spacci indicati negli articoli precedenti dovrà conservarsi la massima nettezza, ed il pane e le paste, specialmente in estate, dovranno tenersi coperte e dovranno pure coperte trasportarsi lungo la via.

ART. 122. — I prestinai ed i pastai, volendo cessare dal loro esercizio, dovranno avvertirne, almeno 15 giorni prima, l'autorità municipale.

ART. 123. — I mugnai dovranno tenere i loro mulini aperti al pubblico dall'alba di ogni giorno non festivo sino ad un'ora di notte, ed in caso di urgenza potranno essere obbligati a servire il pubblico anche in giorno festivo e di notte.

ART. 124. — I mugnai non potranno mai rifiutarsi di macinare nei loro mulini le granaglie dei privati, secondo l'ordine in cui vengono presentate.

ART. 125. — I mulini dovranno tenersi continuamente in istato servibile e puliti.

Le finestre dei medesimi saranno chiuse con impannate o vetri, onde impedire la volatilizzazione delle farine.

ART. 126. — Dovranno i mugnai tenere nei rispettivi esercizi di macinazione i vagli, i pesi e le misure metriche per uso degli avventori.

ART. 127. — È proibito ai mugnai di confondere o macinare insieme le granaglie di più padroni.

ART. 128. — I mugnai dovranno avere nei loro mulini un tavolato di legno per collocarvi sopra i sacchi della farina e del grano, affinchè l'umidità non li danneggi, o ne alteri il peso a danno degli avventori.

ART. 129. — Non è permessa la vendita o il deposito di pesce che nei soli luoghi assegnati dall'autorità municipale.

Nello smercio del medesimo al minuto, dovranno usarsi bilance col piatto a grata o traforate.

ART. 130. — Il pesce destinato al commercio non potrà essere trasportato per le strade che in recipienti chiusi.

ART. 131. — Le carni ed i pesci che, rimanendo invenduti, divenissero putrescenti o in prossimo stato di putrefazione, dovranno essere sottratti alla vendita e immediatamente interrati o bruciati.

ART. 132. — I grassi e gli oli irranciditi non potranno vendersi che per uso delle arti e dei mestieri.

ART. 133. — I venditori di olio dovranno tenere le misure di ottone ben nette e forbite nell'interno, affinchè non vi si formi il così detto verderame.

ART. 134. — Ai pizzicagnoli, trattori, osti, friggitori, confettieri e rivenditori di sale e tabacco, è assolutamente proibito di far uso di recipienti di rame e di ottone non stagnati all'interno, e di vasi di piombo.

ART. 135. — I commestibili dovranno essere esposti in vendita con decenza e nettezza, ed i venditori dovranno in ciò uniformarsi alle ordinanze che all'uopo saranno emesse dall'autorità municipale.

ART. 136. — Nell'ufficio municipale sarà conservato un registro in cui verranno iscritti tutti coloro

che esercitano il mestiere di fornaio, o di venditore di paste o di altri commestibili e bevande, nonchè gli esercenti tutti di arti e mestieri.

ART. 137. — Coloro che vorranno desistere dalla vendita dei commestibili dovranno denunziarlo all'autorità municipale, salvo le eccezioni prescritte nel presente regolamento.

ART. 138. — In un luogo destinato dal consiglio comunale sarà stabilita una bilancia o stadera modello, dove i compratori di commestibili per proprio uso potranno recarsi per verificare il peso degli oggetti acquistati.

PARTE II.

POLIZIA RURALE

TITOLO UNICO

ART. 139. — Le disposizioni del regolamento di polizia urbana avranno il loro vigore anche nelle borgate e nei villaggi, per quanto vi possono essere applicate.

ART. 140. — È vietato fare sulle strade pubbliche e soggette a servitù pubblica qualunque opera o deposito anche temporaneamente, o alterarne la forma per qualsiasi causa, o danneggiare le piantagioni ivi esistenti.

ART. 141. — È vietato far pascolare animali lungo i ciglioni, le scarpe ed i fossi delle strade, o fare scendere animali sulle scarpe delle strade medesime.

ART. 142. — Le ripe dei fondi che costeggiano le strade debbono essere mantenute dai rispettivi proprietari in tale stato da prevenire ogni scoscendimento di

terreno o di altro materiale sulle strade e nei fossi sottoposti.

ART. 143. — È vietato stabilire macerazioni di canape e di lino nei fossi stradali, e d'impedire in qualsiasi modo il libero scolo delle acque.

ART. 144. — Non si possono eseguire tagli o cavamenti di terreno ad una distanza minore di metri 2,50 dai fossi e ciglioni delle strade, nè stabilire piantagioni a distanza minore di quella indicata dalle leggi e dai regolamenti.

ART. 145. — È vietato distruggere o anche danneggiare i nidi degli uccelli, specialmente insettivori, sia col disperderne le uova, sia col portar via i piccoli figliuoli.

L'autorità municipale potrà rendere obbligatoria in ogni primavera la distruzione dei nidi dei bruchi e di altri insetti nocivi.

PARTE III.

DELLE PENE E DELLA PROCEDURA

TITOLO UNICO

ART. 146. — Le contravvenzioni previste dal presente regolamento sono punite con pene di polizia ai termini degli articoli 35, 36, 37, 62, 63, 64, 115, 116 e 689 del codice penale.

ART. 147. — Per l'accertamento delle contravvenzioni sarà formato processo verbale dagli agenti municipali, o dagli altri agenti della forza pubblica indicati dal codice di procedura penale.

Questo verbale dovrà essere ratificato con giuramento innanzi al Sindaco fra le ore 24, e quindi trasmesso al giudice competente, qualora i contravventori non facciano una oblazione al Municipio, ai termini degli art. 147 e 148 della legge comunale e provinciale 20 marzo 1865.

ART. 148. — Per l'accertamento delle contravvenzioni le guardie municipali e l'assessore delegato hanno libero accesso nelle botteghe, officine, bettole, nei caffè, negli stabilimenti, ed in tutti i luoghi aperti al pubblico sottoposti alla vigilanza della Polizia.

ART. 149. — Tutti gli agenti comunali, gli agenti della forza pubblica, e specialmente le guardie municipali, sono incaricati di vegliare alla esecuzione del presente regolamento.

PARTE IV.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

TITOLO UNICO

ART. 150. — Il presente regolamento andrà in vigore un mese dopo la sua pubblicazione.

ART. 151. — Le disposizioni però che importano obbligo ai cittadini di provvedersi di arredi, utensili e cose simili, finora non usati, andranno in vigore tre mesi dopo la cennata pubblicazione.

ART. 152. — Del pari le disposizioni portanti modifiche, innovazioni o ricostruzioni di fabbricati, andranno in vigore sei mesi dopo che ne sarà stata determinata l'applicazione con apposite ordinanze.



MUNICIPIO DI SALERNO

REGOLAMENTO

sulla

PUBBLICA IGIENE



SALERNO

PREM. STAB. TIP. DEL CAV. R. MIGLIACCIO
1887

Deliberazioni del Consiglio comunale 28 maggio e 9 giugno 1884, N. 95, 108, 120 e 127, e 14 maggio 1886, N. 64.

Idem della Deputazione provinciale 24 luglio 1884 e 29 luglio 1886.

Visto del Ministero dell' Interno (Dir. 5.^a Sez. 2.^o) 4 dicembre 1886.

(Art. 87 e 138 della legge comunale e provinciale 20 marzo 1865, All. A).

CAPITOLO I.

SALUBRITÀ DELLE ABITAZIONI

Art. 1. È vietato di appigionare case che siano umide, oscure, mal ventilate, sudicie, non capaci di difendere dalle intemperie atmosferiche, esposte ad esalazioni malsane, di recente fabbricate o riattate, le quali ultime non potranno essere abitate prima che siano dichiarate abitabili dalla Giunta comunale, sentita la Commissione municipale di sanità.

2. I locali sotterranei delle case non potranno essere appigionati ad uso di abitazione, ma soltanto destinati a laboratori di arti e mestieri, o a depositi di commercio.

3. In tutto il territorio del comune ogni casa dovrà essere provvista di acqua e di cessi in numero proporzionato ai bisogni degli inquilini, come pure ne debbono essere provviste le case destinate ad opifici, manifatture e simili, in cui si riuniscano molte persone.

4. Qualunque guasto o rottura che succeda nei pozzi,

cessi, fogne, condotti ecc., da cui derivino infiltrazioni, trasudamenti di materie putride, esalazioni nocive, corrompimento di acque potabili, umidità o sudiciume, deve immediatamente ripararsi dal proprietario, o da chi per esso; e, se ciò non sarà eseguito nel termine perentorio prefisso, verrà il lavoro compiuto di ufficio a spese del renitente.

5. La vuotatura dei pozzi neri non potrà cominciarsi avanti le ore 12 di notte, nè protrarsi oltre il levare del sole.

6. Il trasporto di letame in putrefazione e di ogni altra materia fetida e nociva alla pubblica salute potrà eseguirsi, in carri ermeticamente chiusi, soltanto nelle ore della notte, cioè dal 1.º ottobre a tutto aprile dalle ore 10 p. m. al sorgere del sole, e dal 1.º maggio a tutto settembre dalle 12 p. m. al sorgere del sole.

7. Gli orti ed i giardini, situati nell'interno della città, possono essere concimati con materie di pozzi neri, o con letami non disinfettati, soltanto dalla mezzanotte al levar del sole, ed in ogni caso il concime dovrà subito ricoprirsi di terra.

Sono proibiti non solo i depositi di concime in detti orti e giardini, ma ancora le vasche e peschiere con acque stagnanti.

8. È vietato di tenere nell'interno dell'abitato depositi di stracci, pelli fresche, ossa e grande quantità di carubbe. È pure vietato l'impianto delle fabbriche d'amido e saponi nel perimetro della città.

9. È fatto obbligo a tutti i proprietari di purgare i pozzi di acqua potabile almeno una volta l'anno, e sempre che l'autorità municipale, sentito il parere della Commissione municipale sanitaria, crederà opportuno ordinarlo.

10. I depositi di letami ed immondizie dovranno restare alla distanza di almeno 400 metri dall'abitato.

CAPITOLO II.

SCUOLE, CONVITTI ECC.

11. L'apertura di scuole pubbliche o private, non governative, ginnasi o convitti, dovrà parteciparsi 15 giorni prima all'autorità municipale, cui spetta accertare la salubrità dei locali.

Eguale denuncia preventiva dovrà farsi dai privati, che vogliano di aprire nel comune una scuola, convitto, sala da lavoro, di ricovero, di ritiro o di asilo qualsiasi, affinchè si possa dalla Commissione municipale di sanità riconoscere la idoneità del locale dal lato igienico, segnatamente per quanto riguarda la sua ampiezza in relazione al numero degli alunni, pensionari, o ricoverati, che deve racchiudere.

12. I locali, che si vogliono destinare ad uso di scuole, dovranno presentare le necessarie condizioni di salubrità, sia per riguardo all'ubicazione, che al numero ed all'ampiezza delle stanze, alla loro ventilazione ed ai mezzi di riscaldamento in inverno.

L'area della scuola deve presentare per ogni scolare una superficie di un metro quadrato ed un'altezza di 4 metri.

Qualora, per essere la casa di antica costruzione, non sia possibile di ottenere quest'altezza (che non potrà però essere mai ridotta a meno di 3 metri), si avrà cura di provvedere al rinnovamento dell'aria, mediante un apposito apparecchio di ventilazione.

Le scuole debbono avere un numero sufficiente di latrine, costruite in modo da non emanare alcun cattivo odore, nè troppo vicine alle stanze da studio e da letto.

13. I direttori dei collegi, seminari, convitti ed altri stabilimenti di educazione, richiesti dalla Commissione mu-

nicipale di sanità, dovranno dimostrare di avere convenientemente provveduto alle condizioni igieniche indicate nei due articoli precedenti.

CAPITOLO III.

MACERAZIONE DEL LINO E DELLA CANAPE — CASE COLONICHE

14. La macerazione del lino e della canape è vietata nell'interno ed in prossimità delle abitazioni, e non potrà aver luogo che all'aperta campagna, e ad acqua fluente, purchè non sia fatta nelle acque che alimentano i pozzi dell'abitato, o di qualche casa rurale, ed alla distanza almeno di quattro chilometri dai centri, e di almeno 200 metri dalle case, dalle pubbliche strade, dalle cisterne, e dai pozzi ed altri serbatoi o canali di acqua potabile.

15. Ultimata la macerazione del lino e della canape si darà corso alle acque stagnanti e corrotte, e, ripulito il fondo dei maceratoi, si riempiranno tosto di acqua, derivandola possibilmente da canali di acqua corrente.

16. Il Municipio farà ispezionare le case coloniche per riconoscere se le camere a pianterreno siano lastricate e bastantemente elevate dal suolo, se riuniscano le condizioni necessarie per difendere gli agricoltori dalle perniciose influenze del freddo umido della notte, e se i pozzi non siano inquinati e guasti per le infiltrazioni delle acque circostanti.

Qualora alcuna o tutte queste tre condizioni indispensabili di salubrità facciano difetto, sarà invitato il proprietario a rimediare in un termine conveniente, e, se questo trascorra senza che le riparazioni necessarie vengano eseguite, gli verrà proibito di affittare o di cedere comunque la casa ad uso di abitazione.

17. Le acque stagnanti e le pozzanchere, distanti meno di 200 metri dall'abitato, dovranno essere incanalate o prosciugate a cura dei proprietari.

18. Dovendosi spargere letame di recente estratto dai pozzi neri o dalle fogne in campi vicini all'abitato, od alle pubbliche vie, sarà obbligo dei proprietari di farne praticare subito l'interramento, nel fine di evitare che, per l'azione del sole, si sviluppino miasmi nocivi agli abitanti o passeggieri.

CAPITOLO IV.

ALIMENTI E BEVANDE

19. Il commercio delle derrate alimentari, i luoghi di deposito e di vendita dei commestibili e delle bevande, come pure i venditori ambulanti di tali generi, e coloro che ne fanno il trasporto od a scopo di commercio li introducono nel territorio del comune, sono sottoposti, per quanto riguarda la igiene, alla sorveglianza dell'autorità municipale, che farà procedere di quando in quando, e specialmente nella stagione estiva, a visite improvvise delle derrate alimentari, dei commestibili e delle bevande che s'introducono dal difuori, o che si espongono in vendita nel distretto del comune, nonchè delle materie che servono a prepararle, e dei vasi e strumenti destinati alla loro confezione e custodia, e ciò all'oggetto di assicurarsi che non vi sia cosa che possa nuocere alla salute.

A simili visite potranno pure essere assoggettate le sostanze alimentari nell'atto stesso che vengono introdotte nel comune, quando circostanze straordinarie o sospetti fondati facessero sentire il bisogno di una più rigorosa sorveglianza.

20. Le sostanze alimentari, cibi e bevande, che dalla Commissione municipale di sanità o dai periti all'uopo delegati dal Sindaco siano dichiarate alterate, adulterate o altrimenti insalubri, a termini dell'art. 54 del regolamento 6 settembre 1874, saranno immediatamente sequestrate e distrutte, quando non possono essere utilizzate per qualche altro uso innocuo da indicarsi dal proprietario, e colle condizioni da stabilirsi dal Sindaco.

21. Nel caso di adulterazione di sostanze alimentari, gl'incaricati delle ispezioni verificheranno se l'adulterazione sia di tale natura da potere arrecare alla salute umana effetti solamente nocevoli o decisamente venefici, e nell'uno e nell'altro caso ne riferiranno al Sindaco per gli opportuni provvedimenti, procedendo in pari tempo al sequestro delle sostanze adulterate.

Anche tutti gli altri alimenti, che possono comunque arrecare danno o pericolo alla umana salute, devono essere tolti dalla vendita, proibendosene il consumo.

22. Potrà istituirsi presso il Municipio un laboratorio chimico per l'analisi delle sostanze alimentari.

a) *Alimenti vegetali*

23. È vietata la vendita o la immissione di farine e di cereali guasti, adulterati o corrotti, nonchè di grani e farine miste di loglio (*lolium temulentum*), o di rafano silvestre, o viziate dalla ruggine, dalla carie e simili, ed è del pari vietato farne uso nelle confezioni del pane.

È pure vietata la vendita della segala degenerata per malattie, e del granturco alterato dalla muffetta o dal verderame.

24. È vietata la macinazione del grano nei mulini da gesso, da zolfo ecc.

25. È proibito l'uso delle salamoie, dell'acqua di mare, dell'acqua di gesso e di altre sostanze nocive, per la panificazione.

26. È proibita la vendita del pane che non abbia una giusta cottura.

27. I fabbricanti di pane, che vorranno procurare la fermentazione artificiale colla miscela di carbonato di soda e di acido cloridrico, dovranno fare uso di questi reagenti allo stato di perfetta purezza.

28. È proibita la vendita del pane ammuffito o altrimenti guasto, quando sul medesimo siansi sviluppate piante parassite (*oydium, aurantiacum, serrotia, mucor, mucedo*).

29. È vietato ai mugnai, negozianti di farine, fabbricanti di paste, vermicellai e panettieri, di tenere nelle loro officine, botteghe e dipendenze, allume, solfato di rame, carbonato di magnesia, carbonato di calce, gesso od altre sostanze di qualsiasi natura, che possano essere adoperate alla sofisticazione delle farine, del pane e delle paste.

30. I fornai od i panettieri, che intendono di limitarsi alla confezione e vendita del pane di puro frumento, non solo dovranno astenersi da ogni mistura nelle farine, ma non potranno altresì introdurre nelle loro officine fecole o farine diverse da quelle di frumento.

Quando vogliono vendere pane misto di farine di frumento, di segala, di melica o di altro cereale, dovranno farne preventiva dichiarazione al Sindaco, e tenere affisso alla porta della bottega un cartello indicante le qualità diverse di pane che vendono.

b) *Frutta, ortaggi, funghi*

31. Non si potranno vendere nè esporre in vendita le frutta evidentemente immature o fradicie, i legumi guasti

o corrotti , le erbe , le radici , i tuberi in istato di corruzione , o affetti da qualche speciale malattia epifitica , che li alteri per modo da renderne l'uso pericoloso o nocivo.

32. È vietata la vendita dei funghi malefici o sospetti, ed anche di quelli di buona qualità , quando si riscontrino alterati da incipiente fermentazione (*ribolliti*), verminosi o soverchiamente ammaccati e contusi, o quando sia di molto oltrepassata la maturazione.

33. I pizziccagnoli e salsamentai, venditori di commestibili , droghieri ed altri individui aventi stabile bottega , i quali facciano o intendano fare commercio di funghi secchi o di quelli conservati in olio e sale, o nell' aceto , dovranno ottenerne autorizzazione dal Sindaco ed attenersi alle istruzioni che loro potranno essere date dalla Commissione municipale sanitaria , allo scopo di impedire che i funghi da loro essiccati, o comunque preparati per uso della vendita, indipendentemente da ogni qualità nociva inerente alla specie, possano diventar dannosi alla salute per cattiva od impropria preparazione o conservazione o per qualsivoglia altra causa.

34. I commestibili indicati negli articoli precedenti saranno immediatamente sequestrati e distrutti , qualora si trovino nelle condizioni previste negli articoli stessi.

c) *Alimenti animali*

35. È vietato lo smercio ed uso delle carni fresche , salate o comunque preparate , e visceri di ogni specie di animali, che siano fradici o in corso di corruzione, o provengano da animali in cui s'introdussero sostanze velenose , o morti naturalmente , o uccisi in conseguenza di trichina, rabbia, peste bovina, tifo, moccio, farcino, vaiuolo, affezioni carbonchiose e qualunque specie di cachessia.

Tali carni e visceri dovranno sempre essere bruciati.

36. Le carni ed i visceri degli animali suini saranno oggetto di speciale sorveglianza per verificare se in essi esista il cisticercio della cellulosa (volgarmente *panico*).

Riscontrati infetti i visceri o le carni, ne verrà operato il sequestro e, distrutti sempre i visceri, potrà essere restituita quella parte di animale, in cui non si riscontri la presenza del cisticercio, ed il lardo anche ad uso di condimento, previa però la sua fusione ad una temperatura di 150 gradi centigradi.

Se per contro la diffusione dell'entozoa si riscontra in più e diverse regioni del corpo dell'animale, le carni tutte ed i visceri verranno distrutti, e l'adipe soltanto, già fuso ed adulterato per modo da non poter servire se non per uso industriale, sarà restituito ai proprietari.

37. Verranno assoggettate all'analisi microscopica anche le carni dei suini che si sospettassero affette da trichina, o provenissero da luoghi nei quali si fosse manifestata questa malattia, e, nel caso di riconoscimento della trichina, le carni saranno interamente distrutte, compresi anche i salami importati.

38. È vietata la vendita dei vitelli nati-morti e la macellazione degli stessi quando non abbiano compiuta l'età di 30 giorni, e degli agnelli e capretti che non raggiungano il peso di tre chilogrammi. Macellandosi animali pregnanti, è vietato lo smercio dell'utero con l'entrostante feto.

39. La macellazione dei porci e dei bufali e la vendita delle loro carni fresche saranno permesse soltanto in alcuni tempi dell'anno, ché verranno indicati dal Sindaco con apposito manifesto.

40. Nessuno potrà vendere, smerciare e comunque cedere ad uso di alimento le carni di animali di qualsiasi

specie, che non siano state preventivamente visitate dal veterinario municipale.

41. Sono ammessi alla macellazione queglii animali resi inabili alla locomozione per caduta o per lesioni recenti prodotte da violenze esterne, purchè ciò risulti da regolare dichiarazione, rilasciata in data recente da un veterinario o perito approvato del luogo d'onde parte l'animale, e munita di vidimazione del sindaco locale.

In questi casi potrà essere permessa la macellazione ed il consumo, sempre che gli animali, a giudizio del veterinario o del perito municipale, si trovino in istato di buona nutrizione, e non presentino indizi di avere posteriormente sofferto nelle condizioni fisiologiche del loro organismo.

42. Le carni tutte ed i visceri degli animali di qualunque specie dovranno essere muniti dei bolli sanitari, e verranno smerciate per ultimo le parti ov' esiste il bollo stesso.

43. Le operazioni di macellazione nel forese dovranno eseguirsi in modo che non abbiano a riescire di grave disturbo al vicinato, e potranno perciò essere disciplinate, rispetto alle ore, ed anche, occorrendo, interdette in talune località.

44. Coloro che apponessero alle carni bolli levati da altri animali uccisi e già venduti, od in qualsiasi altro modo cercassero di falsificarli, andranno soggetti alle pene di polizia, oltre il sequestro delle carni, salvo le maggiori pene portate dal codice penale, ove ne sia il caso.

45. Ciascun animale della specie bovina e bufalina, destinato alla macellazione nel forese, dev'essere preventivamente visitato dal veterinario o perito comunale, e le carni esposte in vendita devono trovarsi munite del bollo sanitario corrispondente alla rispettiva frazione forese.

46. Saranno egualmente sottoposti alla visita sanitaria e muniti del prescritto bollo gli animali suini e bufalini ed i lanuti destinati al consumo del pubblico.

47. Tutti gli animali debbono essere abbattuti al macello. I trasporti debbono essere fatti in carri chiusi ben lavati e decenti.

48. Gli esercenti salsamentari delle frazioni foresi e quei particolari, che quivi hanno dimora, i quali vogliono macellare animali suini, bufalini e lanuti, debbono, prima della macellazione, farne denuncia al deputato sanitario del luogo, che verificherà lo stato di salute dell'animale, rilasciandone analoga attestazione in prova dell'eseguita visita e denuncia.

49. Lo smercio di pollane ammalato è vietato, e, quando provenga da luoghi in cui siasi manifestata e domini una qualche epizoozia, dovrà essere sottoposto a visita del perito comunale.

50. Parimenti è vietata la vendita di qualunque specie di volatili, o di quadrupedi, sia domestici, sia selvatici, che avessero subita una putrida scomposizione.

51. È pure senza alcuna eccezione proibita la vendita del pesce, che accennasse a principio di corruzione, e delle nova del barbio (*cyprinus barbatus*), specialmente in primavera, come in generale di quelle specie di pesci, crostacei e molluschi che presentassero segni delle speciali malattie, cui vanno soggetti in talune epoche dell'anno, o quando notoriamente regnasse tra loro una qualche epictiosia.

52. È vietata la vendita del pesce proveniente da pesca eseguita con sostanze venefiche o nocive alla salute pubblica.

53. Non è ammesso per uso di condimento il grasso proveniente da bestie bovine, bufaline, pecorine, caprine e suine, morte od uccise per malattie, ma sarà concesso

solamente di adoperarlo per la fabbricazione del sapone o per altri oggetti d' arte e manifatture.

Non potranno però essere adoperati a tale uso i grassi provenienti da animali morti per malattie contagiose.

54. Il latte di bestie notoriamente malate, specialmente di malattia epizootica e tubercolare, sarà escluso dalla vendita, non meno che quello il quale presenta caratteri fisici di miscela non omogenea, ovvero, osservato al microscopio, grumetti moriformi o arenacei (epperò ben differenti dai grumi o cagli che indicano i primi processi di decomposizione), per la possibilità che contenga *pus*, sia per causa di tumori alle mammelle, come per influenza di particolari processi piogenici.

55. È assolutamente vietato di esporre in vendita per consumo animali che abbiano servito comunque ad esperienze di chimica o di tossicologia.

56. È vietato nell' interno della città la salagione di qualunque specie di pesci, nonchè la preparazione e l' ammollimento dei pesci secchi, e di ogni altro commestibile quando possa riuscire di nocumento alla pubblica salute.

57. I locali addetti allo smercio di salumi e salami debbono essere ventilati almeno con due aperture in senso opposto, in modo da impedire cattive esalazioni.

Quei locali che fossero eccessivamente riempiti dei sopradetti generi, da non rendere possibile la libera ventilazione, non saranno permessi nel recinto dell'abitato.

d) *Condimenti.*

58. È vietata la vendita del sale, del pepe, dello zucchero, del the e dell'aceto in qualunque modo alterati e guasti.

59. È vietata la vendita dell' olio di oliva alterato o adulterato e quello dei semi di cotone e di sesamo.

e) *Paste, dolci, bomboni, confetture ecc.*

60. Per abbellire le confetture non sarà fatto uso di alcun metallo, eccettuato l'oro e l'argento in fogli.

Nemmeno potranno i venditori valersi di polveri metalliche per brillantarle, di carte colorate con sostanze velenose per involgerle, nè di fili di altro metallo che di ferro per riunirne e congegnarne i pezzi.

61. Sarà proibita la vendita delle paste dolci, bomboni, zuckerini e confetture, se colorati colle sostanze vegetali di azione nociva (giallo di gomma gotta, rosso di fitolacca ed azzurro di aconito nappello), e molto più se la loro colorazione procede da composti minerali, come il verde di Vienna, il verde vita, gli arseniti di rame, il bleu di Prussia (cianuro di ferro), gli ossidi di piombo, il giallo cromo (cromato di piombo), il cinabro (solfuro rosso di mercurio), il rosso di anilina arsenicale, ed altri consimili minerali di azione venefica.

62. È vietato pure l'uso degli acidi minerali per la preparazione dei gelati e delle limonate.

f) *Acque potabili*

63. I pozzi, le cisterne e le fontane, qualora le acque si riconosceranno corrotte o impure, dovranno, per cura ed a spesa dei proprietari, essere espurgati almeno una volta all'anno.

64. Le acque dei pozzi e cisterne, che fossero chiusi da oltre un anno, non si potranno destinare ad uso pubblico o privato senza il permesso del Sindaco, che lo concederà dopo verificata la salubrità delle medesime.

g) *Bevande diverse*

65. È proibita la vendita del vino artificialmente modificato coll'aggiunta dei preparati di rame o di piombo, del gesso, dell'allume, degli acidi minerali, della infusione di mandorle amare, di lauro ceraso, di fitolacca dopo la fioritura, dell'alcool in eccesso, dei sali terrosi, nonchè delle altre sostanze naturalmente sciolte nel vino, quando vi esistono in dose tripla della normale.

In generale è vietato lo smercio del vino adulterato.

66. È pure vietata la vendita del vino detto filante, il quale ha subito un principio di putrefazione.

67. È esclusa dal consumo la birra adulterata per l'uso fatto nella fabbricazione di essa dei semi di sabadiglia, della coluquintide, delle foglie di menianto mezzercò, delle teste di papavero, dei sali calcarei o dei sali di rame o di piombo provenienti dai vasi.

68. È proibita la vendita dell'acquavite adulterata con il loglio, il lauro ceraso, lo stramonio, l'allume e l'acido solforico.

69. Sarà egualmente impedita la vendita dell'amara-schino o di altro rosolio o liquore che contenga eccedenza di acqua coabata di lauro ceraso, nonchè del verdolino rattivato con sale di rame, o che sia colorato con sostanze vegetabili e minerali di azione pericolosa o nociva.

CAPITOLO V.

VACCINAZIONE

70. In primavera ed autunno regolarmente, e straordinariamente quando sia ordinato dalle autorità superiori, sarà praticata nel comune la vaccinazione pubblica gratuita

nei giorni e nei luoghi che verranno indicati dal Sindaco con pubblico avviso.

71. Nessuno potrà essere ammesso agli asili infantili, alle pubbliche scuole comunali, o in qualsiasi altro stabilimento di educazione, se non faccia constare di essere stato vaccinato con esito felice.

72. Negli ospizii dei trovatelli esistenti nel comune verranno vaccinati tutti i bambini, a norma dell'art. 21 del regolamento 18 dicembre 1859.

73. È dovere di chiunque abbia notizia della manifestazione del vaiuolo arabo nel territorio del comune di darne immediato avviso al Sindaco, perchè si possano adottare in tempo utile le misure e le cautele igieniche valevoli ad impedirne la diffusione.

74. Fra le incumbenze importanti dei medici-chirurghi condotti evvi l'innesto del vaiuolo vaccino da eseguirsi secondo la legge speciale sulla vaccinazione.

Essi useranno di ogni loro influenza affinchè per ritrosia o trascuratezza dei padri di famiglia non venga impedita o negletta la vaccinazione nel comune.

75. Sviluppandosi il vaiuolo arabo nel territorio del comune, essi sono in dovere di eseguire anche la vaccinazione limitata alle famiglie colpite, od estesa a seconda delle circostanze.

76. Scoprendo nel loro circondario la pustola vaccina, ne avviseranno immediatamente il Sindaco ed il Consiglio provinciale di sanità.

77. I medici e chirurghi condotti avranno cura speciale della disinfezione delle camere nelle quali avessero abitato o fossero morti malati di vaiuolo, e prescriveranno un diligente espurgo delle biancherie che servirono pei malati.

78. Veglieranno altresì col più scrupoloso rigore allo

accertamento della inoculazione subita dai fanciulli da ammettersi nelle scuole comunali.

79. I cadaveri delle persone morte di vaiuolo verranno prontamente rimossi dalla casa ove seguì il decesso, deponendoli in cassa verniciata a bitume, e stratificate con segatura di legno unita possibilmente a sostanze disinfettanti.

CAPITOLO VI.

RABBIA O IDROFOBIA

80. È obbligo di ciascun proprietario o detentore il denunciare i cani o gli altri animali di qualunque specie, nei quali siansi manifestati sintomi di rabbia, od anche soltanto tali che ne facciano presumere lo sviluppo.

81. Se un cane sospetto di rabbia, o rabbioso, fugge dalla casa del proprietario o detentore, o viene da un altro luogo, se ne darà immediatamente avviso al Sindaco perchè possa rendere noto l'avvenimento.

Nell'informare il Sindaco della fuga o della scomparsa di un cane rabbioso devesi possibilmente indicare in quale direzione sia fuggito, o da qual luogo sia venuto, la razza, il colore ed ogni altro segno distintivo, per evitare qualche disgrazia nei luoghi vicini e per ucciderlo con qualunque mezzo.

In questi casi tanto i fanciulli che le persone adulte, se impotenti per età, imperfezioni fisiche o malattie, a fuggire o a difendersi, non potranno essere lasciati soli o abbandonati in luoghi aperti.

I cani non dovranno lasciarsi liberi, e gli altri animali non usciranno dalle stalle finchè non si abbia notizia della uccisione, del sequestro, o della scomparsa del cane rabbioso, salvo che i pascoli non siano in luoghi chiusi, o non vengano gli animali, che sono destinati ai lavori agricoli,

accompagnati dai rispettivi guardiani lungo le vie che debbono percorrere per arrivare sul luogo dei lavori.

82. Un cane sospetto di rabbia, o rabbioso, quando si possa presumere che abbia arrecato offesa ad alcuno, verrà immediatamente sequestrato con quelle cautele che si crederanno necessarie per verificare se fosse veramente idrofobo, ed in questo caso sarà ucciso.

Qualora qualche persona sia stata già danneggiata da un cane, o da altro animale rabbioso, o sospetto di esserlo, verrà custodita con le debite cautele per verificare se si confermi o non il sospetto del contagio.

83. Il canile, le mangiatoie e gli abbeveratoi, quando siano di legno, la paglia, e tutto ciò che serviva di letto all'animale, e che può essere imbrattato dalla sua bava, devono essere abbruciate.

Il pavimento della stanza o stalla, in cui trovavasi l'animale, dev'essere lavato con acqua bollente e fregato colla calce viva.

Le parti inferiori delle pareti della stanza o stalla, in quanto siano state a contatto coll'animale, saranno raschiate ed imbiancate di nuovo.

La catena, cui l'animale era attaccato, come anche gli altri arnesi di ferro che furono con esso in contatto, devono essere arroventati, e così pure gli strumenti coi quali fu ucciso, e, qualora siano di legno, verranno abbruciate.

84. Qualora altri animali siano stati morsicati da un cane rabbioso, o sospetto di rabbia, o da un'altra bestia qualsiasi in eguali condizioni, devono immediatamente isolarsi dai sani, tenersi in osservazione e sottoporsi alla cura di un veterinario, se il proprietario non si risolva a farli uccidere.

I bovi ed ogni altro bestiame da macello non potrà essere venduto che sei mesi dopo l'avvenuta morsicatura.

85. Manifestandosi i primi sintomi della rabbia, questi animali devono tosto uccidersi e sotterrarsi profondamente colla pelle tagliata in vario senso e sotto l'osservanza delle norme e cautele indicate al precedente articolo.

Si distruggeranno col fuoco gli oggetti ed utensili di ogni genere che furono in contatto coll'animale malato, o che si adoperarono per la sua uccisione, quando non sia possibile disinfettarli.

CAPITOLO VII.

DISPOSIZIONI PENALI

86. Le infrazioni alle varie prescrizioni di questo regolamento saranno punite colle pene di polizia stabilite dal codice penale, giusta l'art. 146 della legge comunale e provinciale, da graduarsi a norma della gravità dei casi e delle circostanze, salvo che le medesime siano già punite altrimenti da leggi o regolamenti generali.

87. Per l'accertamento delle contravvenzioni, per la conciliazione e per il procedimento, si osserveranno le prescrizioni degli articoli 147, 148 e 149 della suddetta legge.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA

88. Il presente regolamento avrà pieno vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione.



MUNICIPIO DI SALERNO

REGOLAMENTO

DI

POLIZIA MORTUARIA



SALERNO
TIPOGRAFIA NAZIONALE


—
1887.

Deliberazioni del Consiglio comunale 6 e 10 maggio 1884 n. 67 e 79 e 14 maggio 1886 n. 63.

Idem della Deputazione provinciale 24 luglio 1884 e 29 luglio 1886.

*Visto del Ministero dell' Interno (Div. 5.^a Sez. 2.^a)
20 ottobre 1886.*

(Art. 87 e 138 della legge comunale e provinciale 20 marzo 1865, Allegato A).



CAP. I.

Dichiarazione ed accertamento delle morti.

Art. 1.

Avvenendo la morte di un individuo nel perimetro del Comune, è obbligo delle persone di famiglia, o di chiunque abiti nella casa ove è seguito il decesso, di darne sollecito avviso all'Autorità municipale.

In mancanza di congiunti o di altre persone coabitanti col trapassato, l'obbligo di dare il detto avviso spetta al medico, al chirurgo, alla levatrice, al curato ed a chiunque altro abbia assistito il defunto negli ultimi istanti di sua vita.

Art. 2.

I medici, i chirurghi e le levatrici hanno l'obbligo di notificare i prodotti della concezione, espulsi prima del settimo mese di gravidanza, ed i nati morti dal settimo mese fino al termine della gestazione, indicando nel rapporto approssimativamente l'età di vita intrauterina del feto, il sesso (se riconoscibile), nonché le cause certe o probabili della sua morte e quelle dell'aborto.

Art. 3.

Nei casi di morte repentina, e ove sia mancato all'estinto ogni medica assistenza, si dovrà di tale circostanza fare speciale dichiarazione all'Ufficio municipale dalla persona che ne dà l'avviso.

Art. 4.

Nel caso di reperimento di un cadavere, è obbligo di chiunque ne faccia la scoperta, e degli agenti della forza pubblica in preferenza, i quali abbiano dovuto interessarsene di ufficio, di darne avviso all'Autorità municipale, che curerà di farlo trasportare a domicilio, o, in mancanza, al cimitero nelle camere mortuarie di osservazione.

Art. 5.

Fatta la denuncia, di cui nei precedenti articoli, il Municipio potrà, occorrendo, disporre una visita necroscopica, affidandone l'incarico ad uno o più medici di sua fiducia, allo scopo di fare accertare se la morte è reale od apparente.

Art. 6.

Qualora sianvi ragioni per concepire anche un lontano sospetto che si tratti di un caso di morte apparente, il medico necroscopo non solo non dovrà rilasciare il certificato di accertamento, ma gli corre l'obbligo di servirsi di tutti i mezzi che la scienza prescrive per accertarsi della morte. A tale scopo sarà depositata presso l'Ufficio comunale una cassetta contenente gli apparecchi necessari in simili frangenti.

Art. 7.

Quando dal certificato del medico curante o dall'ispezione del cadavere si potrà sospettare un fatto criminoso nella morte di un individuo, è obbligo del me-

dico necroscopo di darne pronto avviso alla Pretura ed all' Autorità municipale.

Art. 8.

Nel caso che la morte sia effetto di malattia epidemica, contagiosa, di rapida putrefazione del cadavere, e quando per speciali condizioni igieniche il medico necroscopo, nel compiere la visita, giudichi dannoso alla pubblica salute che si lascino trascorrere le 24 o 48 ore volute dalla legge, innanzi di procedere al seppellimento, ne farà speciale rapporto al Sindaco, e questi, udito il parere della Commissione municipale sanitaria, ordinerà il trasporto immediato del cadavere al cimitero, e farà praticare tutte le necessarie misure d'isolamento e disinfezione, nell'interesse della pubblica salute.

Art. 9.

Quando la morte sia avvenuta in un ospedale od altro pubblico stabilimento, potranno le attribuzioni del medico necroscopo essere delegate ad uno dei medici dello stabilimento stesso.

Art. 10.

Allorchè la morte sia avvenuta in una delle frazioni più lontane del Comune, nella quale risieda un medico condotto, a quest'ultimo potrà essere affidato l'incarico dell'accertamento di tale morte.

Art. 11.

Le spese occorrenti per le visite necroscopiche saranno a carico del Municipio.

CAP. II.

Custodia dei cadaveri, autopsie ed imbalsamazione.

Art. 12.

Il volto del cadavere dev' essere lasciato scoperto, ed è vietato chiuderne la bocca e le nari con sostanze qualsivogliano, e ligarne o fasciarne le mani ed i piedi.

Art. 13.

Non è lecito, prima che siano trascorse ore 24 dalla morte nei casi ordinari, ed ore 48 nei casi di morte istantanea, applicare o far applicare materia plastica, o la così detta maschera, sul volto della persona creduta estinta, per ritrarne la immagine.

Art. 14.

Nessuna autopsia, imbalsamazione od altra qualsiasi operazione sui cadaveri potrà essere eseguita prima che siano trascorse le ore 24 o le 48 stabilite dalla legge.

Art. 15.

Non è permesso di procedere alla autopsia, all'imbalsamazione, o ad altra operazione sui cadaveri, senza averne prima riportata licenza dal Sindaco, salvo il caso in cui l'autopsia sia ordinata dall'autorità giudiziaria.

Art. 16.

Le autopsie saranno eseguite in apposita sala fatta costruire dal Municipio nel cimitero, corredata di tavolo anatomico in marmo, di acqua in gran copia e di tutto il rimanente apparato indispensabile in simili circostanze.

Art. 17.

Il permesso per procedere alla autopsia di un cadavere vien rilasciato dal Sindaco sopra richiesta scritta dei parenti del defunto, i quali indicheranno pure il medico o chirurgo che sarà per eseguire la detta autopsia, e lo scopo per cui si vuol praticare.

Se la richiesta è fatta da qualche sanitario nell'interesse della scienza, è necessario il consenso dei parenti del defunto.

CAP. III.

Trasporto dei cadaveri.

Art. 18.

Il trasporto dei cadaveri dalla loro abitazione al cimitero dovrà esser fatto in modo da assicurare il ritorno alla vita, in caso di morte apparente.

Art. 19.

I cadaveri dei poveri e degli altri individui morti negli ospedali, prigioni, asili di mendicizia, ospizi di trovatelli ecc. dovranno essere trasportati in apposito carro comune, sempre quando il trasporto sia fatto a spese esclusive del Municipio.

Art. 20.

I cadaveri degli individui morti per malattie epidemiche e contagiose dovranno essere trasportati senza corteggio funebre; e tale trasporto dovrà essere fatto direttamente dal domicilio al cimitero, per le vie più brevi e meno affollate, ed in carri o bare prima e dopo disinfettati.

Art. 21.

È vietato espressamente esporre nelle chiese morti per malattie epidemiche e contagiose.

Art. 22.

I morti per malattia ordinaria non dovranno rimanere nelle chiese oltre il tempo strettamente necessario al compimento delle funzioni religiose; ma, qualora detti cadaveri si trovassero in istato d'incipiente putrefazione, dovranno essere trasportati direttamente al cimitero.

Art. 23.

Non è permesso in alcun modo ai carri funebri di fermarsi per via, anche per brevi momenti, se non dove e quando lo esigano le ragioni del servizio.

Art. 24.

È proibito d'interrompere o disturbare l'andamento dei convogli funebri, con veicoli, cavalli ed in qualunque altro modo.

CAP. IV.

Incassamento dei cadaveri.

Art. 25.

Le casse mortuarie, ove se ne voglia fare uso, dovranno essere costruite in modo che soddisfino alle norme di decenza, e non possano impedire la possibile manifestazione della vita. È ammesso l'uso delle casse di piombo o di zinco, e di quelle di legno foderate con lamine di detti metalli, purchè siano bucate.

Art. 26.

Non è permesso chiudere nella cassa il cadavere innanzi che siano trascorse ore 24 dalla morte nei casi ordinari, e 48 in quelli di morte subitanea.

Art. 27.

Prima che i cadaveri siano chiusi nelle casse, devono essere decentemente vestiti od avvolti in pannolini, in modo che, dal viso e dalle mani in fuori, niuna parte del corpo rimanga scoperta.

Art. 28.

La chiusura delle casse, ove se ne voglia fare uso, sarà sempre eseguita nell'interno dei cimiteri dai becchini comunali, i quali, sia per questa operazione, come per quella di scavamento e riempimento delle fosse nel campo comune, non hanno diritto a pretendere dai privati alcuno speciale compenso.

Saranno forniti di un distintivo esterno assegnato dal Sindaco.

CAP. V.

Inumazioni, esumazioni e camere mortuarie.

Art. 29.

Nessuna inumazione potrà aver luogo, in qualunque tempo e per qualsiasi causa, se non in seguito ad ordine del Sindaco.

Art. 30.

Non si può dar sepoltura ad un cadavere prima che siano trascorse 24 ore dalla morte e 48 se questa fu improvvisa. In ogni caso si avrà anche riguardo alle leggi che vietano di seppellire i sospetti di morte violenta, se non dopo che il magistrato avrà eseguiti gli atti che gl' incombono.

Art. 31.

Tutti coloro che son giudicati morti, e che per una ragione qualsiasi non abbiano potuto rimanere esposti nel loro domicilio per 24 o per 48 ore dopo l'avve-

nuto decesso, prima di essere interrati dovranno restare, per tutto il tempo prescritto dalla legge, nelle camere mortuarie, costrutte nel cimitero a cura del Municipio, e fornite dei mezzi di sorveglianza e di soccorso voluti dalla scienza.

Art. 32.

L'area del cimitero comunale sarà divisa in cinque spazi distinti, uno dei quali destinato alla inumazione dei bambini e fanciulli di età minore di sette anni; l'altro per l'inumazione delle persone adulte; il terzo per le sepolture private, il cui suolo potrà essere acquistato da ogni singola famiglia, mediante il pagamento delle tasse stabilite nella tariffa annessa al presente regolamento; il quarto alla inumazione dei morti per malattie epidemiche e contagiose. Il quinto poi consisterà in un piccolo spazio riservato alla inumazione degli acattolici.

Art. 33.

La misura e direzione delle fosse si otterrà delineandole sul terreno per mezzo di un telaio di ferro avente le dimensioni prescritte per le fosse medesime. Un telaio più piccolo servirà per il delineamento di quelle destinate alla tumulazione dei fanciulli.

Le fosse avranno la larghezza di 80 centimetri, la profondità di un metro e mezzo a due e la lunghezza di metri due e 50 centimetri. La distanza tra una fossa e l'altra sarà di cent. 40 da ogni lato.

Ogni fossa dovrà essere distinta con numeri in ordine progressivo, segnati su mattoni verniciati; come pure dovranno essere numerate in numero progressivo le file delle fosse. Le file segnate coi numeri impari si chiameranno *impari*, e *pari* quelle segnate coi numeri pari.

I numeri di cui sopra saranno acquistati, posti in opera e mantenuti a spesa esclusiva del Municipio.

Art. 34.

Il tracciamento, l'escavazione, il riempimento delle fosse, l'interramento dei cadaveri e il loro deposito nelle tombe, sono fatti dai seppellitori, sotto la direzione del custode.

Art. 35.

Ciascun cadavere sarà deposto nella sua fossa con decenza, rispetto e precauzione. Appena collocato il cadavere nella fossa, si dovrà tosto riempirla di terreno, e come questo si andrà gettando sarà compresso strato per strato: con la terra sopravvanzata si formerà sopra tutta la superficie della fossa un rialto, che dovrà essere in pendenza verso i quattro lati pel necessario scolo delle acque pluviali.

Art. 36.

È proibito riporre in una medesima fossa più di un cadavere. Sono eccettuati i casi di neonati gemelli, rinchiusi in una sola cassa, e di un feto o bambino morto contemporaneamente alla madre e rinchiuso con essa in una cassa sola.

Art. 37.

Sopra le fosse comuni non è lecito erigere monumenti: è solo permesso collocarvi verticalmente lapidi o croci in marmo od in ferro, sulle quali si potranno apporre iscrizioni approvate dall'Autorità municipale.

Art. 38.

Nella rinnovazione delle fosse, le croci e le piccole lapidi da rimuoversi, se non saranno nel termine di un mese, dall'avviso pubblicato dal Sindaco, domandate e ritirate da coloro che vi hanno diritto, rimarranno in potere del Municipio.

Art. 39.

Le sepolture private possono destinarsi ad uso di famiglia, ovvero di una sola persona. Le prime vanno sempre concesse a perpetuità, con l'obbligo di pagare l'intero prezzo del suolo, di cui si acquista la proprietà assoluta; e le seconde possono concedersi o in proprietà mediante pagamento del prezzo del suolo, giusta la tariffa, o per temporanea occupazione non eccedente il decennio, col pagamento della metà del prezzo stabilito nella tariffa suddetta.

Art. 40.

Le sepolture private a perpetuità saranno tutte in muratura: le temporanee a sterro.

Art. 41.

Le concessioni temporanee allo spirare del decennio sono rinnovabili, mediante il pagamento della somma fissata per la primitiva concessione.

Art. 42.

Le spese occorrenti pei necessari lavori, in caso di rovina di un tumulo o di una murazione, sono a carico dei proprietari delle private sepolture.

Art. 43.

Terminato il turno di seppellimento nei diversi spazi che compongono il cimitero, le ossa, non richieste dagli interessati nel termine legale, saranno raccolte e riposte nell'ossario comune.

Art. 44.

Non potrà aprirsi alcuna tomba murata o sepoltura per deporvi nuovi cadaveri, se non sarà stato fatto

sgombrare il cimitero dalle persone che vi si trovassero, chiudendosi le porte.

Art. 45.

Per evitare le conseguenze delle emanazioni che sollevansi dalle sepolture, appena scoverchiate, dovrà accendersi un vivo fuoco, con piante possibilmente resinose, attorno alla loro apertura, e praticare, prima e durante l'operazione, delle larghe disinfezioni con soluzioni di acido fenico; si calerà quindi al fondo della sepoltura un lume attaccato ad una corda, ed in caso che non vi rimanga acceso sarà vietato ai seppellitori di scendere nella tomba, finchè, ripetuto dopo qualche tempo l'esperimento, si possa acquistare la certezza che non vi faccia difetto l'aria respirabile.

Art. 46.

Deposta la cassa contenente il cadavere nella tomba, questa verrà immediatamente e regolarmente chiusa.

Art. 47.

Le casse o parte di esse, ed altri oggetti che man mano si ritrovassero, così nelle esumazioni come nella rinnovazione delle fosse, dovranno essere immediatamente abbruciate sul luogo.

CAP. VI.

Polizia del cimitero.

Art. 48.

Il Sindaco con speciale ordinanza stabilirà l'orario dell'apertura del cimitero al pubblico.

Art. 49.

È proibito l'ingresso nel cimitero comunale ai ragazzi che non siano sotto la custodia di persona adulta.

Art. 50.

È espressamente vietato introdurre nel recinto del cimitero animali di qualunque specie.

Art. 51.

Le erbe, che crescono spontanee su tutta la superficie del cimitero, dovranno di tanto in tanto essere tagliate ed abbruciate nel recinto di esso.

Art. 52.

Le strade interne del cimitero, egualmente che i viali e gl'interstizi che separano le sepolture, sia comuni come particolari, dovranno mantenersi costantemente sgombri dall'erba; e di continuo si dovrà curare la più scrupolosa raccolta delle ossa che potessero trovarsi alla superficie del terreno del cimitero, l'area del quale sarà tenuta costantemente con la massima decenza e nettezza.

Art. 53.

Chiunque recherà guasti o sfregio di sorta al muro di cinta, alle croci, alle lapidi, ai monumenti ed a tutto quanto esiste nel cimitero, sarà punito a norma delle vigenti leggi e regolamenti.

CAP. VII.

Custode del cimitero.

Art. 54.

Il custode, dipendente dal Municipio, oltre a curare la esecuzione del presente regolamento per la parte

che riguarda il servizio di nettezza e la conservazione di quanto trovasi nel recinto del cimitero, è depositario delle porte d'ingresso dei locali ivi esistenti.

Art. 55.

Arrivati i cadaveri al cimitero, saranno dal custode ricevuti, ed alla sua presenza i seppellitori li rileveranno dal carro o dalla bara.

Art. 56.

Il custode verificherà se il permesso della sepoltura, che gli consegnerà il conduttore dei cadaveri, sia in corrispondenza con quello che gli è stato trasmesso nella nota giornaliera dell'Ufficio municipale. Annoterà tosto sopra ciascun permesso tutte le indicazioni relative alla sepoltura privata, fosso, o tumolo in cui il cadavere sarà interrato o murato.

Art. 57.

Riconoscendo qualche differenza tra il permesso consegnatogli dal conduttore del cadavere e quello trasmessogli dall'Ufficio comunale, il custode deve renderne immediatamente avvisato il Sindaco.

Art. 58.

Il custode deve sospendere l'interramento dei cadaveri che trovasse oltre il numero dei permessi staccati consegnatigli dal conduttore. Ne avvertirà prontamente il Sindaco ed attenderà i suoi ordini.

Art. 59.

Trovandosi esposto nel perimetro del cimitero od in quelle adiacenze qualche cadavere sì coperto che scoperto, il custode lo farà trasportare nel deposito, e ne darà immediatamente avviso al Sindaco.

Art. 60.

Venendo presentato un cadavere per ordine di qualsivoglia autorità, ma senza il permesso del Municipio, il custode lo farà collocare nel deposito, e ne darà tosto avviso all'Ufficio comunale per gli opportuni provvedimenti.

Art. 61.

Il custode trascriverà giornalmente sopra appositi registri a stampa, in doppio originale, tutte le indicazioni risultanti dal permesso di seppellimento, la data, il modo d'interramento, lo spazio, il numero della fila e fossa, ov'è stato inumato ciascun cadavere. Tali registri, il primo giorno di ogni mese, dovranno da lui essere presentati all'Ufficio municipale, perchè ne sia verificata la regolarità, e dei due esemplari di essi, uno resterà nell'indicato Ufficio, e l'altro gli sarà restituito.

Art. 62.

In ogni bimestre il custode dovrà fare una visita tanto nell'interno del cimitero, quanto attorno ai muri di cinta, per riferire al Sindaco le riparazioni occorrevoli.

Art. 63.

È dovere del custode d'impedire che s'introducano servitù od abusi di qualunque sorta pregiudizievoli al cimitero, sia nell'interno che nell'esterno; nè permetterà che se ne estragga terra, pietre, mattoni, erba, legna, foglie, fiori o qualunque altra cosa inerente al suolo interno del medesimo.

Art. 64.

Il custode invigilerà o farà invigilare che le persone, le quali entrano nel cimitero, si conformino in tutto e per tutto alle prescrizioni del presente regolamento.

Nelle occasioni straordinarie di concorso richiederà al Sindaco l'assistenza di quel numero di guardie municipali che può essere necessario.

CAP. VIII.

Penalità.

Art. 65.

Le contravvenzioni alle disposizioni del presente regolamento saranno punite a norma dell'art. 146 della legge comunale e provinciale del 20 marzo 1865, con le pene di polizia sancite dal codice penale, compresa la confisca delle cose che formano l'oggetto della contravvenzione, o che han servito di strumento per commetterla, e salvo i casi nei quali le contravvenzioni medesime siano altrimenti punite da leggi e regolamenti generali.

Disposizione transitoria.

Art. 66.

Il presente regolamento andrà in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione.

TARIFFA

per concessione di suolo comunale al cimitero.

Un fosso intero. . . .	L. 80,00
Un mezzo fosso	» 40,00
Per ogni metro quadrato	» 40,00



FOGLIO PERIODICO DELLA PREFETTURA

DEL

PRINCIPATO CITERIORE

N.° 12.

Dicembre 1881

Atti del Governo

Modifica alla tabella numero 3, annessa al regolamento 8 Giugno 1865, n. 2321 - pagina 372.

Decreto e Regolamento per la ricerca e la distruzione della fillossera - pag. 374.

Atti della Prefettura

46. Documenti da alligarsi ai mandati di pagamento nel conto 1881 - pag. 385 = 47. Cessazione di sussidii alle scuole serali e festive - pag. 386 = 48. Tassa di bollo. Quietanze sui mandati per somme inferiori a L. 30,00 - pag. 387 = 49. Collegio Convitto Principe di Napoli in Assisi. Fondazione di posti a vantaggio degli Orfani degl' insegnanti elementari - pag. 388 = 50. Contingenti quadrupedi che la Provincia deve somministrare al R. Esercito in caso di mobilitazione nell' anno 1882 - pag. 398 = 51. Polizia rurale - pagina ivi = 52. Emigrazione per l'Oceania - pag. 399 = 53. Emolumenti di Segreteria negli uffici Comunali - pag. 401 = Riassunto del movimento delle Casse di Risparmio negli uffici postali della Provincia di Salerno a tutto il mese di Ottobre 1881 - pag. 408 = Idem al mese di Novembre 1881 - pag. 414 = Stato delle distanze che separano ciascun Comune dal Capoluogo del Mandamento e da quelli ove hanno sede il Tribunale Correzionale e la Corte d' appello - pag. 420 = Documenti Statistici - pag. 519.

ATTI DEL GOVERNO

Il numero 475 (Serie 5.^a) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto :

UMBERTO I.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

Re d' Italia

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell' Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri.

Veduto l'articolo 90 della legge 20 marzo 1865, allegato **A**, col quale è stabilito che ciascun contribuente nel comune potrà aver copia delle deliberazioni mediante pagamento dei relativi diritti fissati con decreto Reale;

Veduto l'articolo 45 del regolamento 8 giugno per la esecuzione di detta legge, con cui si stabilisce la tariffa di tali diritti che gli uffici comunali sono autorizzati a percepire;

Veduta la tabella numero 3 annessa al detto regolamento nella cui intestazione è detto: « Tasse ed emolumenti che i segretari comunali sono autorizzati ad esigere per proprio conto »;

Veduto l'articolo 3 del Regio decreto 13 gennaio 1871, n. 22 (Seria 2.), che manda a pubblicare il regolamento 8 giugno 1865 nella provincia di Roma, nel quale articolo è invece detto che sono riservate ai comuni tutte le tasse ed emolumenti che in ordine alla tabella numero 3 si esigono per la spedizione degli atti;

Ritenuta la convenienza di porre l' intestazione della suaccennata tabella in armonia con gli articoli 90 della legge e 45 del regolamento;

Udito il Consiglio di Stato,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo 1. All' intestazione della tabella numero 3, annessa al regolamento 8 giugno 1865, n. 2321, è sostituita la seguente:

« Elenco descrittivo delle tasse ed emolumenti che

comuni sono autorizzati ad esigere per la spedizione degli atti infradescritti oltre l'importo della carta bollata e del diritto di registro nei casi in cui questi sono prescritti dalla legge ».

Articolo 2. Sono fatti salvi i diritti di quei segretari comunali ai quali al presente o per convenzione speciale, o per consuetudine, sia stata rilasciata dai Consigli comunali l'esigenza per loro conto dei diritti stabiliti dalla tariffa.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 25 ottobre 1884.

UMBERTO

Depretis

Visto, *il Guardasigilli:*

G. Zanardelli

Il Numero 506 (Serie 5.^a) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei Decreti del Regno contiene il seguente decreto :

UMBERTO I.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

Re d'Italia

Visto il Regio Decreto del 31 luglio 1884, n. 380, sui provvedimenti relativi alla fillossera.

Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura Industria e Commercio, d'accordo con quello delle Finanze,

Abbiamo decretato e decretiamo :

È approvato il regolamento annesso al presente Decreto firmato d'ordine Nostro dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei de-

creti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 6 novembre 1881.

UMBERTO

Visto: *il Guardasigilli*
G. Zanardelli

A. Magliani
Berti

REGOLAMENTO per la esecuzione del Regio Decreto 31 luglio 1881, n. 580, che approva il testo unico delle leggi intese ad impedire la diffusione della fillossera.

TITOLO I.

Delegati per la ricerca e la distruzione della fillossera.

Art. 1. L'ufficio di delegato fillosserico non può conferirsi se non a chi, oltre a possedere le cognizioni tecniche, abbia fatta pratica in un vigneto fillosserato.

Art. 2. I delegati fillosserici sono nominati con decreto del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. I decreti sono comunicati al Prefetto della Provincia nella quale il delegato deve esercitare le sue funzioni.

Il Prefetto dà avviso delle nomine ai Sottoprefetti.

Nella Provincia nella quale i delegati sono più d'uno, i Prefetti con speciali decreti, assegnano ad ognuno di esso il territorio nel quale debbono esercitare, rispettivamente, le loro funzioni.

Art. 3. Il Prefetto, appena abbia notizia o indizio intorno alla invasione della fillossera, ordina che il delegato si rechi nel luogo per fare le necessarie indagini.

Per le Provincie dove non esiste uno speciale delegato, il Prefetto comunica, per telegrafo, al Ministero d'Agricoltura quanto gli risulta. Il Ministero provvede nel modo che crede opportuno.

Art. 4. Ad ogni richiesta del Prefetto, i delegati fillosserici visitano la località sospetta, e ne riferiscono immediatamente al Prefetto.

Se il delegato accerta la esistenza della fillossera dovrà

darne immediata comunicazione telegrafica al Ministero od al prefetto, indicando la estensione approssimativa della infezione, quella del vigneto infetto, il nome del proprietario, le condizioni del vigneto ed i metodi di coltivazione.

Art. 5. Mentre il delegato attende le risoluzioni del Ministero dà i necessari provvedimenti per il completo isolamento del focolase d'infezione, ed impedisce l'esportazione di qualsivoglia oggetto.

Art. 6. Con speciale decreto il Ministro d'Agricoltura designa il delegato al quale affida l'applicazione dei provvedimenti giudicati opportuni.

Art. 7. I delegati curano di tenersi in relazione con la Commissione ampelografica, con i Comizi e le Associazioni agrarie, con i Sindaci e con i privati per raccogliere informazioni sullo stato dei vigneti.

Tutte le volte che i delegati stessi si recano in un luogo per ragioni di servizio debbono dare una Conferenza e diffondere, in qualsiasi altro modo, notizie intorno all'argomento della fillossera.

Art. 8. Occorrendo ai delegati di provvedersi di materiale scientifico, debbono prima ottenerne la autorizzazione dal Ministero.

Art. 9. Ai delegati che non siano impiegati dello Stato sono rimborsate le spese di viaggio e le altre indispensabili per la esecuzione dell'incarico, sulla presentazione del conto in doppia copia, con le opportune giustificazioni, firmato da essi.

Nelle spese non sono comprese quelle di vitto e di alloggio. E per il viaggio si conta la distanza più breve tra l'abituale dimora e il luogo delle operazioni.

Art. 10. È in oltre corrisposta ai delegati stessi, ove non sia diversamente disposto con apposito decreto, un'indennità giornaliera di lire 12 durante il tempo delle esplorazioni o visite, quando le visite medesime siano compiute fuori della residenza dei delegati medesimi e al di là di una zona compresa nel raggio di 5 chilometri. Per le esplorazioni e le visite compiute nell'abitato o in una zona compresa nel raggio di 5 chilometri, è invece corrisposta al delegato una indennità giornaliera di lire 8. I delegati incaricati di coadiuvare quello cui sono affidate le operazioni contro

la fillossera hanno diritto ad una indennità di lire 6 al giorno per il tempo in cui prestano l'opera loro.

Art. 11. Ai delegati che siano impiegati dello Stato competono l'indennità di viaggio e di soggiorno a norma dei regolamenti.

Art. 12. Ai delegati incaricati di operazioni contro la fillossera è fatto obbligo di dimorare nel centro abitato più prossimo ai luoghi infetti.

Art. 13. Ad essi delegati è concessa l'indennità di via giornaliera quante volte la distanza della loro dimora, fissata come sopra, dai centri infetti superi i due chilometri.

Raggiunto che i delegati abbiano il centro infetto, le escursioni fatte a scopo di esplorazione nello stesso vigneto, o da vigneto a vigneto; non danno diritto ad indennità.

Se però, compiuta una esplorazione od altra operazione in un centro, occorre ai delegati di trasferirsi ad altro centro distante dal primo più di due chilometri, può essere concessa l'indennità di via.

Art. 14. Alle guardie forestali incaricate del servizio di sorveglianza compete l'indennità di via sulle strade ordinarie, quando per recarsi dalla loro dimora al luogo di sorveglianza abbiano a superare una distanza maggiore di tre chilometri; ma non hanno diritto ad indennità alcuna per le successive escursioni.

L'indennità di via per far ritorno al luogo di dimora è dovuta quando la distanza superi 2 chilometri pei delegati e 3 chilometri per le guardie addette alla sorveglianza dei luoghi infetti.

TITOLO II.

Nomina dei periti e compilazione delle perizie.

Art. 15. Quando il Ministero prescriva la distruzione della zona infetta e di quella di sicurezza, ne dà, mediante apposito decreto, comunicazione al prefetto di provincia ed al delegato per la fillossera.

Il prefetto, entro 24 ore dal momento in cui gli è pervenuto il decreto Ministeriale, invita il presidente della Commissione ampelografica provinciale a designare, entro due giorni la persona esperta, la quale deve, a norma dell'articolo 8 della

legge, intervenire nella compilazione del processo verbale di cui all'articolo stesso.

Contemporaneamente il prefetto sceglie il perito, e per lettera, da recapitarsi col mezzo del sindaco locale, lo propone al proprietario, fissandogli il termine entro il quale deve dichiarare se accetta il perito stesso, o se vuole sceglierne altro.

Art. 16. Trascorso il termine anzidetto, qualora il proprietario non abbia accettato il perito propostogli dal prefetto, e non ne abbia scelto uno per suo conto, il prefetto stesso, entro 24 ore, provvede alla nomina del perito che deve rappresentare il proprietario.

Sia in questo caso che nell'altro in cui il proprietario abbia nominato il suo perito, il prefetto cura che il presidente del Tribunale civile nomini il terzo perito.

Art. 17. Appena abbia notizia delle nomine di cui sopra, il prefetto ne dà comunicazione al delegato fillosserico, il quale, mentre procede alla determinazione dell'area infetta, ed a raccogliere gli elementi per determinare la zona di sicurezza, ed occorrendo quella di difesa, raccoglie pure gli elementi per stabilire la presumibile durata delle viti, la produttività dei vigneti della regione, il valore delle altre piante che si trovano nella zona stessa, il prezzo dei prodotti e tutti gli altri elementi che possono avere relazione con la perizia.

Art. 18. Ricevuta la comunicazione delle nomine dei periti, il delegato nello stesso giorno invita, per atto di usciere, a presentarsi, entro il più breve termine possibile, in un giorno ed ora stabiliti, il proprietario del fondo e la persona designata dal presidente della Commissione ampelografica provinciale per la formazione del processo verbale di cui all'articolo 8 della legge.

Art. 19. Se nel giorno ed ora stabiliti, il proprietario, o un suo rappresentante legalmente autorizzato, non si rende allo invito, si addiène alla compilazione del processo verbale anche in sua assenza.

Art. 20. Il processo verbale deve contenere il nome e cognome del proprietario e dei coloni, se ve ne hanno, la regione in cui trovasi il fondo, il numero di mappa, quello delle viti da distruggere nella zona infetta, e l'indicazione di quante sono infette e quante sane, il numero delle viti esistenti nella zona di sicurezza, gli elementi per fissare la pre-

sumibile durata delle viti, e la proporzione secondo la quale il prodotto andrà diminuendo. Nello stesso processo verbale deve inoltre essere indicato il numero delle altre piante arboree, che si trovassero frammiste alla vite, e deve esserne fatta la classificazione per età e per specie, ed indicato lo stato di vegetazione; devono inoltre essere indicati i prodotti erbacei, dei quali fosse dal delegato fillosserico reputata necessaria la immediata distruzione. Il processo verbale deve contenere parimenti le osservazioni che l'esperto stimasse opportuno di fare intorno alle enunciazioni del delegato, quante volte l'esperto medesimo ne facesse domanda.

Art. 21. Del processo verbale, firmato dai presenti, sono fatti tre esemplari di cui uno su carta bollata da lira una, che rimane come originale presso l'ufficio; degli altri due esemplari uno è consegnato immediatamente al proprietario, se è presente, facendone annotazione nel processo verbale, l'altro è consegnato al perito contro ricevuta da apporsi in fine del processo verbale stesso.

Nel caso in cui il proprietario non sia presente, il delegato possibilmente nel giorno stesso in cui il processo verbale è compilato, cura che gliene sia fatta notificazione per mezzo d'usciera.

Art. 22. Entro 24 ore dalla compilazione del processo verbale, se presente, o dalla notificazione, se assente, il proprietario può presentare al delegato il ricorso previsto dal secondo comma dell'articolo 8 della legge; ricorso che sarà dal delegato stesso, colle proprie osservazioni, immediatamente trasmesso al Ministero.

Le decisioni del Ministero sono comunicate al proprietario per mezzo del delegato, ed ove esse modificchino le basi da costui fissate, sono contemporaneamente comunicate anche al perito o periti per norma della compilazione della perizia.

Art. 23. Il perito o periti, assumendo l'incarico della perizia, devono dichiarare entro quanti giorni la eseguiranno. Di ciò sarà presa nota nel processo verbale originale, che rimane presso l'ufficio, secondo l'articolo 21 di questo regolamento.

La perizia deve contenere:

- a) Le indicazioni raccolte nel processo verbale di cui agli articoli 18 e 20 del presente regolamento;
- b) La liquidazione delle indennità al proprietario fatta

sulle basi stabilite dall' articolo 8 del testo unico delle leggi sulla fillossera;

c) Il numero delle rate annuali in cui le predette indennità sono ripartite, e altresì, l' ammontare di ognuna di esse in retazione alla diminuzione del prodotto;

d) Il valore dei prodotti erbacei dei quali fosse disposta l' immediata distruzione.

Nella primavera successiva al tempo in cui furono eseguite le iniezioni e le altre opere di distruzione, o più tardi, se sia riconosciuto necessario, si procederà alla compilazione di novelle perizie, per accertare se e quali danni siano stati arrecati alle piante arboree che erano frammiste alle viti, e determinare la entità dei danni stessi, fatta deduzione dell' utile ricavato dalle altre coltivazioni che fossero state permesse sul terreno.

Art. 24. Nello stesso giorno, o al più tardi quello successivo, il perito o i periti debbono accedere nel fondo e procedere d' urgenza a raccogliere gli elementi per formulare la perizia.

Art. 25. Il delegato deve curare che i periti non pongano indugio nel fare la perizia, e, ricevuto l' avviso che è stata fatta, dà mano ai lavori di distruzione.

Art. 26. Il perito o i periti, entro i termini prescritti devono consegnare al delegato la perizia in tre copie, una in carta bollata e due in carta libera, e ne ritirano ricevuta.

Art. 27. Il delegato esamina se il perito od i periti hanno tenuto conto delle indicazioni fornite col processo verbale, o delle decisioni del Ministero, se vi fu ricorso.

Esamina anche la perizia rispetto alle convenienze economiche, con la guida delle informazioni assunte, e ne invia due copie, entro due giorni dalla consegna, al prefetto, con le sue osservazioni.

Art. 28. Il prefetto appena riceve la perizia la sottopone alla Deputazione provinciale per le sue osservazioni; dopo di che invia al Ministero una delle due copie pervenutegli, col voto della Deputazione suddetta e col parere del delegato.

Art. 29. Se il Ministero accetta la perizia, ne dà avviso al prefetto perchè la partecipi al proprietario, con invito di dichiarare se intende di accettarla. Se il proprietario accetta la perizia, gli sarà pagata la somma nella perizia stessa sta-

bilita secondo quanto è prescritto agli articoli 35 e 36 del presente regolamento.

Art. 30. Se entro 40 giorni il proprietario non accetta la perizia stessa è dal delegato depositata alla cancelleria della Pretura locale, e del deposito è dato, per atto di usciere, avviso al proprietario.

Da cotesta notificazione decorrono i 30 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria ai termini dell'articolo 7 della legge.

Art. 31. Se il Ministero non accetta la perizia, il prefetto, appena ne riceve comunicazione, fa depositare l'originale della medesima come all'articolo precedente e notifica al proprietario il deposito fatto per gli ulteriori procedimenti.

Art. 32. Nel caso invece che la perizia sia depositata dal proprietario, e ne sia notificato al prefetto il deposito, od anche gli sia notificata la perizia, il prefetto stesso provvede perchè la Deputazione provinciale si pronunzi d'urgenza sulla accettabilità o no di essa, ed immediatamente comunica al Ministero il risultato: deve però sempre telegraficamente partecipargli l'avvenuta notificazione da parte del proprietario.

Art. 33. Se la perizia notificata dal proprietario è accettata dal Ministero, il prefetto gliene dà avviso; se non è accettata, il prefetto stesso, per atto d'uscieri, entro trenta giorni dalla notificazione, dichiara di sperimentare la propria azione innanzi l'autorità giudiziaria, a senso dell'art. 7 della legge.

Art. 34. Quando l'entità delle viti e di altre piante da distruggere sia tale che presumibilmente l'indennità al proprietario non superi le lire 100, il delegato, nel compilare il processo verbale di cui all'art. 19; propone al proprietario stesso d'intendersi direttamente sull'ammontare dell'indennità senza bisogno di far ricorso al giudizio peritale.

Se la proposta viene accettata, si stabilisce d'accordo la somma, e l'accordo delle parti si fa risultare dal processo verbale. Anche in questo caso è riservata l'approvazione del Ministero di Agricoltura; ed ove l'approvazione stessa non venisse data, si procede alla compilazione della perizia a norma degli articoli precedenti.

TITOLO III.

Indennità ai proprietari.

Art. 35. Il pagamento delle indennità ai proprietari si fa dal Ministero di Agricoltura ordinariamente a rate annuali pei terreni coltivati esclusivamente a vigna, e la rata corrisponde alla parte di prodotto che, a norma di quanto è fissato nella perizia, presumibilmente è andata perduta colla distruzione.

Potrà tuttavia, dietro avviso favorevole della Deputazione provinciale, pagarsi dal Ministero al proprietario l'intera indennità in una sola volta, con questo però, che dalla somma stabilita sieno dedotti gl'interessi composti alla ragione del 5 per cento, tenuto conto del numero d'anni e delle rate annuali prestabilite nella perizia.

Art. 36. Nei terreni coltivati esclusivamente a vigneto, se prima che sia spirato il periodo di tempo indicato nel processo verbale, di cui all'articolo 21, viene permessa una coltura, sarà tenuto conto del pagamento delle rate annuali, di cui all'articolo precedente, del valore che presumibilmente potrà ricavarsi dalla coltura consentita.

TITOLO IV.

Spese per le ispezioni e le distruzioni.

Art. 37. I fondi per provvedere alle spese di distruzione della fillossera sono forniti dal Ministero di Agricoltura con mandati di anticipazione a favore del prefetto o sottoprefetto, salvo il rimborso da parte della provincia delle quote che stanno a suo carico.

Art. 38. Il prefetto o sottoprefetto mensilmente, od anche ogni 15 giorni, secondo la richiesta del Ministero, trasmette i resiconti giusta le vigenti norme di contabilità generale.

Sui resiconti il Ministero procede al riparto della spesa, che viene comunicato ai Prefetti per il versamento della quota spettante alla provincia.

Art. 39. Il prefetto o il sottoprefetto fornisce al delegato i fondi mano mano che ne fa richiesta; il delegato trasmette al prefetto o sottoprefetto stesso periodicamente il proprio rese-

conto, in semplice esemplare, coi documenti giustificativi, e questo reseconto è allegato all'altro che il prefetto o sottoprefetto presenta al Ministero in conformità all'articolo precedente.

Art. 40. Il delegato deve tenere distinte le spese che si riferiscono alla distruzione od ai metodi curativi, da quelle che si riferiscono alle ispezioni, agli studi ed alle visite.

Sono da considerarsi spese di ispezione tutte quelle che si fanno sino a che non sia accertata la presenza della fillossera in una determinata zona.

Costituiscono l'altra categoria le spese per la determinazione della zona od area infetta e di quella di sicurezza, per i metodi distruttivi o curativi nelle aree stesse.

Art. 41. Sono a carico dello Stato.

a) Gli stipendi, i compensi, le diarie e le indennità di trasferta ai delegati fillosserici, semprechè essi contemporaneamente attendano al lavoro di distruzione e di esplorazioni o a studi;

b) Le spese di amministrazione, come affitto di locali, provviste di oggetti di cancelleria, posta e telegrammi.

c) Le spese per acquisto di materiale d'ogni sorta, salvo le eccezioni di cui all'articolo seguente.

Art. 42. Le spese per acquisti di oggetti di facile consumo o rottura, come anche di quelli che non sono suscettibili di riparazioni od il cui prezzo non supera le lire due, sono da considerarsi come spese dipendenti dalla distruzione, e quindi da imputarsi metà a carico del Governo e metà a carico della provincia.

Lo stesso deve farsi per le spese di riparazione al materiale in genere.

Art. 43. Del materiale che viene acquistato, secondo il comma c dell'articolo 41 e di quello che viene consegnato agli uffici di delegazione, è redatto a cura del delegato, apposito inventario; il delegato stesso deve tenerlo costantemente in giorno, e deve trasmettere mensilmente al Ministero il movimento di carico e scarico secondo apposito modello.

Art. 44. Il prefetto, appena riceve la tabella di riparto delle spese che stanno per metà a carico della provincia, provvede perchè la Deputazione provinciale emette mandato di pagamento a favore del tesoriere erariale. Le quietanze dei versamenti fatti in Tesoreria sono, di volta in volta, trasmesse

al Ministero d'Agricoltura, che ne dà comunicazione alla Corte dei conti.

Art. 45. Quando coi versamenti in Tesoreria la provincia abbia raggiunto il massimo della spesa che ai termini dell'articolo 9 della legge sta annualmente a suo carico, il prefetto deve darne comunicazione al Ministero, allegando alla dichiarazione i documenti comprovanti la parte d'imposta governativa diretta che essa paga.

TITOLO V.

Permesse d'introduzione di concimi e di vegetati.

Art. 46. Con decreto del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, inserito nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e nel *Bollettino di notizie agrarie*, vengono indicate, ove ne sia il caso, le località d'onde possono importarsi le vinacce, le sanse e le foglie di gelso di cui ai comma *a) b)* dell'articolo 3 della legge, le dogane dalle quali può essere fatta la introduzione, e sono nel decreto stesso pure indicate le cautele che debbono accompagnare la introduzione stessa.

Art. 47. Le concessioni per le introduzioni di vegetali per uso di pubblici Istituti sono date volta per volta dal Ministero di Agricoltura, accompagnandole dalle norme da seguire per l'introduzione stessa.

TITOLO VI.

Commissione per la fillossera.

Art. 48. È confermata la istituzione, presso il Ministero d'Agricoltura, di una Commissione consultiva per i provvedimenti intesi ad impedire la diffusione della fillossera.

Art. 49. La detta Commissione si compone di quel numero di membri che è fissato per decreto Ministeriale. I com-

ponenti di essa sono scelti fra distinti naturalisti, viticoltori ed enologi.

Fanno inoltre sempre parte della Commissione il direttore dell'Agricoltura presso il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, il direttore della Stazione di entomologia agraria, il direttore del Laboratorio di botanica crittogamica ed il presidente del Comitato centrale ampelografico.

Il Ministero di Agricoltura designa annualmente il presidente ed il vice-presidente, e sceglie fra i funzionari del Ministero il segretario della Commissione stessa.

Art. 50. La Commissione è radunata dal Ministro di Agricoltura una volta all'anno in seduta ordinaria; in seduta straordinaria tutte le volte che il Ministro ne riconosce il bisogno.

Un Comitato scelto nel seno della Commissione coadiuva il Ministero per l'applicazione della legge.

Monza, 6 novembre 1881.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio

D. Berti

ATTI DELLA PREFETTURA

Circolare N.° 46.

*Documenti da alligarsi ai mandati di pagamento
nel conto 1881.*

DIV. RAG.^a — Prot. N.° 25580. *Salerno 2 Dicembre 1881.*

Con le circolari 4 Ottobre 1879 N. 17922, e 1.° Giugno 1880 N. 40763 questa Prefettura richiamava, fra l'altro, le comunali amministrazioni a provvedere perchè le spese che si facevano nell'interesse del Municipio, fossero documentate in conformità delle vigenti leggi e delle istruzioni Superiormente dettate. Tali raccomandazioni però non sono state secondate e la massima parte dei Comuni hanno seguito l'antico sistema, cioè di giustificare i pagamenti con i soli mandati quitanzati. Il Consiglio di Prefettura, nella discussione dei conti consuntivi, con rincrescimento ha dovuto ciò constatare, e per questa ultima volta ha creduto di mettere in avvertenza le Amministrazioni Comunali che nel conto del 1881, non saranno ammesse spese se non saranno pienamente giustificate.

Il sottoscritto adunque stima da sua parte necessario di richiamare la S. V. a provvedere perchè le spese che si riferiscono ad opere pubbliche specialmente, siano nel conto del 1881 giustificate mettendosi a corredo del primo mandato la copia del contratto di appalto, se l'opera supera le lire 500, e se, per effetto del disposto con l'art. 128 della legge Comunale si è ottenuto la dispensa dell'appalto, è necessario che al mandato di pagamento sia alligata la deliberazione del Consiglio Comunale, corredata del visto e dei documenti che giustificano la spesa unitamente al progetto d'arte convenevolmente approvato. Ed a questo proposito è uopo dichiarare che la Prefettura terrà fatta in frode alla legge comunale ed alle disposizioni di contabilità qualunque spesa per opere pubbliche, la quale in complesso ecceda la somma di lire 500, tuttochè sia stata soddisfatta con mandati portanti somma minore a tale cifra e gravata sopra dei diversi articoli del bilancio.

È anche necessario richiamare, per l'ultima volta, in osservanza la circolare del Ministero dell' interno del 15 dicembre 1875 sui documenti da alligarsi ai mandati di pagamento che si traggono sugli articoli ammessi in via approssimativa sul bilancio comunale, per i quali, come fu precedentemente detto, occorre la nota dettagliata delle spese firmata dai fornitori e la deliberazione della G. Municipale, resa esecutoria dalla Autorità Governativa.

Tali avvertenze, unitamente a quelle contenute nella circolare del 4 Ottobre 1879 ed alle altre commentate di sopra fanno sperare di avere i conti del 1881 meglio redatti e giustificati di quelli del 1880; ed il sottoscritto si rivolge all'oggetto particolarmente ai signori Segretarii Comunali, ai quali più direttamente incombe l'obbligo della regolarità dei lavori di Segreteria.

Il Prefetto
Galletti

Ai Signori Sindaci della Provincia

Circolare N. 47.

Cessazione di sussidii alle scuole serali e festive.

CONS. SCOLAS. — Prot. N.° 23. *Salerno 5 Dicembre 1884.*

Le scuole serali e festive per gli adulti, non avendo arrecato quei frutti che se ne poteva aspettare, e dovendo essere sostituite da scuole popolari di complemento, S. E. il Ministro della Pubblica Istruzione con Circolare del 28 Novembre p.° p.° N.° 662 ha dichiarato che per l'anno scolastico ora incominciato non saranno più pagati sussidii, per questo titolo, agli insegnanti ed ai Comuni.

Ciò partecipo a' Signori Sindaci della Provincia per loro opportuna intelligenza.

Per il Prefetto Presidente
Carosio

Ai Signori Sindaci della Provincia

Circolare N.° 48.*Tassa di bollo.**Quietanze sui mandati per somme inferiori a L. 50,00.*DIV. RAG.^a — Prot. N.° 26239. *Salerno 10 Dicembre 1884.*

La Corte di Cassazione di Roma con sentenza 25 aprile spirante anno, confermò il principio che sieno esenti dalla tassa di bollo le quietanze rilasciate sui mandati emessi dalle Amministrazioni comunali e da altri Corpi Morali, per somme non superiori a lire 30,00, principio già proclamato con precedente sentenza del 29 maggio 1880.

In vista della costante giurisprudenza della prefata Corte, il Ministero delle Finanze, con recente disposizione, ha creduto abrogare la Circolare 10 marzo u. s. Numeri 26740-3940, con la quale, non accettando il principio suddetto, inculcava agli Uffici Finanziarii di continuare nella interpretazione sinora data alle disposizioni legislative vigente sul proposito.

Pertanto si avverte che d'ora innanzi i mandati degli accennati Enti Morali, per somme inferiori a lire 30,00, sono esenti, non solo dalla tassa di bollo di centesimi 50, ma pure da quella di quietanza di centesimi 5.

S'interessa la cortesia dei signori Sindaci portare a conoscenza delle Amministrazioni delle Opere Pie esistenti nel rispettivo territorio comunale, il contenuto della presente.

Il Prefetto
Galletti

*Ai Signori Sindaci della Provincia e per
comunicazione ai Signori Sotto Prefetti*

Circolare N.° 49.

*Collegio Convitto Principe di Napoli in Assisi.
Fondazione di posti a vantaggio degli Orfani
degli insegnanti elementari.*

CONS. SCOLAS. — N.° 24. *Salerno 12 Dicembre 1881.*

Chiamo l'attenzione dei Signori Sindaci e Presidenti delle Congregazioni di Carità della Provincia sul nuovo Regolamento organico del Collegio Convitto Principe di Napoli in Assisi, che fa seguito alla presente. Trattasi di una Istituzione che è tutta a beneficio della numerosa e benemerita classe dei maestri elementari, e per assicurare le sorti è d'uopo che vi concorrano anche i Consigli municipali delle più popolose città e gli altri corpi morali, istituendo posti a vantaggio degli orfani degli insegnanti, non essendo sufficienti a soddisfare le domande presentate al Ministero quelli fondati dal Governo.

Dei settantasette giovani che oggi si trovano in quel Collegio Nazionale, quaranta sono orfani e gli altri appartengono a modeste famiglie di maestri elementari; e tutti questi giovanetti, mercè le nuove riforme, dopo un decennio di studii saranno in grado di procurarsi un decoroso collocamento.

Già le provincie di Perugia, Ancona, Cuneo, Mantova, Milano, Siena e Catanzaro, e i comuni di Bologna, Perugia, Roma e Bertinoro, fondando posti in quel Convitto, han dato l'esempio del modo come venire in aiuto alle famiglie dei maestri elementari, senza che queste si trovino nella necessità di domandare annui sussidii.

I Municipii dei più grossi Comuni e le Congregazioni di Carità della provincia di Salerno vogliano anche essi, in questa circostanza, secondare il Governo, il quale sente il debito suo di venire in aiuto dei maestri elementari e d'incoraggiarli nella difficile ma pur nobile missione ad essi affidata.

*Il Prefetto Presidente
Galletti*

Ai Signori Sindaci e Presidenti delle Congregazioni di Carità della Provincia

*REGIO DECRETO che approva il regolamento organico
del collegio convitto Principe di Napoli in Assisi*

20 agosto 1881

UMBERTO I.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
Re d' Italia

Veduto il regio decreto 18 febbraio 1875, n. 2388 (serie 2.^a), col quale il collegio convitto di Assisi per i figliuoli degli insegnanti, è eretto in ente morale, ed è dichiarato pubblico istituto educativo dipendente dal Ministero della istruzione pubblica;

Riconosciuta la necessità di stabilire, giusto il disposto degli articoli 6 e 7 del citato decreto, con un regolamento organico gli insegnamenti da darsi le norme per l'amministrazione ed il ruolo del personale;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il collegio *Principe di Napoli* in Assisi, sarà retto dal regolamento organico annesso al presente decreto, firmato d'ordine nostro dal ministro della pubblica istruzione.

Art. 2.

Le disposizioni che importano spese non contemplate ancora nel bilancio, non saranno poste in vigore che dopo ammessi i relativi stanziamenti, tutte le altre avranno effetto dal 1.^o del prossimo mese di ottobre.

Art. 3.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie allo stesso regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo

dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 20 agosto 1881.

UMBERTO

Registrato alla Corte dei conti

Addì 30 settembre 1881

Reg. 116 Atti del Governo a f. 55

Paladini

(Luogo del Sigillo)

V. Il Guardasigilli

G. Zanardelli

Baccelli

REGOLAMENTO ORGANICO

DEL COLLEGIO CONVITTO

PRINCIPE DI NAPOLI

in Assisi

—
Art. 1.

Istruzione

Il collegio convitto *Principe di Napoli* ha per iscopo la educazione morale e fisica dei figli degli insegnanti italiani.

Art. 2.

Insegnamenti

Gli studi che potranno compiere i giovanetti ammessi in questo istituto governativo, sono divisi in tre classi da percorrersi in dieci anni.

Gli studi elementari comprenderanno tutte le materie pre-

scritte dai regolamenti in vigore; saranno distinti in quattro classi da compiersi in cinque anni.

Gli studi tecnici si compiranno in un corso triennale di scuola tecnica, seguendo i programmi vigenti ma non la distribuzione delle materie, la quale sarà con l'orario accresciuta o modificata secondo lo scopo dell'istituto.

Questo corso abiliterà i giovani a dare gli esami in conformità dei programmi governativi ed a conseguire la licenza tecnica, se vogliono altrove, e coi loro mezzi, percorrere i corsi dell'istituto tecnico.

Gli studi tecnici complementari e speciali saranno una continuazione degli studi tecnici, sui programmi dell'istituto, con l'aggiunta degli insegnamenti della pedagogia teorica e pratica, dell'agronomia, della stenografia e della telegrafia.

Questo corso di studi durerà due anni ed abiliterà i giovani all'insegnamento elementare, e darà loro tutti quei diritti che vengono a coloro che hanno percorso il primo biennio comune di un regio istituto tecnico.

Art. 3.

L'anno scolastico di questo collegio dovrà constare di 250 giorni di lezioni.

Art. 4.

Per qualche ora del giorno, tutti i giovanetti dai 12 anni in poi, saranno avviati ed istruiti nell'arte tipografica, in maniera che a corsi compiuti, potranno essere valenti compositori tipografici.

Art. 5.

Un' apposta tabella, annessa a questo regolamento, indicherà le varie materie d'insegnamento ed il personale dirigente, insegnante ed amministrativo del collegio.

Art. 6.

Alunni

Potranno essere ammessi al collegio convitto i figli degli insegnanti pubblici, principalmente elementari, che sieno no-

minati ad uno dei posti fondati dal Ministero della pubblica istruzione, dalle provincie, dai municipi, dai corpi morali, dai privati benefattori, ed in seguito dallo stesso collegio sui fondi di economia o sulle rendite delle offerte, e coloro che dichiareranno di sottoporsi al pagamento di una retta annua di lire *cinquecento*, pagabile a trimestri anticipati.

Art. 7.

Per essere ammesso, occorre :

a) essere figliuolo di un insegnante cittadino del Regno, che abbia esercitato, od eserciti, l'ufficio suo in una pubblica scuola, e la cui condotta non sia stata mai soggetta al biasimo delle autorità scolastiche;

b) avere l'età non minore di anni sei e non maggiore di anni undici;

c) essere stato vaccinato;

d) avere buona costituzione fisica;

e) essere d'indole buona ed istruito in proporzione dell'età, non potendo i giovani restare oltre il 18.° anno in convitto.

A parità di condizione, sono preferiti :

1.° gli orfani di padre e madre;

2.° gli orfani di un solo genitore;

3.° i figliuoli degli insegnanti inabilitati, per età o per salute, al lavoro, o che per altre condizioni di famiglia meritassero particolari riguardi dal Governo.

Art. 8.

Il collegio somministra agli alunni :

a) l'intero trattamento nelle qualità e quantità determinate da una apposita tabella annessa al regolamento interno, proposta dal consiglio direttivo ed approvata dal Ministero della pubblica istruzione;

b) alloggio, biancheria da tavola e da camera, mobilia, medico, medicinali, barbiere, imbiancatura, stiratura, piccole ramendature, lume, fuoco, carta, penne, inchiostro ed i libri occorrenti per le sole classi elementari, i quali sono di proprietà dell'amministrazione.

Art. 9.

Restano a carico delle famiglie :

- a) le spese di posta ;
- b) tutta la biancheria personale ;
- c) la spesa di prima montatura in lire cinquanta ;
- d) l'annua spesa del corredo e di calzatura in lire cinquanta annua pagabili a trimestri anticipati.

Art. 10.

La divisa degli alunni, da ora innanzi, sarà quella stessa adottata dai convitti nazionali.

Art. 11.

Direttore, censore, economo, insegnanti e istitutori

Alla direzione degli studi ed al governo del convitto è preposto un direttore, il quale invigila sull'andamento morale, disciplinare ed economico dell'istituto, è vice presidente del consiglio direttivo, e sta in relazione colle autorità scolastiche provinciali e col Ministero della pubblica istruzione.

Art. 12.

Il direttore è coadiuvato, nelle sue diverse incombenze, da un censore, il quale lo supplisce nel governo del convitto, nelle sue assenze, ed attende in modo speciale all'osservanza della disciplina di cui è responsabile.

In caso di assenza del direttore, nella parte degli studi sarà supplito dal professore titolare più anziano di grado.

Art. 13.

L'educazione immediata e continua dei convittori è affidata agli istitutori, che dovranno essere tutti abilitati all'insegnamento elementare.

Art. 14.

Un economo contabile soprintende, dipendentemente dal direttore e dal consiglio direttivo, all'amministrazione del col-

legio, alla regolare tenuta dei libri, a tutto ciò che spetta al vitto, al mantenimento della mobilia, alla nettezza ed alla precisione del servizio del basso personale.

L'economista ha una delle due chiavi della cassa, in cui si conservano le rendite e i titoli dell'istituto, e dà una proporzionata malleveria.

Art. 15.

Il direttore, il censore, l'economista e gli istitutori hanno diritto al vitto, e all'alloggio.

Il direttore è nominato con decreto reale, il censore, l'economista, gli insegnanti e gli istitutori sono nominati con decreto ministeriale.

I servizi prestati dal direttore, dal censore, dall'economista, dagli insegnanti e dagli istitutori saranno computati per la pensione di riposo, a norma delle vigenti discipline per gli insegnanti della istruzione secondaria.

Art. 16.

Dotazione del collegio

Al mantenimento del collegio è provveduto con i fondi suoi propri, risultanti dalle obbligazioni raccolte dal comitato centrale di Firenze, coi lasciti ed offerte di privati benefattori che si andranno man mano raccogliendo e capitalizzando, coi fondi assegnati sul bilancio dello Stato per rette degli alunni nominati dal Ministero, con le somme stanziato dalle provincie, dai comuni e dai privati pel mantenimento di alunni, e con la somma di lire 5000 fissata dal municipio di Assisi per concorso al mantenimento della scuola tecnica.

Art. 17.

Agli stipendi di tutto il personale addetto alla direzione, all'amministrazione ed all'insegnamento provvede il bilancio passivo del Ministero della istruzione pubblica, coll'obbligo all'istituto di versare nelle casse dello Stato la metà delle spese previste dall'annesso organico.

Art. 18.

Consiglio direttivo.

Il consiglio direttivo del collegio convitto *Principe di Napoli*, per decreto reale del 2 maggio 1880, riformato sopra più vasta base, è composto del sotto-prefetto del circondario, che n'è il presidente, del direttore, che n'è il vice-presidente e di sei membri scelti dal Ministero della pubblica istruzione, due sulla proposta del consiglio scolastico provinciale, due sulla proposta della deputazione provinciale e due su quella del consiglio municipale di Assisi.

Art. 19.

Questo consiglio, unitamente al direttore, amministra la parte economica e finanziaria dell'istituto, sovrintende all'andamento scolastico, provvede alla parte disciplinare del personale addetto al convitto, formula i regolamenti interni, dà le norme disciplinari che possono assicurare il buon andamento e la vita del convitto, compila i bilanci preventivi che si debbono mandare all'approvazione del consiglio scolastico provinciale, rivede i consuntivi e determina la quantità e la qualità del vitto, approva le spese ed esamina la gestione dell'economista nell'interesse del collegio e in quello delle famiglie, ed ogni anno manda al Ministero una relazione particolareggiata sull'andamento economico e disciplinare dell'istituto.

Art. 20.

Si raduna ogni due mesi, e, straordinariamente, quante volte lo credesse il presidente: le sue deliberazioni sono valide quando interviene la metà più uno dei consiglieri.

Art. 21.

Le spese da pagarsi ai membri che intervengono saranno corrisposte sui fondi del bilancio del collegio.

PROSPETTO

*delle materie d'insegnamento e delle ore di studio
nella scuola tecnica speciale di Assisi*

Ore di lezione nella settimana

MATERIE	Nella scuola tecnica			Nel corso complementare		TOTALE
	Anno			Anno		
	1°	2°	3°	4°	5°	
Italiano	6	6	5	4	4	24
Francese	4	3	3	3	3	16
Calligrafia	5	4	2	4	»	12
Storia e geografia	4	4	4	4	4	20
Disegno	4½	4½	3	3	3	18
Matematiche	4½	4½	3	4½	4½	24
Scienze naturali	4½	2	2	2	2	9½
Computisteria	»	1	2	2	1	6
Diritti e doveri	2	1	1	1	»	5
MATERIE SPECIALI						
Stenografia	1	2	2	2	2	9
Pedagogia	»	»	2	3	4½	9½
Agronomia	1	1	2	3	3	10
Telegrafia	»	»	1	2	3	6

RUOLO *degl' impiegati*

1	Direttore della scuola e rettore del Convitto	2,500
1	Censore - Vice direttore	1,500
1	Economo - Contabile	1,200
4	Istitutori - Maestri	1,600
1	Vice istitutore	300
1	Maestro di ginnastica regolarmente abilitato	300
1	Insegnante titolare d'italiano.	2,000
1	» incaricato di francese	1,200
1	Incaricato di calligrafia	500
1	Insegnante titolare di storia e geografia .	1,600
1	» » matematiche	2,000
1	» » disegno	1,300
1	» incaricato di scienze naturali . . .	900
1	» » computisteria	800
1	Incaricato di diritti e doveri.	400
1	Insegnante di pedagogia	1,700
1	Maestro di scuola modello	1,000
1	Insegnante di agronomia	1,500
1	» telegrafia	1,000
1	» stenografia	1,000
1	Bidello	300
TOTALE . . .		24,000

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro di Pubblica Istruzione

G. Baccelli

Circolare N.° 50.

Contingenti quadrupedi che la Provincia deve somministrare al R. Esercito in caso di mobilitazione nell'anno 1882.

Div. 3.^a — Prot. N.° 26117. *Salerno 14 Dicembre 1881.*

Con R.° Decreto in data 21 ottobre scorso è stato assegnato il N. di 324 cavalli e 57 muli che questa Provincia dovrebbe somministrare al R.° Esercito nel prossimo anno 1882 in caso di mobilitazione.

Occupatasi la Deputazione Provinciale del riparto di detto contingente fra i Comuni della Provincia a termine dell'art. 4 della legge 4.° ottobre 1873 e dell'art. 2 del relativo regolamento 18 aprile 1875, ha deliberato che il numero dei quadrupedi che cotesto Comune dovrebbe fornire si è di

Di ciò mi pregio informare la S. V. per norma di cotesto Municipio.

Il Prefetto
Galletti

Ai Signori Sindaci della Provincia

Circolare N.° 51.

Polizia Rurale.

Div. 2. — Prot. N.° 25929. *Salerno 20 Dicembre 1881.*

Il Ministero di Agricoltura Industria e Commercio ha disposto che nei regolamenti di polizia rurale, o delle Guardie Campestre sia senz'altro, inserito un articolo inteso ad obbligare tali agenti a denunciare immediatamente al Sindaco, od a chi ne fa le veci, tutte le malattie delle piante ed in ispecie delle viti, appena ne vengono in cognizione, soggettandoli ad una penalità, laddove trascurassero siffatta denuncia.

L'articolo da introdurre in uno dei detti regolamenti secondo suggerisce il prelodato Ministero, potrebb'essere il seguente:

« Art. I privati proprietari, gli affittuali o mezzadri e

« le guardie campestri, queste ultime sotto pena della sospensione di 40 giorni la prima volta e del licenziamento « dal servizio la seconda, devono denunciare al Sindaco od a « chi ne fa le veci le malattie di cui sono affette le piante « ed in ispecie le viti, non appena ne siano venuti a cognizione o ne abbiano fatto personale osservazione ».

In esecuzione di tale disposizione Ministeriale, io prego i signori Sindaci a convocare straordinariamente i rispettivi Consigli Comunali e far deliberare l'aggiunzione di tale articolo all'uno o all'altro regolamento.

Per quei Municipii che non hanno finora deliberato tali regolamenti occorrerà che i Consigli li votino subito insieme agli altri di cui tuttora mancano al quale uopo mi riporto alla circolare 18 dicembre 1879, N. 23072.

Dovendo poi alla fine di questo mese riferire al Ministero rispetto al modo come è ordinato il servizio delle guardie campestri nei singoli Comuni di questa provincia, con la *indicazione del numero di esse e della spesa che ognuno paga annualmente*, interessò i signori Sindaci a favorirmi tali notizie per costesto Comune a corso di posta.

Pel Prefetto
Carosio

*Ai Signori Sindaci della Provincia
ed ai Sotto Prefetti per intelligenza*

Circolare N.° 52.

Emigrazione per l'Oceania.

UFFIZIO DI P.^a S.^a - N.° 9563-20. *Salerno 22 Dicembre 1881.*

Per iniziativa di un certo Marchese di Rayo, nel 1879 si costituì in Francia una Società con lo scopo, apparente di fondare una Colonia a Porto Breton, nell'Arcipelago della nuova Bretagna (Oceania).

Tale impresa venne tosto giudicata sfavorevolmente per l'insufficienza dei capitali e l'incapacità dei suoi promotori, e perchè ancora appariva circondato da mistero il suo vero intento.

I cattivi presagi fatti trovarono pur troppo piena conferma nella completa rovina in cui furono coinvolti, quelli che vi presero parte, fra i quali si contarono ben trecento italiani che a quella volta emigrarono clandestinamente.

Da notizie pervenute dal Ministero, risulta che dalla suddetta impresa vuolsi ritentare la colonizzazione della Nuova Bretagna, o come altri vogliono, delle piccole isole di Bonko, situate al Nord di Bongaville, nel gruppo delle isole Salomone.

I pronostici che si fanno per questo nuovo tentativo di colonizzazione non potrebbero essere più tristi, tutto fa presen- tire che si rinnoverà la desolante catastrofe occorsa alla prima impresa.

Prego pertanto la S. V. di provvedere perchè coloro che intendessero emigrare alle indicate località, sieno messi in sull'avviso, essendo sperabile che la notizia delle dolorose vicende toccate ai trecento italiani della prima spedizione, induca gli illusi a diffidare delle promesse che loro vengano fatte senza il corrispettivo di garanzia alcuna.

La S. V. si compiacerà ancora di vietare alle Agenzie autorizzate di cotesta provincia di fare arruolamenti per l'anzidetta impresa, disponendo nel tempo stesso perchè sugli Agenti d'emigrazione clandestina venga esercitata la più scrupolosa vigilanza, e perchè sia negato il passaporto per le indicate località a quanti lo richiedessero con l'intento di prendere parte alla colonizzazione di che trattasi.

Confidando che la S. V. anche in questa congiuntura saprà spiegare efficace opera per tutelare i nostri nazionali, La prego accusare ricevuta della presente, riferendo sui provvedimenti per l'oggetto disposti — Pel Ministro — Firmato —
BOLIS.

Il Prefetto
Galletti

Ai Signori Sindaci della Provincia

Circolare N.° 53.*Emolumenti di Segreteria negli ufficii Comunali.*

Div. 1.^a — Prot. N.° 27196. *Salerno 27 Dicembre 1881.*

Trascrivo qui appresso la circolare ministeriale, il R. decreto 25 ottobre 1880 e le istruzioni emanate dal Ministero dell' interno, in ordine alla devoluzione ai Comuni degli emolumenti di Segreteria, che con la tabella num. 3, annessa al Regolamento 8 giugno 1865, num. 2321, si assegnavano ai Segretari comunali.

E prego i signori Sindaci a voler, da una parte, provvedere all' immediato impianto del registro a matrice per la riscossione dei detti emolumenti di Segreteria, e dall'altra, a farmi conoscere subito se il loro comune si trovi, rispetto a tali emolumenti, nella eccezione provvista dall'art. 2.^o del citato R. Decreto, beninteso che, se così non fosse, dovrebbe il Consiglio stanziare nel bilancio, alla parte attiva, la somma che approssimativamente potrebbe introitarsi nell'anno.

Regno d' Italia — Ministero dell' Interno — Segreteria Generale — Divisione 4.^a — Sezione 1.^a — N.° 15700-B.

Roma, addì 12 Dicembre 1881.

Con Regio Decreto 25 ottobre decorso, pubblicato nel numero 278 della *Gazzetta Ufficiale*, è stata variata l' intestazione della tabella N. 3 annessa al regolamento 8 giugno 1865 N. 2321, nel senso che gli emolumenti di segreteria nella medesima accennati sono in massima totalmente devoluti ai rispettivi comuni, salvo però i diritti di quei segretari comunali, ai quali al presente, o per convenzione speciale, o per consuetudine, sia stata rilasciata dai consigli comunali l'esazione per loro conto dei diritti stabiliti dalla tariffa.

Il suaccennato sovrano provvedimento fu promosso dopo di avere udito il Consiglio di Stato, il quale convenne nella necessità e convenienza di correggere l' intestazione della suddetta tabella e di porla in armonia con gli articoli 90 della legge 20 marzo 1865 e 45 del regolamento 8 giugno sopra citato.

Affinchè l'esazione di questi diritti proceda in modo uniforme e regolare in tutti i comuni del Regno e vi sia il necessario riscontro, tanto nell'interesse dei comuni, quanto in quello dei privati, ho creduto opportuno, di stabilire alcune norme da osservarsi dai comuni, nella relativa esazione e per la giustificazione dei relativi introiti annuali, nel rendimento del conto comunale.

Pertanto mi pregio di trasmettere alla S. V. copia del suaccennato Decreto ed istruzioni perchè si compiaccia di farne la partecipazione ai municipi e di farne curare la scrupolosa osservanza.

Attendo che la S. V. si compiaccia di accusare ricevuta della presente.

Pel Ministro
Lovito

UMBERTO I.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

Re d' Italia

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell' Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduto l'articolo 90 della legge 20 marzo 1865 allegato A, col quale è stabilito che ciascun contribuente nel Comune potrà aver copia delle deliberazioni mediante pagamento dei relativi diritti fissati con Decreto Reale;

Visto l'articolo 45 del Regolamento 8 giugno per la esecuzione di detta legge, con cui si stabilisce la tariffa di tali diritti che gli uffici comunali sono autorizzati a percepire;

Veduta la tabella N. 3 annessa al detto regolamento, nella cui intestazione è detto: « Tasse ed emolumenti che i Segretari comunali sono autorizzati ad esigere per proprio conto; »

Veduto l'articolo 3 del Regio Decreto 13 gennaio 1871 N. 22 (Serie 2.^a) che manda a pubblicare il regolamento 8 giugno 1865 nella provincia di Roma, nel quale articolo è invece detto che sono riservate ai Comuni tutte le tasse ed emolumenti che in ordine alla tabella N. 3 si esigono per la spedizione degli atti;

Ritenuta la convenienza di porre l' intestazione della suac-

cennata tabella in armonia con gli articoli 90 della legge e 45 del Regolamento;

Udito il Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

ARTICOLO PRIMO

All' intestazione della tabella N. 3 annessa al Regolamento 8 giugno 1865, N. 2321 è sostituita la seguente:

« Elenco descrittivo delle tasse ed emolumenti che i Comuni sono autorizzati ad esigere per la spedizione degli atti infradescritti oltre l'importo della carta bollata e del diritto di registro nei casi in cui questi sono prescritti dalla legge ».

ARTICOLO SECONDO

Sono fatti salvi i diritti di quei Segretari comunali ai quali al presente, o per convenzione speciale o per consuetudine, sia stata rilasciata dai Consigli comunali l'esigenza per loro conto dei diritti stabiliti dalla tariffa.

Ordiniamo che il presente, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 25 ottobre 1881.

UMBERTO

Visto: *il Guardasigilli*

G. Zanardelli

Depretis

MINISTERO DELL' INTERNO

*Istruzioni per l'esazione dei diritti di Segreteria
negli uffici comunali.*

§ 1.°

Il prodotto proveniente dall'esazione delle tasse, emolumenti, ed ogni altro diritto contemplato nella tabella N. 3 annessa al regolamento 8 giugno 1865 per l'esecuzione della vigente legge comunale e provinciale, in forza dei Reali Decreti 13 gennaio 1871, N. 22 e 25 ottobre 1881, N. 475, (Serie 3^a) è devoluto totalmente ai Municipi, salvi però i diritti di quei Segretari comunali ai quali al presente o per convenzione speciale, o per consuetudine sia stata rilasciata dai Consigli comunali l'esazione per loro conto dei diritti medesimi.

§. 2.°

Affinchè l'esazione di questi diritti proceda uniformemente e vi sia il dovuto riscontro, i signori Prefetti, al ricevere delle presenti istruzioni, verificheranno quali Municipi si trovino nella suaccennata eccezione prevista dall'articolo 2 del Decreto 25 ottobre, e per gli altri, nei quali i diritti di Segreteria non siano stati rilasciati ai Segretari comunali, cureranno affinchè i Consigli Comunali prevedano nella parte attiva del bilancio la somma che per tale esazione può presumibilmente esigersi nel corso della gestione, e ne giustifichino poi l'introito nel relativo rendiconto annuale.

§ 3.°

L'esazione dei diritti di segreteria verrà fatta a cura del segretario comunale, il quale alla fine di ciascun mese ne dovrà versare il prodotto nella cassa comunale.

§ 4.º

Per l'esazione di tali diritti si terrà in ogni ufficio comunale un registro a madre e figlia conforme al modello che fa seguito alle presenti istruzioni. Questo registro, che dovrà essere tenuto in conformità alle vigenti leggi sul bollo, sarà vidimato in ogni mezzo foglio dal Sindaco, o da chi ne fa le veci, e ad ogni quietanza vi dovrà essere il numero progressivo per modo da dimostrare quante quietanze sono state staccate nel corso della gestione.

§ 5.º

Detto registro dovrà comprendere le esazioni fatte dal 1.º gennaio al 31 dicembre di ciascun anno, ed allorquando il comune trasmette alla Prefettura il rendiconto comunale, vi dovrà essere unito insieme agli altri documenti accennati al § 47 delle istruzioni Ministeriali 21 gennaio 1867 sui conti comunali affinchè l'ufficio della ragioneria ed il Consiglio di Prefettura possano esercitare il relativo riscontro.

§ 6.º

Nessun diritto, qualunque ne sia l'importare, potrà essere esatto senza essere contemporaneamente annotato nel registro e senza che ne sia pure contemporaneamente rilasciata quietanza firmata dal segretario, e staccata dal registro stesso.

I diritti esatti dovranno pure essere annotati in calce o nel margine dell'atto o della copia, accennando in tutte lettere la somma esatta, il numero d'ordine e la data della quietanza rilasciata. L'annotazione sarà firmata dal segretario.

§ 7.º

Le disposizioni contenute nei paragrafi 4 e 6 delle presenti istruzioni dovranno osservarsi anco in quei comuni nei quali, per la eccezione contenuta nello art. 2 del Regio Decreto 25 ottobre decorso, l'esazione dei diritti di segreteria viene fatta a favore del segretario comunale.

§ 8.°

Al Sindaco è affidata la sorveglianza dell'esazione dei diritti di segreteria, dei relativi versamenti mensili, come di ogni altra materia attinente a questo servizio.

Roma li 12 dicembre 1881.

Pel Ministro
Lovito

Mi pregio di accusare ricevuta della circolare 12 corrente, num. 15700-B, Div. 4.^a Sez. 4.^a, accertando l'E. V. che da parte di questa prefettura verranno osservate pienamente le norme in essa dettata.

Il Prefetto
Galletti

Ai Signori Sindaci della Provincia

Anno 188

COMUNE di

Riporto L.

Quietanza N.º

Dichiaro io sottoscritto d'aver ricevuto dal (2) la somma di lire (3) per (4)

ciò: {
 Diritti di originale . . L.
 Id. di copia »
 Rimborso della carta bollata »
 Rimborso delle spese di registro per
 »

Totale L.

Da riportarsi L.

Li 188

Il Segretario

(1)

COMUNE di

Quietanza N.º

Dichiaro io sottoscritto d'aver ricevuto dal la somma di lire per

ciò: {
 Diritti di originale . . L.
 Id. di copia »
 Rimborso della carta bollata »
 Rimborso delle spese di registro per
 »

Totale L.

Li 188

Il Segretario

Registro dei diritti di Segreteria esatti nel Comune di

(1) In questa colonna non dovranno comprendersi le spese di rimborso della carta bollata e registro.

(2) Indicare il cognome e nome di colui che paga.

(3) Scrivere in tutte lettere la somma che si riceve, e che deve corrispondere al totale della specifica.

(4) Indicare l'oggetto o natura dell'atto cioè, se contratto, semplice copia di atti, certificato ecc.

**RIASSUNTO del movimento delle Casse di rispar
a tutto il mese**

UFIZI	Numero dei libretti				
	In corso a tutto il mese precedente	Emessi nel mese di Ottobre	Numeri com- plessivi	Estinti nel mese di Ottobre	In corso a tutto il mese stesso
Agropoli	41	»	41		41
Albanella	4	»	4		4
Altavilla	96	8	104		104
Amalfi	369	7	376	1	375
Angri	83	2	87		87
Atena	52	»	52		52
Atrani	88	3	91		91
Auletta	147	»	147		147
Baronissi	202	2	204		204
Buccino	71	1	72		72
Buonabitacolo . .	44	11	55		55
Caggiano	48	»	48		48
Camerota	7	»	7		7
Campagna	273	8	281	1	280
Capaccio	114	4	118	2	116
Casalbuono	28	»	28		28
Castellabate . . .	99	1	100		100
Castel S. Giorgio .	167	1	168		168
Cava	421	12	433		433
Colliano	3	»	3		3
Contursi	20	»	20		20
Cuccaro	1	2	3		3
Eboli	269	8	277		277
Fratte	10	2	12		12
Giffoni Sei Casali .	36	2	38		38
Giffoni Valle Piana.	34	2	36		36
<i>Somme e segue.</i>	2729	76	2805	4	2801

rimio negli ufzi postali della Provincia di Salerno
di Ottobre 1881

S O M M E

Credito dei libretti in corso a tutto il mese precedente	Depositi nel mese di Ottobre	Somme complessive	Rimborsi nel mese di Ottobre	Credito in fine del mese stesso
586 14	111 35	697 49	» »	697 49
19 95	» »	19 95	» »	19 95
8018 97	885 15	8904 12	946 67	7957 45
30253 95	4493 50	34747 45	4972 76	29774 69
6818 62	213 15	7031 77	569 90	6461 87
3502 16	600 »	4102 16	3 »	4099 16
6726 80	2478 09	9204 89	2148 »	7056 89
8851 93	90 50	8942 43	950 »	7992 43
21339 52	2023 75	23363 27	198 50	23164 77
5990 36	2483 »	8473 36	770 »	7703 36
4285 56	682 »	4967 56	60 »	4907 56
254 42	3 »	257 42	» »	257 42
1768 26	20 »	1788 26	220 »	1568 26
21125 52	4969 04	26094 56	3503 84	22590 72
355 63	1449 30	1804 93	521 60	1283 33
1292 33	37 »	1329 33	» »	1329 33
2852 34	160 »	3012 34	» »	3012 34
5399 80	190 »	5589 80	80 »	5509 80
5 5760 64	5741 30	59501 94	1921 »	57580 94
500 14	» »	500 14	» »	500 14
566 25	10 85	577 10	25 »	552 10
42 79	87 »	129 79	» »	129 79
27827 52	1834 12	29661 64	1811 96	27849 68
4878 12	54 65	4932 77	» »	4932 77
4204 89	171 »	4375 89	200 »	4575 89
4520 32	252 »	4772 32	51 »	4721 32
225742 93	29039 75	254782 68	18953 23	235829 45

UFIZI	Numero dei libretti				
	In corso a tutto il mese prece- dente	Emessi nel mese di Ottobre	Numeri com- plessivi	Estinti nel mese di Ottobre	In corso a tutto il mese stesso
<i>Riporti.</i>	2729	76	2805	4	2801
Gioi	16	»	16	»	16
Laurino	42	»	42	1	41
Laurito	27	»	27		27
Laviano	12	1	13		13
Maiori	148	»	148		148
Minori	26	1	27		27
Montecorvino	98	2	100	1	99
Montesano	41	1	42		42
Nocera	907	21	928	3	925
Ogliastro	3	4	7		7
Oliveto	32	»	32		32
Padula	7	»	7		7
Pagani	166	11	177	4	173
Palomonte	7	»	7		7
Pellezzano	20	6	26		26
Perdifumo	5	1	6		6
Piaggine.	42	1	43		43
Pisciotta.	60	3	63	1	62
Polla.	175	1	176		176
Pollica	47	2	49	1	48
Pontecagnano	7	3	10	1	9
Positano.	10	»	10		10
Postiglione	9	1	10		10
Ricigliano	20	»	20		20
Roccadaspide	71	2	73		73
Rocceglosiosa	8	»	8		8
Rutino	7	»	7		7
Sala	165	1	166		166
SOMME TOTALI.	4907	138	5045	16	5029

S O M M E

Credito dei libretti in corso a tutto il mese precedente		Depositi nel mese di Ottobre		Somme complessive		Rimborsi nel mese di Ottobre		Credito in fine del mese stesso	
225742	93	29039	75	254782	68	18953	23	235829	45
706	26	257	»	963	26	25	»	938	26
4719	61	15	»	4734	61	100	»	4624	61
1046	80	»	»	1046	80	»	»	1046	80
115	52	48	20	163	72	»	»	163	72
9237	65	1619	20	10856	85	1434	63	9402	22
2637	63	106	»	2743	63	440	»	2303	63
7137	83	919	»	8086	83	3077	48	5009	35
4189	15	45	»	4234	15	170	»	4064	15
100395	68	9437	60	109833	28	7951	36	101881	92
13	»	410	»	423	»	4	»	419	»
73	»	»	»	73	»	»	»	73	»
401	32	»	»	401	32	»	»	401	32
17842	35	6094	80	23937	15	1859	45	22077	70
45	63	»	»	45	63	»	»	45	63
1023	82	68	50	1092	32	27	»	1065	32
169	90	30	»	199	90	»	»	199	90
1175	92	3183	»	4358	92	»	»	4358	92
4601	85	1062	81	5664	66	103	58	5561	08
6199	66	994	11	7193	77	672	21	6521	56
1734	84	323	70	2058	54	311	70	1746	84
638	56	113	50	752	06	9	»	743	06
289	93	9	»	298	93	»	»	298	93
1502	73	410	»	4912	73	450	»	4762	73
3303	71	93	22	3396	93	5	»	3391	93
3053	59	263	80	3317	39	44	»	3306	38
116	10	200	»	316	10	»	»	316	10
1263	81	»	»	1263	81	40	»	1303	81
14563	92	868	31	15432	23	1045	»	14387	23
413942	70	55641	50	469584	20	36419	64	433164	56

UFIZI	Numero dei libretti				
	In corso a tutto il mese prece- dente	Emessi nel mese di Ottobre	Numeri com- plessivi	Estinti nel mese di Ottobre	In corso a tutto il mese stesso
<i>Riporti.</i>	4907	138	5045	16	5029
Salerno	1050	38	1088	2	1086
S. Cipriano.	30	1	31		31
S. Giovanni.	74	»	74		74
S. Gregorio.	1	»	1		1
S. Rufo.	19	»	19		19
S. Severino.	80	3	83		83
S. Angelo	5	»	5		5
S. Arsenio	78	»	78	2	76
Sanza	10	»	10		10
Sapri	22	1	23		23
Sarno	93	2	95		95
Sassano	23	1	24		24
Scafati	619	14	633	1	632
Serre	18	»	18		18
Sicignano	16	»	16		16
Tegiano	5	1	6		6
Torchiaro	17	»	17		17
Torre Orsaia	13	»	13		13
Vallo.	115	2	117		117
Vibonati.	42	»	42		42
Vietri	145	2	147		147
SOMME TOTALI.	7382	203	7585	21	7564

S O M M E

Credito dei libretti in corso a tutto il mese precedente	Depositi nel mese di Ottobre	Somme complessive	Rimborsi nel mese di Ottobre	Credito in fine del mese stesso
413942 70	55641 30	469584 20	36419 64	433164 56
283417 05	17250 68	303667 73	11288 96	291378 77
3483 33	426 »	3609 33	» »	3609 33
619 61	433 »	752 61	210 »	542 61
29 35	» »	29 35	» »	29 35
276 50	12 »	288 50	235 »	53 50
3542 89	687 30	4230 19	598 70	3631 49
4538 52	» »	1538 52	900 »	2438 52
4052 60	1734 »	5786 60	668 45	5118 45
431 81	420 »	574 81	» »	574 81
1915 36	696 »	2614 36	868 44	4742 92
6954 79	185 48	7440 27	813 »	6327 27
165 »	404 »	269 »	25 »	244 »
55783 93	6128 22	61912 45	6539 81	55372 34
4569 95	3 50	1573 45	1033 »	540 45
846 26	92 »	938 26	28 »	910 26
467 13	3 »	470 13	» »	470 13
2755 80	70 »	2825 80	18 50	2807 30
180 93	» »	180 93	» »	180 93
8206 33	5630 »	13836 33	4209 99	42626 34
7677 69	500 »	8177 69	54 »	8123 69
37156 55	1473 20	38629 75	454 04	38475 71
837034 08	90589 88	927623 96	61064 53	866559 43

**RIASSUNTO del movimento delle Casse di rispar
a tutto il mese**

UFIZI	Numero dei libretti				
	In corso a tutto il mese prece- dente	Emessi nel mese di Novem- bre	Numeri com- plessivi	Estinti nel mese di Novem- bre	In corso a tutto il mese stesso
Agropoli.	44	»	44	»	44
Albanella	4	4	5	»	5
Altavilla	404	12	416	1	415
Amalfi	375	5	380	1	379
Angri	87	4	91	»	91
Atena	52	»	52	»	52
Atrani	91	8	99	1	98
Auletta	147	2	149	»	149
Baronissi	204	11	215	»	215
Buccino	72	4	76	»	76
Buonabitacolo	55	»	55	»	55
Caggiano	48	5	53	»	53
Camerota	7	»	7	»	7
Campagna	280	9	289	1	288
Capaccio.	416	5	421	»	421
Casalbuono	28	»	28	»	28
Castellabate.	400	2	402	»	402
Castel S. Giorgio	468	4	472	1	471
Cava	433	10	443	2	441
Colliano	3	»	3	»	3
Contursi.	20	»	20	»	20
Cuccaro	3	1	4	»	4
Eboli	277	6	283	»	283
Fratte	42	1	43	»	43
Giffoni Sei Casali	38	3	41	»	41
Giffoni Valle Piana.	36	1	37	»	37
<i>Somme e segue.</i>	2801	94	2895	7	2888

mio negli ufizi postali della Provincia di Salerno
di Novembre 1881.

S O M M E									
Credito dei libretti in corso a tutto il mese precedente		Depositi nel mese di Novembre		Somme complessive		Rimborsi nel mese di Novembre		Credito in fine del mese stesso	
679	49	131	»	828	49	136	10	692	39
19	93	13	»	32	93	»	»	32	93
7957	45	244	77	8202	22	978	03	7224	17
29774	69	3248	92	33023	61	2623	13	30400	46
6461	87	1050	10	7311	97	260	10	7231	87
4099	16	»	»	4099	16	»	»	4099	16
7056	89	2519	73	9576	62	929	»	8647	62
7992	43	752	»	8744	43	5171	»	3573	43
23164	77	2433	20	25597	97	246	60	23351	37
7703	36	2258	04	9961	40	753	36	9208	04
4907	56	1247	50	6153	06	689	»	6466	06
257	42	163	»	423	42	133	»	290	42
1568	26	»	»	1568	26	»	»	1568	26
22590	72	5657	50	28248	22	2977	41	25270	81
1283	33	541	»	1824	33	886	»	938	33
1329	33	»	»	1329	33	406	72	922	61
3012	34	192	10	3204	44	63	»	3139	44
5509	80	741	50	6251	30	63	63	6187	65
57580	94	7373	03	64953	97	3235	24	61718	73
500	14	»	»	500	14	»	»	500	14
552	10	180	63	732	75	10	»	722	75
129	79	105	»	234	79	10	»	224	79
27849	68	1070	46	28920	14	834	60	28085	54
4932	77	50	70	4983	47	36	12	4947	35
4579	89	1496	»	6071	89	593	»	5478	89
4721	32	202	8	4923	40	20	»	4903	40
236229	45	31674	28	267903	73	21036	10	246846	63

UFIZI	Numero dei libretti				
	In corso a tutto il mese prece- dente	Emessi nel mese di Novem- bre	Numeri com- plessivi	Estinti nel mese di Novem- bre	In corso a tutto il mese stesso
<i>Riporti.</i>	2801	94	2891	7	2888
Gioi	16	»	16	»	16
Laurino	41	1	42	»	42
Laurito	27	»	27	»	27
Laviano	13	»	13	»	13
Maiori	148	3	151	»	151
Minori	27	»	27	»	27
Montecorvino	99	2	101	»	101
Montesano	42	2	44	»	44
Nocera	925	22	947	3	944
Ogliastro	7	4	11	»	11
Oliveto	32	»	32	»	32
Padula	7	»	7	»	7
Pagani	173	6	179	»	179
Palomonte	7	»	7	»	7
Pellezzano	26	»	26	»	26
Perdifumo	6	»	6	»	6
Piaggine	43	»	43	»	43
Pisciotta	62	3	65	»	65
Polla	176	2	178	»	178
Pollica	48	»	48	»	48
Pontecagnano	9	3	12	»	12
Positano	10	1	11	»	11
Postiglione	10	1	11	»	11
Ricigliano	20	»	20	»	20
Roccadaspide	73	2	75	»	75
Roccapluriosa	8	»	8	»	8
Rutino	7	6	13	»	13
Sala	185	3	188	1	187
SOMME TOTALI.	5048	155	5203	11	5192

S O M M E

Credito dei libretti in corso a tutto il mese precedente		Depositi nel mese di Novembre		Somme complessive		Rimborsi nel mese di Novembre		Credito in fine del mese stesso	
236229	45	31674	28	267903	73	21057	10	246846	63
938	26	375	»	1313	26	»	»	1313	26
4624	61	212	50	4837	11	222	33	4614	76
1046	80	596	64	1643	44	70	»	1573	44
163	72	6	»	169	72	»	»	169	72
9402	22	1693	»	11095	22	489	30	10605	92
2303	63	12	»	2315	63	931	»	1384	63
5009	33	311	20	5320	55	643	»	4677	55
4064	15	984	»	5048	15	»	»	5048	15
101881	92	8017	60	109899	52	9407	28	100492	24
419	»	198	»	617	»	150	90	466	10
73	»	10	»	89	»	»	»	83	»
401	32	7	»	408	32	»	»	408	32
22077	70	1266	15	23343	85	1518	»	21825	85
45	63	»	»	45	63	»	»	45	63
1065	32	31	70	1097	12	3	33	1093	67
199	90	65	»	264	90	»	»	264	90
4358	92	54	»	4412	92	85	»	4327	92
5561	08	822	28	6383	36	418	»	5965	26
6521	56	3878	34	10399	90	1576	69	8823	21
1746	84	253	60	2000	44	200	»	1800	44
743	06	75	75	818	18	9	»	809	81
298	93	750	»	1048	93	»	»	1048	93
1762	73	202	»	1964	73	80	»	1884	73
3391	99	105	40	3497	33	1900	»	1597	33
3306	39	4999	81	8306	20	146	»	8160	20
316	10	»	»	216	10	»	»	316	10
1303	81	342	50	164	31	»	»	1646	31
14387	23	988	»	15383	23	1522	47	13862	76
433644	56	17941	75	491586	31	40429	47	451156	87

UFIZI	Numero dei libretti				
	In corso a tutto il mese precedente	Emessi nel mese di Novem- bre	Numeri com- plessivi	Estinti nel mese di Novem- bre	In corso a tutto il mese stesso
<i>Riporto</i> .	5048	155	5203	44	5192
Salerno	4086	26	4112	1	4111
S. Cipriano.	31	1	32	»	32
S. Giovanni	74	1	75	»	75
S. Gregorio.	1	»	1	»	1
S. Severino.	83	»	83	»	83
S. Angelo	5	»	5	»	5
S. Arsenio	76	11	87	»	87
Sanza	10	»	10	»	10
Sapri	23	»	23	»	23
Sarno	93	3	98	»	98
Sassano	24	1	25	»	25
Scafati	632	10	642	3	639
Serre	18	»	18	»	18
Sicignano	16	3	19	»	19
Tegiano	6	»	6	»	6
Torchiara	17	5	22	»	22
Torre Orsaia	13	1	14	»	14
Vallo.	117	5	122	»	122
Vibonati.	42	»	42	»	42
Vietri	147	1	148	»	148
SOMME TOTALI.	7564	223	7787	45	7772

S O M M E

Credito dei libretti in corso a tutto il mese precedente		Depositi nel mese di Ottobre		Somme complessive		Rimborsi nel mese di Ottobre		Credito in fine del mese stesso	
433644	56	57941	75	491386	31	40429	44	451456	87
291378	77	14200	03	305378	80	14326	75	291252	05
3609	33	200	»	3809	33	88	»	3721	33
542	61	356	»	898	61	287	»	611	61
29	35	»	»	29	35	»	»	29	35
3631	49	77	05	3708	54	327	09	3381	45
2438	52	9	»	2447	52	»	»	2447	52
5118	15	2934	85	8053	»	732	65	7320	35
571	81	5	01	576	82	»	»	576	82
1742	92	3	»	1745	92	4	»	1741	92
6327	27	572	80	6859	87	1025	48	5834	39
244	»	77	»	321	»	17	»	704	»
55372	34	2714	43	58086	77	13600	36	44486	41
540	45	12	»	572	45	»	»	552	45
910	26	78	»	988	26	125	»	863	26
470	13	165	»	635	13	»	»	635	13
2807	30	151	»	2958	30	250	»	2708	30
180	93	50	»	230	93	»	»	230	93
12626	34	3183	»	15809	34	1278	58	14533	76
8123	69	200	»	8323	69	400	»	7923	69
38475	71	230	»	38705	71	664	50	38041	21
868785	93	83149	72	951905	65	73552	85	878352	80

PROVINCIA DI PRINCIPATO CITERIORE

STATO delle distanze che separano ciascun Comune dal Capoluogo del Mandamento e da quelli ove hanno Sede il Tribunale Correzionale e la Corte di Appello.

INDICAZIONE DELLA SEDE			C O M U N I	DISTANZE IN CHILOMETRI DI CIASCUN COMUNE ALLA SEDE			Osservazioni	
della Corte di Appello	del Tribunale Correzionale.	del Mandamento		della Corte di Appello	del Tribunale Correzionale.	del Mandamento		
N A P O L I	S A L E R N O	Salerno	Salerno	54,000	»	»		
		Vietri sul Mare	Vietri sul Mare	50,500	3,500	»		
			Cetara	55,700	8,700	5,200		
			Maiori	66,000	19,000	»		
			Minori	68,100	20,600	1,600		
			Tramonti	72,500	25,000	6,000		
			Amalfi	72,000	25,000	»		
			Atrani	71,000	24,000	1,000		
			Conca Marini	76,000	31,000	6,000		
			Ravello	74,500	27,000	6,028		
			Scala	75,000	27,500	5,055		
			Positano	92,000	44,500	»		
			Furore	83,600	36,100	8,400		
			Praiano	85,500	38,000	6,500		
			Cava de' Tirr.	Cava dei Tirreni	44,590	8,900	»	
			Nocera	Nocera Inferiore	37,000	17,000	»	
				Nocera Superiore	40,000	14,000	3,000	
				Pagani	35,000	18,000	»	
				Corbara	41,000	24,000	6,000	
				S. Egidio del M. Alb.	38,000	22,000	3,000	
				Angri	32,500	22,900	»	
				Scafati	28,490	28,750	5,850	
				Sarno	50,000	24,000	»	
				S. Marz. sul Sarno	55,500	26,400	5,500	
				S. Valentino Torio	53,100	24,000	3,500	
				Castel S. Giorgio	61,000	19,500	»	
				Bracigliano	67,800	26,300	6,800	
				Roccapiemonte	61,000	17,500	2,778	
				Siano	63,500	22,000	4,500	
				Mercato Sansever.	66,500	14,500	»	
		Calvanico	73,500	19,000	6,720			
		Fisciano	70,500	16,000	6,000			
		Baronissi	63,200	9,200	»			
		Pellezzano	61,600	7,600	5,000			

INDICAZIONE DELLA SEDE			C O M U N I	DISTANZE IN CHILOMETRI DI CIASCUN COMUNE ALLA SEDE			Osservazioni
della Corte di Appello	del Tribunale Correzion.	del Mandamento		della Corte di Appello	del Tribunale Correzion.	del Mandamento	
N A P O L I	S A L E R N O	San Cipriano Picentino	S. Cipriano Picentin.	78,000	24,000	»	
			Giffoni sei Casali	78,000	24,000	4,000	
			Giffoni Valle Piana	76,000	24,000	8,000	
		Montecorvino Rovella	Castiglione del Gen.	72,500	18,500	2,750	
			S. Mango Piemonte	63,750	13,000	5,500	
			Montecorvino Rov.	81,000	27,000	»	
		Campagna Eboli	Montecor. Pagliano	75,000	21,000	6,000	
			Acerno	103,000	49,000	22,000	
			Olevano sul Tusciano	85,000	31,000	8,000	
		Contursi	Campagna	91,250	37,250	»	
			Eboli	81,500	27,500	»	
			Contursi	102,000	48,000	»	
		Laviano	Oliveto Citra	110,500	56,500	8,500	
			Palomonte	116,800	62,800	14,800	
			Laviano	126,200	72,200	»	
		Buccino	Castelnuovo di Conza	130,850	76,850	10,800	
			Colliano	117,200	63,200	13,000	
			S. Menna	126,050	72,050	6,900	
		Capaccio	Valva	115,200	61,200	11,000	
			Buccino	123,000	69,000	»	
			S. Gregorio Magno	128,500	74,500	5,500	
		Postiglione	Ricigliano	131,000	77,000	15,000	
			Romagnano al Monte	124,000	70,000	8,000	
			Capaccio	98,500	44,500	»	
		Roccadaspide	Albanella	97,500	43,500	14,600	
			Altavilla Silentina	97,500	43,500	18,400	
			Giungano	105,500	51,500	6,800	
		S. Angelo Fasanello	Trentinara	102,500	48,500	6,704	
			Postiglione	101,250	47,250	»	
			Controne	107,750	53,750	11,500	
		S. Angelo Fasanello	Galdo	113,000	59,000	9,500	
			Pelina	121,500	67,500	15,000	
			Serre	94,500	40,500	7,000	
S. Angelo Fasanello	Sicignano	115,000	61,000	8,500			
	Roccadaspide	108,250	54,250	»			
	Castel S. Lorenzo	113,650	59,650	5,400			
S. Angelo Fasanello	Castelcivita	112,600	58,600	15,000			
	Felitto	121,650	67,650	13,400			
	S. Angelo Fasanello	124,700	70,700	»			
S. Angelo Fasanello	Aquara	118,600	64,600	10,000			
	Bellosguardo	122,150	68,150	6,000			
	Corleto Monforte	128,700	74,700	5,500			
S. Angelo Fasanello	Ottati	121,500	67,500	2,500			
	Roscigno	126,200	72,200	9,570			

INDICAZIONE DELLA SEDE			C O M U N I	DISTANZE IN CHILOMETRI DI CIASCUN COMUNE ALLA SEDE			Osservazioni
della Corte di Appello	del Tribunale Correzion.	del Mandamento		della Corte di Appello	del Tribunale Correzion.	del Mandamento	
N A P O L I	SALA CONSILINA	Sala Consilina Padula	Sala Consilina	148,500	»	»	
			Atena	142,900	12,600	12,600	
			Padula	159,500	14,000	»	
		Polla	Polla	130,500	18,000	»	
			S. Arsenio	136,100	24,600	5,600	
			S. Pietro al Tanagro	137,300	22,300	7,300	
		Caggiano	S. Rufo	140,500	24,000	10,000	
			Caggiano	130,500	27,000	»	
			Auletta	121,000	25,000	7,407	
			Pertosa	121,800	22,400	5,500	
		Tegiano	Selvitelle	126,000	29,000	5,000	
			Tegiano	162,700	14,800	»	
		Montesano sulla Marcell.	Monte S. Giacomo	160,500	21,815	11,300	
			Sassano	158,000	18,519	13,000	
			Montesano sulla M.	172,500	22,889	»	
	Sanza	Casalbuono	174,500	26,000	18,000		
		Sanza	175,500	27,000	»		
		Buonabitacolo	167,500	20,370	8,000		
		Caselle in Pittari	187,000	38,500	11,500		
	Vibonati	Morigerati	191,500	45,000	16,000		
		Vibonati	208,500	60,000	»		
		Casaletto Spartano	199,000	50,500	13,500		
		Ispani	211,600	63,100	6,200		
		S. Marina	214,700	66,200	7,300		
		Sapri	223,000	74,500	8,400		
		Tortorella	204,000	55,500	11,100		
	VALLO DELLA LUCANIA	Vallo della Lucania	Torraca	212,500	64,000	9,500	
			Vallo della Lucania	145,000	»	»	
			Cannalonga	150,000	5,000	5,000	
		Pollica	Castelnuovo	136,000	9,500	9,500	
			Ceraso	153,332	8,332	8,332	
			Moio della Civitella	149,000	4,000	4,000	
			Novi Velia	150,000	5,000	5,000	
Pollica			137,000	26,000	»		
Sessa Cilento			126,000	23,000	12,400		
Stella Cilento			131,000	17,000	8,000		
Casalicchio			141,500	17,600	6,000		
Castellabate	Omignano	129,000	19,000	10,000			
	S. Mauro Cilento	132,000	23,000	8,000			
	Castellabate	135,000	47,400	»			
	Ortodonico	132,000	43,000	18,000			
Serramezzana	Perdifumo	126,000	39,000	7,000			
	Serramezzana	127,500	38,500	12,000			

INDICAZIONE DELLA SEDE			C O M U N I	DISTANZE IN CHILOMETRI DI CIASCUN COMUNE ALLA SEDE			Osservazioni
della Corte di Appello	del Tribunale Correzion.	del Mandamento		della Corte di Appello	del Tribunale Correzion.	del Mandamento	
N A P O L I	VALLO DELLA LUCANIA	Gioi	Gioi	125,800	23,300	»	
			Campora	157,300	12,300	8,200	
			Magliano Vetere	117,000	20,800	8,800	
			Monteforte Cilento	112,500	25,800	13,000	
			Orria	131,000	29,600	6,300	
			Perito	128,000	32,500	9,200	
			Salento	137,000	9,000	6,600	
			Stio	160,400	15,400	7,900	
			Laurino	132,650	18,800	»	
			Piagine Soprane	134,950	22,500	5,740	
		Laurino	Valle dell'Angelo	134,600	21,800	5,500	
			Sacco	135,450	25,400	7,800	
			Torreorsaia	178,200	33,200	»	
		Torreorsaia	Castel Ruggiero	176,800	31,800	1,800	
			Celle Bulgheria	173,300	28,300	9,000	
			Roccagloriosa	177,800	32,800	5,500	
			Torchiera	114,700	32,000	»	
			Agropoli	108,000	36,500	7,800	
		Torchiera	Cicerale	112,500	33,000	9,000	
			Laureana Cilento	118,000	31,400	5,000	
			Lustra	119,000	24,000	5,900	
			Ogliastro Cilento	108,600	36,400	5,400	
			Prignano Cilento	112,600	32,400	1,800	
			Rulino	117,000	28,000	4,000	
			Pisciotta	154,500	21,500	»	
		Pisciotta	Ascea	147,000	20,000	12,000	
			Centola	172,000	27,000	10,500	
			S. Mauro la Bruca	166,200	19,200	7,000	
		Camerota	Camerota	181,800	41,800	»	
			Licusati	177,800	37,800	4,000	
			S. Giovanni a Piro	184,000	43,000	13,000	
		Laurito	Laurito	170,600	26,600	»	
			Alfano	173,000	28,000	2,400	
Cuccaro Vetere	160,400		15,400	10,200			
Futani	163,400		18,400	9,500			
Montano Antilia	166,600		22,600	4,000			
Rofrano	178,700		33,700	8,100			

Salerno 24 ottobre 1884.

L'Ingegnere Capo
Fornari

CIRCONDARIO
DI
SALERNO

STATO delle distanze che separano ogni borgata, Parrocchia o Frazione dal Capo luogo di Comune da cui dipendono e delle distanze che separano le dette località dai Comuni limitrofi; con dichiarazione constatante quali delle medesime trovansi in senso opposto a quelle del Comune da cui dipendono in direzione del Capoluogo di Pretura, Tribunale e Corte di Appello.

DENOMINAZIONE				Distanza che separa ciascuna borgata frazione Parrocchia ecc. del capoluogo del Comune	Distanze che separano ciascuna Borgata . Parrocchia e frazione dei Comuni limitrofi			
dei Mandamenti	dei Comuni	delle borgate Parrocchie Frazioni e Zone non minori di 100 abitanti di cui si compone il Comune	della popolazione di ciascuna borgata frazione ecc.		Comuni limitrofi	Distanze		
Salerno	Salerno	Prato	600	3,000	Montecorvino	19,000		
			400		Pugliano			
		Mercatello	300	4,000	id.	18,000		
		Angellara	200	5,000	id.	17,000		
		S. Leonardo	150	6,000	id.	16,000		
		Fuorni	500	7,000	id.	15,000		
		Lamia	300	11,000	id.	11,000		
		S. Nicola	200	6,000	S. Cipriano	6,000		
		S. Bartolomeo	350	8,000	id.	5,000		
		S. Maria del Campo	150	7,250	id.	5,000		
		S. Croce	350	8,500	id.	4,500		
		Brignano	250	4,000	id.	8,000		
		Matierno	900	3,000	id.	5,000		
		Pastorano	250	3,500	id.	5,500		
		Casa Roma	800	4,000	id.	6,000		
		S. Maria di Oglia	1200	5,000	id.	7,000		
		S. Angelo	500	6,000	id.	3,000		
		Sordina	5241	8,000	id.	1,000		
		Amalfi	Amalfi	"	209	"	"	"
				Pastena	307	1,500	"	"
Lone	550			2,300	Conca Marini	5,055		
Vettica minore	171			3,050	Ravello	6,025		
Tovere	623			5,050	Scala	5,055		
Pugerola	120			3,050	"	"		
Giavano	121			8,025	Atrani	0,775		
Amalfi	Atrani	Madonna del Rosario	2701	"	"	"		
		Atrani	"	"	"	"		
		id.	"	"	Amalfi	1,000		
		id.	"	"	Ravello	5,000		
		id.	"	"	Scala	4,280		

Indicazione, se le medesime si trovano in senso opposto
del Comune da cui dipendono in direzione
del Capoluogo

OSSERVAZIONI

della Pretura

del Tribunale

della Corte
di Appello

Opposto

Opposto

Opposto

id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.

id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.

id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.

id.

id.

id.

id.
id.
id.
id.
id.
id.

id.
id.
id.
id.
id.
id.

id.
id.
id.
id.
id.
id.

id. •
id.

id.
id.
id.
id.
id.

id.
id.
id.
id.
id.

»
»
»
»

id.
id.
id.
id.

id.
id.
id.
id.

»
»
»
»

id.
id.
id.
id.

id.
id.
id.
id.

DENOMINAZIONE				Distanza che separa ciascuna borgata frazione Parrocchia ecc. del capoluogo del Comune	Distanze che separano ciascuna Borgata, Parrocchia e frazione dei Comuni limitrofi		
dei Mandamenti	dei Comuni	delle borgate Parrocchie Frazioni e Zone non minori di 100 abitanti di cui si compone il Comune	della popolazione di ciascuna borgata frazione ecc.		Comuni limitrofi	Distanze	
Montecorvino Rovella	Acerno	»	3236	»	Montecorvino	22,000	
					Rovella		
					Olevano	24,000	
					Bagnoli	25,000	
					Montella	26,000	
					Calabritto	30,000	
					Campagna	28,000	
				Cartiere	» 3,000	Montecorvino	16,000
				Acellica	» 5,000	id.	14,000
				Cerasuolo	» 8,000	id.	12,000
		Camporotondo	» 11,600	id.	8,000		
		Manga	» 10,000	id.	10,000		
		Cruci di Montella	» 9,000	Monella Bagnoli	16,000		
		Gaudo	» 15,000	Calabritto	15,000		
Angri	Angri	»	6809	»	Scafati	5,850	
					S. Marzano	6,000	
					Pagani	5,000	
					S. Egidio	4,000	
					Corbara	5,000	
					Lettere	8,000	
				Ardinghi	3421	Scafati	5,000
						S. Marzano	6,000
						Pagani	5,000
						S. Egidio	4,000
						Corbara	5,000
						Lettere	8,000
				Pozzo di Gotti	112	2,000	Scafati
					S. Marzano	8,000	
					Pagani	8,000	
					S. Egidio	6,000	
					e Lettere Corbara	7,000	

Indicazione, se le medesime si trovano in senso opposto
del Comune da cui dipendono in direzione
del Capoluogo

OSSERVAZIONI

della Pretura	del Tribunale	della Corte di Appello	
Diretto	Diretto	Diretto	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
Diretto	Diretto	Diretto	
id.	id.	id.	
Opposto	Opposto	Opposto	
id.	id.	id.	
Diretto	Diretto	Opposto	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
Diretto	Diretto	Opposto	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
Diretto	Diretto	Opposto	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	

DENOMINAZIONE				Distanza che separa ciascuna borgata frazione Parrocchia ecc. del capoluogo del Comune	Distanze che separano ciascuna Borgata, Parrocchia e frazione dei Comuni limitrofi	
dei Mandamenti	dei Comuni	delle borgate Parrocchie Frazioni e Zone non minori di 100 abitanti di cui si compone il Comune	della popolazione di ciascuna borgata frazione ecc.		Comuni limitrofi	Distanze
Baronissi	Baronissi	»	»	»	»	»
		Capo Saragnano	965	0,960		
		Casal Napoli	231	0,250		
		Casal Mari	614	0,300		
		Fura	405	1,831		
		Casal Barone	371	0,969		
		Casal Sini-scalco	454	0,980		
		Orignano	280	1,864	Fisciano	0,456
		Saragnano	731	0,981		
		Sava	850	0,981		
		Antessano	676	1,964		
Caprecano	414	1,531				
Acquamela	227	1,968	Pellezzano	0,509		
Aiello	980	2,618				
Castel San Giorgio	Bracigliano	»	555	»	Siano	5,400
		Casale	450	1,000	id.	6,000
		Casa Danise	295	0,500	id.	5,500
		Tuori	756	0,200	id.	5,300
		Pero	625	0,200	id.	4,900
S. Nazario	375	0,500	id.	5,100		
Mercato Sanseverino	Calvanico	»	»	»	Fisciano	3,000
		»	»	»		
Castel San Giorgio	Castel San Giorgio	»	657	»	Roccapiemon.	2,778
		Corte domini	172	0,926	Merc. Sansev.	7,000
		Torello	470	1,852	Siano	2,774
		Campomanfoli	517	2,315	id.	1,648
		Aiello	436	1,852	id.	1,648
		S. Maria a Favore	239	0,926	Merc. Sansev.	7,962
		Lanzara	832	2,315	id.	6,074
		S. Croce	280	0,926	»	»
					id.	6,074

DENOMINAZIONE				Distanza che separa ciascuna borgata frazione Parrocchia ecc. del capoluogo del Comune	Distanze che separano ciascuna Borgata, Parrocchia e frazione dei Comuni limitrofi			
dei Mandamenti	dei Comuni	delle borgate Parrocchie Frazioni e Zone non minori di 100 abitanti di cui si compone il Comune	della popolazione di ciascuna borgata frazione ecc.		Comuni limitrofi	Distanze		
Castel S. Giorgio	Castel S. Giorgio	Fimiani	432	2,778	Roccapiemonte	0,928		
		Castelluccio	496	2,778	»	»		
S. Cipriano	Castiglione del Genovesi	Trivio	165	2,790	Nocera Infer.	5,210		
		»	1103	»	»	»		
Amalfi	Conca Marini	»	»	»	»	»		
		Marina di Conca	195	0,500	Furore	4,270		
		S. Pancrazio	496	0,350	Amalfi	5,055		
		S. Giovan Battista	314	0,200				
		S. Michele	148	0,480				
Vietri sul Mare	Cetara	»	2555	»	Vietri sul Mare Maiori	5,168 8,300		
Cava dei Tirreni	Cava dei Tirreni	Casaburi	150	1,300	Vietri	6,708		
		Dupino	180	2,600	Nocera Sup. Vietri	8,707 8,008		
		SS. Quaranta	220	2,900	Nocera Sup. Vietri	10,007 8,308		
		Marini	145	3,100	Nocera Sup. Vietri	10,307 8,508		
		Alessio	235	3,800	Nocera Sup. Vietri	10,508 9,208		
		Arcara	207	2,500	Nocera Sup. Vietri	11,207 7,908		
		Castagneto	326	1,000	Nocera Sup. Vietri	9,907 6,408		
		S. Cesareo	887	1,500	Nocera Sup. Vietri	8,407 6,908		
		Corpo	501	3,500	Nocera Sup. Vietri	8,907 8,908		
							Nocera Sup.	10,907

Indicazione, se le medesime si trovano in senso opposto
del Comune da cui dipendono in direzione
del Capoluogo

OSSERVAZIONI

della Pretura

del Tribunale

della Corte
di Appello

Opposto

Diretto

Diretto

id.

id.

id.

id.

id.

id.

»

»

»

»

»

»

Opposto

Opposto

Opposto

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

Diretto

Diretto

Opposto

»

»

»

Diretto

Diretto

Opposto

»

»

»

id.

id.

id.

»

»

»

id.

DENOMINAZIONE				Distanza che separa ciascuna borgata frazione Parrocchia ecc. del capoluogo del Comune	Distanze che separano ciascuna Borgata, Parrocchia e frazione dei Comuni limitrofi	
dei Mandamenti	dei Comuni	delle borgate Parrocchie Frazioni e Zone non minori di 100 abitanti di cui si compone il Comune	della popolazione di ciascuna borgata frazione ecc.		Comuni limitrofi	Distanze
Cava dei Tirreni	Cava dei Tirreni	Aia del grano Pianelle e Novara	150	4,200	Vietri Nocera Sup.	9,608 11,607
		S. Arcangelo	1164	1,000	Vietri Nocera Sup.	6,408 8,407
		Lapello, Scavate e Finestra	210	1,700	Vietri Nocera Sup.	7,108 9,107
		Passiano	2109	1,700	Vietri Nocera Sup.	7,108 9,107
		S. Angelo e Contrapone	160	2,900	Vietri Nocera Sup.	8,308 10,307
		S. Martino S. Giuseppe e Petrarò	172	2,700	Vietri Nocera Sup.	8,108 10,107
		S. Lucia	2260	4,000	Vietri Nocera Sup.	9,408 11,407
		Montecaruso Decimari e Caselle	192	5,000	Vietri Nocera Sup.	10,608 12,607
		Pregiato	1968	2,000	Vietri Nocera Sup.	7,408 11,407
		Caselle e Pregiatello	240	2,700	Vietri Nocera Sup.	7,908 9,907
		S. Pietro	1400	1,900	Vietri Nocera Sup.	7,308 9,307
		S. Croce e Gaudio	115	2,500	Vietri Nocera Sup.	7,908 9,907
		SS. Annunziata	1172	1,900	Nocera Sup. Vietri	9,907 7,308
		Foce, Arenella e Cisterne Pagano	130	2,600	Nocera Sup. Vietri	10,007 8,008

Indicazione, se le medesime si trovano in senso opposto
del Comune da cui dipendono in direzione
del Capoluogo

OSSERVAZIONI

della Pretura

del Tribunale

della Corte
di Appello

Diretto

Diretto

Opposto

Opposto

Opposto

Diretto

id.

Diretto

Diretto

Opposto

id.

id.

id.

Opposto

Opposto

Diretto

id.

id.

id.

DENOMINAZIONE				Distanza che separa ciascuna borgata frazione Parrocchia ecc. del capoluogo del Comune	Distanze che separano ciascuna Borgata, Parrocchia e frazione dei Comuni limitrofi			
dei Mandamenti	dei Comuni	delle borgate Parrocchie Frazioni e Zone non minori di 100 abitanti di cui si compone il Comune	della popolazione di ciascuna borgata frazione ecc.		Comuni limitrofi	Distanze		
Pagani	Corbara	»	»	»	»	»		
		Cilento	150	0,500	Anгри	6,000		
		Casa Amaran- tante	200	1,000	S. Egidio	2,000		
		Pigno	300	2,000	Anгри	7,000		
		Terra	300	2,000	S. Egidio	2,500		
		Sala	600	3,000	Anгри	8,000		
		Casa Pado- vano	100	1,000	S. Egidio	3,000		
		Casa Giu- lio	200	1,000	Anгри	8,000		
		Mercato Sanseve- rino	Fisciano	Fisciano	1560	»	Anгри	8,000
							S. Egidio	3,000
					S. Severino	6,000		
					Baronissi	6,000		
					Montoro	8,000		
					Calvanico	3,000		
					Castiglione	10,000		
Penta	1886			1,250	Sanseverino	6,000		
					Baronissi	4,750		
					Montoro	9,000		
			Calvanico	4,250				
			Castiglione	9,000				
			Sanseverino	5,500				
			Baronissi	4,000				
			Montoro	9,000				
			Calvanico	4,750				
			Castiglione	10,000				

Indicazione, se le medesime si trovano in senso opposto
del Comune da cui dipendono in direzione
del Capoluogo

OSSERVAZIONI

della Pretura

del Tribunale

della Corte
di Appello»
Opposto»
Opposto»
Diretto

id.

Diretto

Opposto

Opposto

Opposto

Opposto

Opposto

Diretto

Opposto

Opposto

DENOMINAZIONE				Distanza che separa ciascuna borgata frazione Parrocchia ecc. del capoluogo del Comune	Distanze che separano ciascuna Borgata, Parrocchia e frazione dei Comuni limitrofi		
dei Mandamenti	dei Comuni	delle borgate Parrocchie Frazioni e Zone non minori di 100 abitanti di cui si compone il Comune	della popolazione di ciascuna borgata frazione ecc.		Comuni limitrofi	Distanze	
Mercato S. Severino	Fisciano	Bolano	503	2,000	Sanseverino	6,000	
					Baronissi	3,000	
					Montoro	9,500	
					Calvanico	5,000	
		Castiglione	10,500				
			Gaiano	832	4,000	Sanseverino	9,000
						Baronissi	7,500
						Montoro	12,000
		Calvanico				7,000	
		Castiglione	9,000				
			Carpineto	414	1,500	Sanseverino	6,500
						Baronissi	7,500
						Montoro	9,000
		Calvanico				3,000	
		Castiglione	11,500				
			Settefico	242	1,000	Sanseverino	6,000
						Baronissi	7,000
						Montoro	9,000
		Calvanico				2,000	
		Castiglione	11,000				
			Villa	515	2,500	Sanseverino	6,000
						Baronissi	8,500
						Montoro	7,000
		Calvanico				4,000	
Castiglione	12,000						
	Pizzulano	486	2,000	Sanseverino	4,000		
				Baronissi	7,000		
				Montoro	6,000		
Calvanico				5,500			
Castiglione	12,000						

Indicazione, se le medesime si trovano in senso opposto
del Comune da cui dipendono in direzione
del Capoluogo

OSSERVAZIONI

della Pretura	del Tribunale	della Corte di Appello
---------------	---------------	---------------------------

Opposto	Diretto	Opposto
Opposto	Opposto	Opposto
id.	id.	id.
id.	id.	id.
id.	id.	id.
Diretto	Opposto	Opposto

DENOMINAZIONE					Distanza che separa ciascuna borgata frazione Parrocchia ecc. del capoluogo del Comune	Distanze che separano ciascuna Borgata, Parrocchia e frazione dei Comuni limitrofi	
dei Mandamenti	dei Comuni	delle borgate Parrocchie Frazioni e Zone non minori di 100 abitanti di cui si compone il Comune	della popolazione di ciascuna borgata frazione ecc	Comuni limitrofi		Distanze	
Mercato S. Severino	Fisciano	Canfora	332	2,500	Sanseverino	2,500	
					Baronissi	7,000	
					Montoro	5,000	
					Calvanico	6,000	
					Castiglione	13,000	
Positano	Furore	Furore	»	»	Praiano	2,000	
					Conca Marini	1,500	
S. Cipriano Picentino	Giffoni sei Casali	»	»	»	»	»	
		Sieti	1437	3,000	S. Cipriano	11,000	
		Capitignano	1184	»	Giff. valle pia.	10,000	
		Prepezzano	1344	2,000	S. Cipriano	8,335	
					Giff. valle pia.	7,000	
					S. Cipriano	6,335	
					Giff. valle pia.	9,000	
S. Cipriano Picentino	Giffoni Valle Piana	»	»	»	»	»	
		Calabrano	282	0,415	Giff. sei casali	4,311	
					Monteco. Rov.	4,087	
		Calabranello	271	0,525	Giff. sei casali	4,421	
					Monteco. Rov.	4,197	
		Chieve	406	0,720	Giff. sei casali	4,616	
					Monteco. Rov.	4,392	
		Curti	889	4,500	Giff. sei casali	8,396	
					Monteco. Rov.	8,172	
Curticelle	472	4,360	Giff. sei casali	8,256			
			Monteco. Rov.	8,032			
Mercato	1152	»	Giff. sei casali	3,896			
			Monteco. Rov.	3,672			
Ornito	444	5,285	Giff. sei casali	4,270			
			Mentecorvino				
			Rovella	2,390			

Indicazione, se le medesime si trovano in senso opposto
del Comune da cui dipendono in direzione
del Capoluogo

OSSERVAZIONI

della Pretura	del Tribunale	della Corte di Appello
---------------	---------------	---------------------------

Diretto	Diretto	Opposto
Diretto	Diretto	Opposto
Opposto	Opposto	Opposto
id.	id.	id.
»	»	»
»	»	»

DENOMINAZIONE				Distanza che separa ciascuna borgata frazione Parrocchia ecc. del capoluogo del Comune	Distanze che separano ciascuna Borgata, Parrocchia e frazione dei Comuni limitrofi	
dei Mandamenti	dei Comuni	delle borgate Parrocchie Frazioni e Zone non minori di 100 abitanti di cui si componè il Comune	della popolazione di ciascuna borgata frazione ecc.		Comuni limitrofi	Distanze
S. Cipriano Picentino	Giffoni Valle Piana	Pozzarola	230	2,240	Giff. sei Casali	6,136
		Catelde			Montec. Rov.	5,912
		S. Giovanni	303	2,425	Giff. sei Casali	6,321
					Montec. Rov.	6,097
		Sovvieco	533	4,485	Giff. sei Casali	8,381
					Montec. Rov.	8,157
		Terravecchia	278	1,895	Giff. sei Casali	4,580
					Montec. Rov.	5,567
		Torello	347	4,290	Giff. sei Casali	8,186
					Montec. Rov.	7,962
Maiori	Maiori	Vassi	626	0,535	Giff. sei Casali	4,431
					Montec. Rov.	4,207
		S. Maria a Vico	190	4,128	Giff. sei Casali	4,725
					Montec. Rov.	7,800
					Minori	1,854
		Maiori	3022		»	
		S. Pietro	499	0,372		
		S. M. ^a delle Grazie	381	0,862		
		Vecite	428	1,625		
		Ponteprimario	388	2,134	Tramonti	3,783
Maiori	Minori	Erchie	178	7,616	Celara	2,045
		»	»	»	»	
		Villamena	618	0,360	Ravello	0,100
Mercato S. Severino	Mercato Sanseverino	Torre	261	2,400	Maiori	0,150
		Mercato	1404	»	Bracigliano	8,250
					Fisciano	6,000
		Acigliano	294	1,700	Montoro Infe	6,000
		Pandola	770	1,300	id.	7,000
		Monticello	215	2,000	Castel S. Gior.	5,250
					Fisciano	6,000
		Corticello	255	2,500	Fisciano	7,000

Indicazione, se le medesime si trovano in senso opposto
del Comune da cui dipendono in direzione
del Capoluogo

OSSERVAZIONI

della Pretura	del Tribunale	della Corte di Appello
---------------	---------------	---------------------------

Opposto	Opposto	Opposto
id.	id.	id.
id.	id.	id.
»	»	»
Opposto	Opposto	Opposto
id.	id.	id.
»	»	»
Opposto	Opposto	Opposto
id.	id.	id.
id.	id.	id.
id.	id.	id.
»	»	»
Diretto	Diretto	Diretto
id.	id.	id.
Opposto	Opposto	Opposto
id.	id.	id.

DENOMINAZIONE				Distanza che separa ciascuna borgata frazione Parrocchia ecc. del capoluogo del Comune	Distanze che separano ciascuna Borgata, Parrocchia e frazione dei Comuni limitrofi	
dei Mandamenti	dei Comuni	delle borgate Parrocchie Frazioni e Zone non minori di 100 abitanti di cui si compone il Comune	della popolazione di ciascuna borgata frazione ecc.		Comuni limitrofi	Distanze
Mercato Sanseverino	Mercato Sanseverino	Spiano	1270	5,300	Fisciano	7,500
		Oscato	324	3,000	id.	6,500
		Curteri	284	2,300	id.	8,000
		Acquarola	583	5,100	Castel S. Gior.	2,900
		S. Angelo	786	3,000	id.	5,000
		Piazza del Galdo e Pico	559	5,000	id.	3,500
		S. Eustachio e S. Felice	608	5,700	id.	2,300
		Costa	501	5,075	id.	3,000
		S. Vincenzo e Capocasale	264	1,500	id.	6,500
		Lombardi	212	2,000	id.	6,000
		Torello Carifi	429	4,050	Bracigliano	5,000
		Carifi	332	5,000	id.	4,000
		Ciorani	602	6,225	id.	3,000
		Montecorvino Rovella	Montecorvino Pugliano	Pugliano	864	»
					Giff. Valle Pia.	9,000
Torella	188			2,556	Salerno	21,000
					Montec. Rov.	3,000
					Giff. Valle Pia.	7,000
					Salerno	22,000
Sorbo	158			0,200	Montec. Rov.	5,000
					Giff. Valle Pia.	9,000
					Salerno	20,000
					Montec. Rov.	6,000
			Giff. Valle Pia.	9,000		
			Salerno	20,000		
			Montec. Rov.	7,000		
			Giff. Valle Pia.	9,000		
			Salerno	19,000		
		Castelpagano	258	1,050		

Indicazione, se le medesime si trovano in senso opposto
del Comune da cui dipendono in direzione
del Capoluogo

OSSERVAZIONI

della Pretura

del Tribunale

della Corte
di Appello

Opposto

id.

Opposto

Diretto

id.

id.

id.

Opposto

id.

Diretto

Opposto

id.

id.

id.

Opposto

id.

Diretto

Opposto

id.

id.

id.

DENOMINAZIONE				Distanza che se- para cia- scuna borgata frazione Parroc- chia ecc del capo- luogo del Comune	Distanze che separano cia- scuna Borgata, Parrocchia e frazione dei Comuni limi- trofi	
dei Mandamenti	dei Comuni	delle borgate Parroc- chie Frazioni e Zone non minori di 100 abitanti di cui si com- pone il Comune	della popo- lazione di ciascuna borgata fra- zione ecc.		Comuni limitrofi	Distanze
Montevor- vino Ro- vella	Montecorvi- no Pugliano	S. Tecla	736	1,600	Montec. Rov. Giff. Valle Pia. Salerno	7,000 9,000 19,000
		Faiano	1713	6,000	Montec. Rov. Giff. Valle Pia. Salerno	10,000 10,000 14,000
		Pontecagna.°	1479	10,000	Montec. Rov. Giff. Valle Pia. Salerno	14,000 13,000 10,000
		ContradaPra- tola	»	7,000	Montec. Rov. Giff. Valle Pia. Salerno	10,000 16,000 14,000
		id. Pagliarone	»	8,000	Montec. Rov. Giff. Valle Pia. Salerno	12,000 17,000 12,000
		id. Scontra- fata	»	7,000	Montec. Rov. Giff. Valle Pia. Salerno	13,000 16,000 11,000
		id. Sardone	»	8,000	Montec. Rov. Giff. Valle Pia. Salerno	14,000 7,000 10,000
		id. Vincenzo S. Antonio	»	8,000	Montec. Rov. Giff. Valle Pia. Salerno	13,500 15,000 10,000
		id. S. Vito	»	6,000	Montec. Rov. Giff. Valle Pia. Salerno	9,000 15,000 15,000
		id. Crispi	»	7,000	Montec. Rov. Giff. Valle Pia. Salerno	8,000 16,000 16,000

DENOMINAZIONE				Distanza che separa ciascuna borgata frazione Parrocchia ecc. del capoluogo del Comune	Distanze che separano ciascuna Borgata, Parrocchia e frazione dei Comuni limitrofi	
dei Mandamenti	dei Comuni	delle borgate Parrocchie Frazioni e Zone non minori di 100 abitanti di cui si compone il Comune	della popolazione di ciascuna borgata frazione ecc		Comuni limitrofi	Distanze
Montecorvino Rovella	Montecorvino Pugliano	Contrada Rapacicieri	»	12,000	Montec. Rov. Giff. Valle Pia. Salerno	12,000 20,000 18,000
		id. Ponte Pisciatolo	»	11,000	Montec. Rov. Giff. Valle Pia. Salerno	10,000 20,000 19,000
		id. Granata	»	8,000	Montec. Rov. Giff. Valle Pia. Salerno	12,000 9,000 13,000
		id. Marongola e Siscaritola	»	10,000	Montec. Rov. Giff. Valle Pia. Salerno	14,000 9,000 12,000
		id. Tavernulo	»	9,000	Montec. Rov. Giff. Valle Pia. Salerno	14,000 15,000 11,000
		id. Cannameli	»	14,000	Montec. Rov. Giff. Valle Pia. Salerno	16,000 17,000 12,000
		id. Piccola Marina	»	12,000	Montec. Rov. Giff. Valle Pia. Salerno	16,000 20,000 12,000
Idem	Rovella	Rovella	1941	»	»	»
		Occiano	303	1,700	Giff. Valle Pia.	3,370
		Vatraci	432	0,870		
		Chiarelli	68	0,160		
		Marangi	186	0,300		
		Martorano	272	0,450		
		Gauro	459	2,116	Giff. Valle Pia.	2,350
		Cornea	259	1,150		
		Molenadi	457	0,700		

DENOMINAZIONE				Distanza che separa ciascuna borgata frazione Parrocchia ecc. del capoluogo del Comune	Distanze che separano ciascuna Borgata, Parrocchia e frazione dei Comuni limitrofi	
dei Mandamenti	dei Comuni	delle borgate Parrocchie Frazioni e Zone non minori di 100 abitanti di cui si compone il Comune	della popolazione di ciascuna borgata frazione ecc.		Comuni limitrofi	Distanze
Montecorvino Rovella	Rovella	S Eustachio	448	1,850		
		Nuvola	315	0,500		
		S. Martino	1033	2,000		
		Bellizzi	261	9,537		
		Battipaglia	196	10,600	Eboli	7,500
		Aiello	»	5,093		
		Macchia	»	5,607		
		Serroni	»	7,500		
		Murata di Battipaglia	»	8,500		
		Ponte Pisciatolo	»	10,570	Pugliano	0,670
		Fosso	»	12,150	Pugliano	1,500
		Rapaciceri	»	11,000		
		Marina	»	15,500		
		Toratta	»	4,170	Olevano	2,700
		Pietra del Medio	»	1,500	Pugliano	2,200
		Bosco	»	2,270	Giff. Valle Pia.	2,900
		Lappe	»	5,500		
		Imbriacchio	»	6,000		
		Vallo della Noce	»	6,032		
		Circhio	»	8,116		
Serra di Tito	»	5,500	Acerno	12,360		
Nocera Inferiore	Nocera	Nocera	5834	»	Sarno Pagani	7,673 1,984
		Centro Secondario	2685	0,529	Nocera Sup. Sarno Pagani Nocera Sup.	2,910 7,144 1,984 2,910
		Pietracetta	580	1,058	Sarno Pagani Nocera Sup.	7,870 3,043 3,969

Indicazione, se le medesime si trovano in senso opposto del Comune da cui dipendono in direzione del Capoluogo			OSSERVAZIONI
della Pretura	del Tribunale	della Corte di Appello	
Opposto	Opposto	Opposto	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
Opposto	Opposto	Opposto	
Opposto	Opposto	Opposto	
id.	id.	id.	
Diretto	Diretto	Diretto	
id.	id.	id.	
id.	Opposto	id.	

DENOMINAZIONE				Distanza che separa ciascuna borgata frazione Parrocchia ecc del capoluogo del Comune	Distanze che separano ciascuna Borgata, Parrocchia e frazione dei Comuni limitrofi	
dei Mandamenti	dei Comuni	delle borgate Parrocchie Frazioni e Zone non minori di 100 abitanti di cui si compone il Comune	della popolazione di ciascuna borgata frazione ecc.		Comuni limitrofi	Distanze
Nocera Inferiore	Nocera	Piedimonte	1708	1,588	Sarno Pagani Nocera Sup.	8,399 3,571 4,498
		Grotti	270	1,323	Sarno Pagani Nocera Sup.	8,996 3,307 2,800
		Casolla	703	926	Sarno Pagani Nocera Sup.	8,599 2,910 1,984
		Cerzetti	201	882	Sarno Pagani Nocera Sup.	8,595 2,866 2,028
		Vescovado	383	0,795	Sarno Pagani Nocera Sup.	8,466 2,777 2,117
		Meriga	469	1,191	Sarno Pagani Nocera Sup.	6,483 3,175 4,101
		Cicalesì	316	1,826	Sarno Pagani Nocera Sup.	5,848 3,810 4,736
		Idem	Nocera Supe.	Taverne	504	0,550
Troma	170			1,575	Nocera Inf. Roccapiemon. Cava	4,575 2,475 11,575
Croce	652			1,125	Nocera Inf. Roccapiemon. Cava	4,125 2,575 11,225

Indicazione, se le medesime si trovano in senso opposto del Comune da cui dipendono in direzione del Capoluogo			OSSERVAZIONI
della Pretura	del Tribunale	della Corte di Appello	
Diretto	Opposto	Diretto	
id.	id.	id.	
id.	Diretto	Opposto	
id.	id.	id.	
Opposto	Opposto	Opposto	
id.	id.	id.	
id.	id.	id.	

DENOMINAZIONE				Distanza che se- para cia- scuna borgata frazione Parroc- chia ecc. del capo- luogo del Comune	Distanze che separano cia- scuna Borgata, Parrocchia e frazione dei Comuni limi- trofi	
dei Mandamenti	dei Comuni	delle borgate Parroc- chie Frazioni e Zone non minori di 100 abitanti di cui si com- pone il Comune	della popo- lazione di ciascuna borgata fra- zione ecc.		Comuni limitrofi	Distanze
Nocera Inferiore	Nocera Superiore	Materdomini	141	2,150	Nocera Inf. Roccapiemon Cava	5,150 2,000 12,150
		Pecorari	900	2,450	Nocera Inf. Roccapiemon. Cava	5,450 3,250 12,450
		Uscioli	170	2,700	Nocera Inf. Roccapiemon. Cava	5,300 3,400 12,700
		Citola	200	4,650	Nocera Inf. Roccapiemon. Cava	7,650 4,000 14,650
		Camerelle	190	3,275	Nocera Inf. Roccapiemon. Cava	6,275 5,000 11,000
		S. Martino	123	4,325	Nocera Inf. Roccapiemon. Cava	7,325 6,200 11,100
		S. M. ^a Mag- giore	409	0,525	Nocera Inf. Roccapiemon. Cava	3,960 4,625 12,000
		S. Clemente	856	»	Nocera Inf. Roccapiemon. Cava	4,490 4,150 14,000
		Pucciani	756	0,885	Nocera Inf. Roccapiemon. Cava	3,605 5,030 12,150
		S. Pietro	272	0,822	Nocera Inf. Roccapiemon. Cava	3,450 5,250 12,300

Indicazione, se le medesime si trovano in senso opposto
del Comune da cui dipendono in direzione
del Capoluogo

OSSE R V A Z I O N I

della Pretura

del Tribunale

della Corte
di Appello

Opposto

Opposto

Opposto

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

Diretto

Diretto

Diretto

Opposto

Opposto

Opposto

Diretto

Diretto

Diretto

Opposto

id.

id.

Diretto

id.

id.

id.

id.

id.

DENOMINAZIONE				Distanza che se- para cia- scuna borgata frazione Parr. c- chia ecc. del capo- luogo del Comune	Distanze che separano cia- scuna Borgata, Parrocchia e frazione dei Comuni limi- trofi		
dei Mandamenti	dei Comuni	delle borgate Parroc- chie Frazioni e Zone non minori di 100 abitanti di cui si com- pone il Comune	della popo- lazione di ciascuna borgata fra- zione ecc.		Comuni limitrofi	Distanze	
Nocera Inferiore	Nocera Superiore	Pareti	720	1,490	Nocera Inf. Roccapiemon. Cava	3,150 5,380 12,450	
		Portaromana	324	1,450	Nocera Inf. Roccapiemon. Cava	3,100 5,600 14,725	
		Grotti	120	1,925	Nocera Inf. Roccapiemon. Cava	3,000 5,850 14,975	
	Montecor- vino Rovel.	Olevano sul Tuscano	Ariano	1113	»	Montecorvino Eboli Campagna Acerno	9,000 9,000 18,000 20,000
			Monticello	551	1,000	Montecorvino Eboli Campagna Acerno	9,000 8,000 17,000 20,000
			Salitto	867	3,000	Montecorvino Eboli Campagna Acerno	8,000 12,000 21,000 17,000
			Valle	179	1,800	Montecorvino Eboli Campagna Acerno	8,000 10,000 19,000 21,000
			Festola o Campo	»	4,000	Montecorvino Eboli Campagna Acerno	10,000 4,000 17,000 19,000

Indicazione, se le medesime si trovano in senso opposto del Comune da cui dipendono in direzione del Capoluogo			OSSERVAZIONI
della Pretura	del Tribunale	della Corte di Appello	
Diretto	Diretto	Diretto	
Opposto	Opposto	Opposto	
id.	id.	id.	
Diretto	Diretto	Diretto	
»	Diretto	id.	
id.	id.	id.	
id.	id.	id.	
Opposto	id.	id.	

DENOMINAZIONE				Distanza che separa ciascuna borgata frazione Parrocchia ecc. del capoluogo del Comune	Distanze che separano ciascuna Borgata, Parrocchia e frazione dei Comuni limitrofi	
dei Mandamenti	dei Comuni	delle borgate Parrocchie Frazioni e Zone non minori di 400 abitanti di cui si compone il Comune	della popolazione di ciascuna borgata frazione ecc		Comuni limitrofi	Distanze
Montecorvino Rovella	Olevano	Cuccaro	»	3,000	Montecorvino	12,000
					Eboli	6,000
					Campagna	15,000
					Acerno	23,000
		Castello	»	2,000	Montecorvino	9,000
					Eboli	11,000
					Campagna	20,000
					Acerno	18,000
		Forcellala	»	7,000	Montecorvino	11,000
					Eboli	16,000
					Campagna	25,000
					Acerno	13,000
		Frosone	»	2,000	Montecorvino	8,000
					Eboli	11,000
					Campagna	18,000
					Acerno	20,000
Pagani	Pagani	Barbazzano	850	2,200	Sammarzano	8,000
		S. Chiara	»	1,000	Nocera Inf.	1,000
		Olivella	»	1,000	id.	1,000
		S. Nicola	»	2,000	Sammarzano	8,000
		S. Rocco	»	2,200	id.	8,000
		Serpente	»	2,200	S. Egidio	2,000
		Roste di Fullo	»	4,000	Sammarzano	4,000
		Migliaro	»	5,000	id.	2,000
		Zuccagnuolo	»	6,000	S. Valentino	3,000
		Fosso dell'Imperatore	»	7,000	id.	2,000
		Felettino	»	6,000	Sammarzano	3,000
		Fiumicella	»	4,000	id.	3,000
		d'acquaviva				
		Faucina	»	6,000	id.	3,000
		Felici	»	6,000	id.	2,000

Indicazione, se le medesime si trovano in senso opposto del Comune da cui dipendono in direzione del Capoluogo			OSSERVAZIONI
della Pretura	del Tribunale	della Corte di Appello	
Opposto	Diretto	Diretto	
Diretto	id.	id.	
id.	id.	id.	
id.	id.	id.	
»	Opposto	id.	
»	Diretto	Opposto	
»	id.	id.	
»	Opposto	Diretto	
»	id.	id.	

DENOMINAZIONE				Distanza che separa ciascuna borgata frazione Parrocchia ecc. del capoluogo del Comune	Distanze che separano ciascuna Borgata . Parrocchia e frazione dei Comuni limitrofi			
dei Mandamenti	dei Comuni	delle borgate Parrocchie Frazioni e Zone non minori di 400 abitanti di cui si compone il Comune	della popolazione di ciascuna borgata frazione ecc.		Comuni limitrofi	Distanze		
Pagani	Pagani	Domara	»	2,200	S. Marzano	4,000		
		Cappella	»	5,000	S. Egidio	4,000		
		Taurana						
		Mannara	»	5,000	Nocera Inf.	4,000		
		Fontana	»	6,000	S. Marzano	2,000		
		Casa Pignataro	»	5,000	S. Egidio	2,000		
		Torretto	»	3,000	Nocera Inf.	3,000		
		Perone	»	1,000	S. Egidio	2,000		
		Petrale	»	6,000	id.	4,000		
		Tramontano	»	5,000	id.	6,000		
		Pagliarone	»	1,000	id.	3,000		
		Punta di Gaiano	»	3,000	id.	4,000		
		Casaline	»	4,000	Nocera Inf.	4,000		
		Guardiola	»	2,000	id.	2,000		
		Nocellette	»	8,000	Tramonti	8,000		
		Baronissi	Pellezzano	Pellezzano	1593	4,000	»	»
				Capriglia	1749	3,600	Baronissi	5,300
Coperchia	1804			4,500				
Capezzano	710			6,500	Salerno	3,000		
Cologna	262			5,500	id.	2,000		
Positano	Positano	Montepertuso	249	3,000	Baronissi	0,900		
					Vico Equense	8,000		
id.	Praiano	Praiano	131	5,000	Praiano	4,000		
			»	»	Positano	6,500		
Amalfi	Ravello	Sambuco	398	5,025	Furore	2,000		
					Tramonti	9,000		
		Torello	474	2,000	Minori	4,010		
		Castiglione	235	4,050	Minori	2,050		
		Casa Rosa	234	2,010	Atrani	0,900		
					Minori	3,000		

Indicazione, se le medesime si trovano in senso opposto
del Comune da cui dipendono in direzione
del Capoluogo

OSSERVAZIONI

della Pretura	del Tribunale	della Corte di Appello
---------------	---------------	---------------------------

»	Opposto	Diretto
»	id.	id.
»	Diretto	Opposto
»	Opposto	Diretto
»	Diretto	Opposto
»	id.	id.
»	Opposto	Diretto
»	id.	id.
»	Diretto	Opposto
»	id.	id.
»	Opposto	Diretto
Opposto	Diretto	Diretto
Diretto	Opposto	Opposto
Opposto	Diretto	Diretto
id.	id.	id.
id.	id.	id.
Opposto	Diretto	Diretto
Diretto	id.	id.
id.	id.	id.
Opposto	id.	id.

DENOMINAZIONE				Distanza che separa ciascuna borgata frazione Parrocchia ecc. del capoluogo del Comune	Distanze che separano ciascuna Borgata, Parrocchia e frazione dei Comuni limitrofi			
dei Mandamenti	dei Comuni	delle borgate Parrocchie Frazioni e Zone non minori di 100 abitanti di cui si compone il Comune	della popolazione di ciascuna borgata frazione ecc.		Comuni limitrofi	Distanze		
Amalfi Castel S. Giorgio	Ravello Roccapie- monte	Vescovado	462	»	Scala	3,035		
		Roccapiem.	2508	»	Castel S. Gior. Nocera Inf. Nocera Sup. Sanseverino	2,778 6,482 3,704 6,550		
		Sanpolito	281	1,250	Castel S. Gior. Nocera Inf. Nocera Sup. Sanseverino	3,903 5,232 3,700 7,675		
		Casali	893	2,000	Castel S. Gior. Nocera Inf. Nocera Sup. Sanseverino	4,778 4,450 4,450 8,550		
		Sarno	Sarno	Lavorati	2460	4,000	Nocera Inf. S. Valentino Striano	9,000 11,000 14,000
				S. Marina	197	5,000	Nocera Inf. S. Valentino Striano	9,000 10,000 14,000
				Villa venere	119	5,130	Nocera Inf. S. Valentino Striano Siano	13,000 14,000 16,000 21,130
				S. Cipriano Picentino	S. Cipriano	Filetta Pezzani	1007	2,800
		Campigliano	110			6,000	S. Man. Piem. Giff. sei casali Salerno	3,500 4,500 10,667

Indicazione, se le medesime si trovano in senso opposto
del Comune da cui dipendono in direzione
del Capoluogo

OSSEVAZIONI

della Pretura

del Tribunale

della Corte
di Appello

Diretto
id.

Diretto
Opposto

Diretto
Opposto

id.

id.

id.

id.

id.

id.

Opposto

Diretto

Diretto

id.

id.

id.

id.

id.

Opposto

Diretto

Diretto

Diretto

id.

id.

id.

DENOMINAZIONE					Distanza che separa ciascuna borgata frazione Parrocchia ecc. del capoluogo del Comune	Distanze che separano ciascuna Borgata, Parrocchia e frazione dei Comuni limitrofi	
dei Mandamenti	dei Comuni	delle borgate Parrocchie Frazioni e Zone non minori di 100 abitanti di cui si compone il Comune	della popolazione di ciascuna borgata frazione ecc.	Comuni limitrofi		Distanze	
S. Cipriano Picentino	S. Cipriano	Salsanico o Montevetran.	115	5,500	S. Man. Piem.	3,000	
		Sallelle	109	4,000	Giff. sei casali Salerno	6,000 11,167	
Pagani	S. Egidio	S. Lorenzo	1140	2,000	Giff. sei casali Salerno	3,000 12,667	
		Tuori	»	2,500	Angri	5,000	
		Torricchio	»	3,000	Corbara	2,000	
		Casa Pignataro	»	2,000	Tramonti	12,000	
		Megara	»	2,000	Angri	4,000	
		Coccozzano	400	2,500	Tramonti	8,000	
		Bosco	»	2,000	Pagani	2,000	
		Zerchetta	100	3,000	Corbara	2,000	
S. Cipriano	S. Mango	S. Mango	»	»	Corbara	2,000	
					Angri	2,500	
					Corbara	3,000	
Sarno	S. Marzano	S. Marzano	3151	»	Angri	3,500	
id.	S. Valentino	Casatori	916	0,800	Castiglione	4,000	
					S. Cipriano	5,500	
					Salerno	13,000	
					S. Valentino	2,000	
Angri	Scafati	S. Pietro	735	1,000	Pagani	6,000	
					Angri	6,000	
					Poggiomarino	5,500	
					Sarno	3,500	
					S. Marzano	2,000	
	Striano	3,000					
	Poggiomarino	6,000					
	Nocera	7,200					
	Bosco Reale	6,000					
	Poggiomarino	6,000					
	Angri	6,500					

Indicazione, se le medesime si trovano in senso opposto
del Comune da cui dipendono in direzione
del Capoluogo

OSSERVAZIONI

della Pretura

del Tribunale

della Corte
di Appello

Diretto

Diretto

Diretto

id.

id.

id.

Opposto

Opposto

Opposto

id.

id.

id.

id.

id.

id.

Diretto

Diretto

id.

Opposto

Opposto

Diretto

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

Diretto

id.

Opposto

»

»

Opposto

Opposto

Opposto

Opposto

DENOMINAZIONE				Distanza che separa ciascuna borgata frazione Parrocchia ecc del capoluogo del Comune	Distanze che separano ciascuna Borgata, Parrocchia e frazione dei Comuni limitrofi	
dei Mandamenti	dei Comuni	delle borgate Parrocchie Frazioni e Zone non minori di 100 abitanti di cui si compone il Comune	della popolazione di ciascuna borgata frazione ecc.		Comuni limitrofi	Distanze
Angri	Scafati	S. Pietro Tossa	» 261	» 1,500	S. Marzano Bosco Reale Poggiomarino	8,000 5,500 4,000
		Berardinetti	196	2,500	Bosco Reale Poggiomarino	5,500 2,500
		Mazza	116	5,000	Poggiomarino S. Marzano	1,500 3,000
		Pisacane	156	2,000	Bosco Reale Torre Annun. Poggiomarino	4,000 6,000 5,500
		Spinelli	220	4,000	Bosco Reale Poggiomarino Bosco tre case Torre Annun.	2,000 3,500 3,000 6,000
		Valle	391	1,500	Bosco Reale Torre Annun.	4,500 6,000
		Pompei	260	3,000	Torre Annun. Castellamma. Bosco Reale	5,000 5,000 5,000
		Amalfi	Scala	»	1379	»
Piazza	299			»	Ravello	0,575
S. Pietro	108			0,506	Amalfi	5,055
Campidoglio	213			0,580		
Minuto	159			0,860		
Pontone	366			1,400		
Castel S. Giorgio	Siano	S. Caterina	234	1,000		
		Siano	»	»	Castel S. Gior. Bracigliano	4,500 6,000
Maiorì	Tramonti	Campinola	»	1,650	Maiorì Pagani	9,910 11,000

Indicazione, se le medesime si trovano in senso opposto
del Comune da cui dipendono in direzione
del Capoluogo

DE NOMINAZIONE
OSSERVAZIONI

della Pretura

del Tribunale

della Corte
di Appello

Opposto
id.

Opposto

Opposto

id.

Diretto

id.

id.

id.

»

Opposto

Opposto

»

id.

id.

»

id.

id.

»

id.

id.

»

id.

id.

»

»

»

»

»

»

Opposto
id.

Opposto

Diretto

DENOMINAZIONE				Distanza che separa ciascuna borgata frazione Parrocchia ecc. del capoluogo del Comune	Distanze che separano ciascuna Borgata, Parrocchia e frazione dei Comuni limitrofi	
dei Mandamenti	dei Comuni	delle borgate Parrocchie Frazioni e Zone non minori di 100 abitanti di cui si compone il Comune	della popolazione di ciascuna borgata frazione ecc.		Comuni limitrofi	Distanze
Maiori	Tramonti	Capitignano	»	2,500	Maiori Pagani	10,760 9,500
		Cesarano	»	4,130	Maiori Pagani	12,390 11,500
		Corsano	»	2,000	Maiori Pagani	10,260 10,000
		Filigna	»	1,000	Maiori Pagani	8,000 11,260
		Gete	»	2,000	Maiori Pagani	7,460 13,000
		Rovella	»	2,000	Maiori Pagani	6,260 14,200
		Palerno S. Arcangelo id. S. Elia	»	1,000 2,000	Maiori Pagani Pagani	6,250 13,040 6,000
		Pucara	»	3,260	Maiori Pagani	14,040 5,000 15,880
		Vietri sul Mare	Vietri sul Mare	Vietri sul Mare	2739	»
Marina	1276			0,666	Cetara	5,200
Molina	808			1,000	Cava dei TIRR.	2,000
Ponte e case sparse	102			0,900	id.	2,000
Raito	1150			1,750		
S. Vito e case sparse	150			1,700		
Dragonea	540			2,500	Cava dei TIRR.	3,000
Padovani	229			3,000	id.	2,500
Zannuti	319			3,500	id.	2,800
Benincasa	440			1,700		
Roccia e ca- se sparse	122			2,500		
Albori	595			2,250		

GRONDAIRIO

AMPAERNA

CIRCONDARIO

DI

CAMPAGNA

DENOMINAZIONE					Distanza che separa ciascuna borgata frazione Parrocchia ecc del capoluogo del Comune	Distanze che separano ciascuna Borgata, Parrocchia e frazione dei Comuni limitrofi	
dei Mandamenti	dei Comuni	delle borgate Parrocchie Frazioni e Zone non minori di 100 abitanti di cui si compone il Comune	della popolazione di ciascuna borgata frazione ecc.	Comuni limitrofi		Distanze	
Campagna Capaccio	Campagna Albanella	»	»	»	»	»	
		Camerino	»	7,000	Altavilla Silen.	6,000	
		S. Croce	»	5,100	id.	3,000	
		Cappa Santa	»	6,000	id.	7,000	
		Matinella	»	9,000	Capaccio	11,000	
		Sorvella	»	9,200	id.	10,000	
		Raccoli	»	5,100	id.	10,000	
		Tempa della Guardia	»	6,000	Roccadaspide	13,000	
Capaccio	Altavilla	Altavilla	3303	»	Albanella	7,407	
					Roccadaspide	11,111	
					Castelcivita	16,667	
					Controne	12,963	
					Postiglione	14,815	
					Serre	9,525	
					Controne	6,000	
					Serre	4,000	
					id.	5,000	
					Persano	4,000	
					id.	2,000	
					id.	2,000	
					id.	3,000	
			Roccadaspide	10,000			
			Controne	4,000			
			Albanella	4,000			
S. Angelo Fasanella id. Buccino	Aquara	»	»	»	»		
	Bellosguardo	»	»	»	»		
	Buccino	»	»	»	»		

Indicazione, se le medesime si trovano in senso opposto
del Comune da cui dipendono in direzione
del Capoluogo

OSSERVAZIONI

della Pretura

del Tribunale

della Corte
di Appello

»

»

»

DENOMINAZIONE				Distanza che separa ciascuna borgata frazione Parrocchia ecc. del capoluogo del Comune	Distanze che separano ciascuna Borgata, Parrocchia e frazione dei Comuni limitrofi	
dei Mandamenti	dei Comuni	delle borgate Parrocchie Frazioni e Zone non minori di 100 abitanti di cui si compone il Comune	della popolazione di ciascuna borgata frazione ecc.		Comuni limitrofi	Distanze
Capaccio	Capaccio	Pesto	1376	7,000	Albanella	11,000
					Trentinara	6,000
					Giungano	8,000
					Roccadaspide	23,000
					Eboli	33,000
					Agropoli	20,000
					Ogliastro	16,000
Roccadaspide	Castelcivita	S. Nicola	2661	»	Controne	5,000
					Ottati	8,000
		Montagna	»	10,000	Postiglione	12,000
					Sicignano	10,000
		Ottati	»	14,000		
		Controne	»	16,000		
		Valle	»	3,000		
		Piedel'Alma	»	2,000		
		S. Filippo	»	2,000		
		Serra	200	7,000	Controne	3,000
					Controne	6,000
					Altavilla	7,000
			»	»		
			Cosentini	100	6,000	
			Capo la Macchia	»	4,000	
			Cannicelle	»	3,000	
			Castritti	»	2,000	
Laviano	Castelnuovo di Conza	Castelnuovo	»	»	Santamenna	2,000
					Laviano	10,800
Roccadaspide	Castel S. Lorenzo	Pianella e Bisceglire	»	3,000	Roccadaspide	3,000
		Tempe e Porretta	»	2,000	id.	5,000
		Genzano	»	5,000	id.	3,000
		S. Paolo Ogliastro ed Acquariello	»	7,000	id.	3,000

Indicazione, se le medesime si trovano in senso opposto
del Comune da cui dipendono in direzione
del Capoluogo

OSSERVAZIONI

della Pretura

del Tribunale

della Corte
di Appello

Opposto

Diretto

Diretto

Opposto

Diretto

Diretto

id.

id.

id.

Diretto

id.

Opposto

Opposto

Opposto

Diretto

»

»

id.

»

»

id.

id.

DENOMINAZIONE				Distanza che separa ciascuna borgata frazione Parrocchia ecc. del capoluogo del Comune	Distanze che separano ciascuna Borgata . Parrocchia e frazione dei Comuni limitrofi			
dei Mandamenti	dei Comuni	delle borgate Parrocchie Frazioni e Zone non minori di 100 abitanti di cui si compone il Comune	della popolazione di ciascuna borgata frazione ecc.		Comuni limitrofi	Distanze		
Roccadaspide	Castel S. Lorenzo	Laurenti	»	7,000	Felitto	5,000		
		Piano della Macchia	»	2,000	id.	6,000		
		Galdo ed Isca	»	3,000	Aquara	3,000		
		Acquaviva	»	4,000	id.	4,000		
		Fornetta	»	6,000	Roccadaspide	6,000		
		Palimenti	»	3,000	id.	4,000		
		Olivella	»	5,000	id.	3,000		
		Laviano	Colliano	Colliano	3021	»	Valva	2,000
				Collianello	747	1,000	id.	2,000
				Isca o Tremi	»	6,000		
Monte di Pumo	»			7,000				
Valle di Raio	»			6,000				
Troiano	»			6,000				
Pozzano	»			4,000				
Ricigliano	»			5,000				
Pioni Grandi	»			6,000				
Bosco Montagna	»			6,000				
Pastena	»			1,500				
Capaccio	»			1,500				
Ortone	»			2,000				
Indico	»	1,800						
S. Nicola	»	1,400						
Postiglione	Controne	»	»	»				
		Contursi						
Contursi	Contursi	Camaldoli	200	6,000	Campagna	12,000		
		Ponte Contursi	120	3,000	Oliveto Citra	5,000		
		Volta delle falce	100	5,000	id.	4,000		
		Stazione Ferrovia	150	3,270	Campagna Postiglione	14,000 10,000		
		Piona	180	7,000	Sicignano Palomonte	12,000 6,000		

Indicazione, se le medesime si trovano in senso opposto
del Comune da cui dipendono in direzione
del Capoluogo

OSSERVAZIONI

della Pretura

del Tribunale

della Corte
di AppelloDiretto
id.»
»»
»id.
id.
id.
id.
id.»
»
»
»
»»
»
»
»
»

Opposto

Opposto

Opposto

Opposto
id.Diretto
id.Diretto
id.

id.

id.

id.

Diretto

id.

id.

id.

id.

id.

DENOMINAZIONE				Distanza che separa ciascuna borgata frazione Parrocchia ecc del capoluogo del Comune	Distanze che separano ciascuna Borgata, Parrocchia e frazione dei Comuni limitrofi	
dei Mandamenti	dei Comuni	delle borgate Parrocchie Frazioni e Zone non minori di 100 abitanti di cui si compone il Comune	della popolazione di ciascuna borgata frazione ecc.		Comuni limitrofi	Distanze
Contursi	Contursi	Ponte della Vogna	100	5,000	Palomonte	6,000
		Monte di Pruno	150	6,000	id.	4,000
		Bagni Serra	100	5,000	Colliano	7,000
		»	120	6,000	Oliveto Citra	4,000
		»	»	»	Campagna	13,000
		»	128	11,000	»	»
		»	»	»	»	»
		»	»	»	»	»
		»	»	»	»	»
		»	»	»	»	»
S. Angelo Fasanella Eboli	Corleto Monforte Eboli	S. Lucia e sue dipend.	128	11,000	»	»
		Fasonaia id.	110	14,000	»	»
		Tavernanuova id.	130	13,000	»	»
		Campolog. id.	104	20,000	»	»
		Bosco Grande id.	127	7,000	»	»
		Fiume Sele id.	104	6,000	»	»
		Madonna del Castello	113	7,000	»	»
		Forneta id.	»	3,000	Laurino	6,000
		S. Vito id.	»	5,000	Fogna	4,000
		Cammaroso id.	»	4,000	Aquara	5,000
Roccadaspide	Felitto	Difesa nuova id.	»	5,000	Castel S. Lorenzo	2,000
		Difesa Lombi id.	»	3,000	id.	3,000
		S. Giorgio id.	»	2,500	Magliano	6,000
		Campanaro	»	3,000	Castel S. Lore.	2,000
		Montagna id.	»	5,000	id.	4,000
		Casale Maruzze id.	»	3,000	id.	2,000
		Molino id.	»	3,000	Magliano	4,000
		Starza id.	»	2,000	id.	4,000
		Castelluccio	600	4,000	»	»
		»	»	»	Capaccio	6,800
Postiglione Capaccio Laviano Contursi	Galdo Giungano Laviano Oliveto Citra	»	»	»	»	
		»	»	»	»	
		Vallipote e sue dipend.	250	3,000	Campagna Contursi	14,600 9,000

Indicazione, se le medesime si trovano in senso opposto
del Comune da cui dipendono in direzione
del Capoluogo

OSSERVAZIONI

della Pretura

del Tribunale

della Corte
di Appello

Diretto

Diretto

Diretto

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

Opposto

id.

id.

Opposto

Opposto

Opposto

id.

id.

id.

id.

id.

id.

Diretto

Diretto

Diretto

id.

id.

id.

Opposto

Opposto

Opposto

Diretto

Diretto

Diretto

id.

id.

id.

id.

id.

id.

Opposto

Opposto

Opposto

id.

id.

id.

id.

id.

id.

Diretto

Diretto

Diretto

»

DENOMINAZIONE					Distanza che separa ciascuna borgata frazione Parrocchia ecc. del capoluogo del Comune	Distanze che separano ciascuna Borgata, Parrocchia e frazione dei Comuni limitrofi	
dei Mandamenti	dei Comuni	delle borgate Parrocchie Frazioni e Zone non minori di 100 abitanti di cui si compone il Comune	della popolazione di ciascuna borgata frazione ecc	Comuni limitrofi		Distanze	
Contursi	Oliveto Citra	Aquara 1.° e 2.° e sue dipendenze	300	5,000	Colliano	9,000	
		Varza id.	200	4,000	Valva	10,800	
		Fionello id.	400	3,000	Quaglietta	7,200	
		Sorbo id.	100	3,000	Senerchia	9,000	
	S. Angelo Fasanella Contursi	Ottati Palomonte	Garrano id.	100	4,000	»	»
			Fontana e sue dipendenze	150	2,000	Contursi	15,000
			Maremaldo id.	200	2,500	Oliveto Citra	22,000
			Filette id.	300	2,000	Colliano	24,000
			Valle id.	350	3,000	Buccino	14,000
			Vigna della Corte id.	400	4,000	Sicignano	20,000
Postiglione id.	Petina Postiglione	»	»	»	»		
		Selva	»	4,500	Controne	1,500	
		Fiume Calore	»	7,600	Serre	2,400	
		Fiume Sele	»	9,300	id.	5,556	
Buccino	Ricigliano	Tanacro	»	9,400	Galdo	4,500	
		Ricigliano	2348	»	S. Gregorio	8,000	
Roccada-spide	Roccada-spide	Romagnano			Romagnano	7,000	
		Cerrino e Volpa	120	3,000	Muro Lucano	18,000	
		Serra o spatola	180	4,000	Balvano	7,000	
		Massano Fenore	110	4,000			
		Luveri	100	6,000			
		Tempalta	200	8,000	Albanella	4,000	
		Pedaline	190	7,000			
		Fonte	210	16,000	Albanella	3,000	
Avema	100	7,000	Trentinara				

Indicazione, se le medesime si trovano in senso opposto
del Comune da cui dipendono in direzione
del Capoluogo

OSSERVAZIONI

della Pretura

del Tribunale

della Corte
di Appello

Opposto

Diretto

Diretto

id.

Opposto

Opposto

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

Diretto

Diretto

Diretto

Opposto

Opposto

Opposto

id.

id.

id.

id.

id.

id.

Diretto

Diretto

Diretto

Opposto

Diretto

Diretto

Diretto

id.

id.

id.

id.

id.

id.

Opposto

Opposto

Diretto

Opposto

Opposto

DENOMINAZIONE				Distanza che separa ciascuna borgata frazione Parrocchia ecc. del capoluogo del Comune	Distanze che separano ciascuna Borgata, Parrocchia e frazione dei Comuni limitrofi			
dei Mandamenti	dei Comuni	delle borgate Parrocchie Frazioni e Zone non minori di 100 abitanti di cui si compone il Comune	della popolazione di ciascuna borgata frazione ecc.		Comuni limitrofi	Distanze		
Roccada - spide	Roccada - spide	Doglie e Conne	250	9,000	Albanella	5,000		
		Carritiello	250	4,000	Castelcivita	8,000		
		Isca id.	100	3,000	Castel S. Lore.	3,000		
		Spinosa e S. Pietro e sue dipend.	100	3,000	Monteforte	7,000		
Buccino	Romagnano	Zona a mezzogiorno	200	5,556	Felitto	6,000		
					Castel S. Lore.	3,000		
					Buccino	7,407		
		Zona a Borea	110	4,630	S. Gregorio	10,185		
					Ricigliano	10,778		
					Buccino	7,407		
S. Angelo Fasanella S. Angelo Fasanella Buccino	Roscigno	»	»	»	»	»		
	S. Angelo Fasanella	»	»	»	»	»		
	S. Gregorio	Teglia	500	7,000	Buccino	7,000		
		Murate	300	3,000	id.	3,000		
		Braide	1000	7,000	Romagnano	6,000		
		Salvarola	200	4,000	Ricigliano	5,000		
		Lenze	200	2,000	id.	6,000		
		Auriglio	1000	5,000	Buccino	5,000		
		Laviano	S. Menna	Vallone Soccone	»	4,000		
				Portala	»	4,000		
Pietra della Grotta	»			1,000				
Vallone Temento	»			1,000				
Postiglione	Serre	Serre	2928	14,815	Altavilla	11,111		
					Controne	14,815		
					Eboli	12,963		

Indicazione, se le medesime si trovano in senso opposto
del Comune da cui dipendono in direzione
del Capoluogo

OSSERVAZIONI

della Pretura

del Tribunale

della Corte
di Appello

»

Diretto

Diretto

Diretto

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

Diretto
id.
Opposto
id.
id.
DirettoDiretto
id.
Opposto
id.
id.
DirettoDiretto
id.
Opposto
id.
id.
Diretto

DENOMINAZIONE				Distanza che separa ciascuna borgata frazione Parrocchia ecc. del capoluogo del Comune	Distanze che separano ciascuna Borgata, Parrocchia e frazione dei Comuni limitrofi	
dei Mandamenti	dei Comuni	delle borgate Parrocchie Frazioni e Zone non minori di 100 abitanti di cui si compone il Comune	della popolazione di ciascuna borgata frazione ecc.		Comuni limitrofi	Distanze
Postiglione	Serre	Serre	»	»	Campagna Contursi	20,370 12,963
		Persano	»	14,815	Altavilla Contursi Controne Eboli Campagna	5,556 27,778 29,630 7,407 14,812
id.	Sicignano	Terranova	440	2,000	Petina Galdo Buccino	8,484 2,440 18,000
		Zuppino	281	4,000	Petina Galdo Buccino	10,484 3,840 16,000
		Scorzo	337	5,000	Serre Contursi	9,650 13,000
Capaccio	Trentinara	Trentinara	4931	»	Giungano Capaccio	1,850 6,704
Laviano	Valva	Valva	2045	»	Colliano Laviano	2,000 11,000
		Mulino Vecchio	»	5,200		
		Mezzana	»	5,500		
		Acqua della Nocella	»	5,100		
		Temeta Montagna	» »	6,000 8,500		

Indicazione, se le medesime si trovano in senso opposto
del Comune da cui dipendono in direzione
del Capoluogo

OSSERVAZIONI

della Pretura

del Tribunale

della Corte
di Appello

Diretto

Diretto

Diretto

Visto — *L'Ingegnere Capo*
FORNARI

CIRCONDARIO

DI

SALA CONSILINA

DENOMINAZIONE				Distanza che separa ciascuna borgata frazione Parrocchia ecc. del capoluogo del Comune	Distanze che separano ciascuna Borgata, Parrocchia e frazione dei Comuni limitrofi	
dei Mandamenti	dei Comuni	delle borgate Parrocchie Frazioni e Zone non minori di 400 abitanti di cui si compone il Comune	della popolazione di ciascuna borgata frazione ecc.		Comuni limitrofi	Distanze
Sala Consilina id. Caggiano	Sala Consilina Atena Auletta	»	»	»	»	»
		»	»	»	»	»
		Auletta	»	»	Caggiano	7,407
					Selvitelle	7,000
					Pertosa	4,000
					Polla	8,000
					Petina	8,000
					Buccino	14,000
					Galdo	10,000
			Corleto	18,000		
Sanza	Buonabitacolo	Buonabitacolo	»	»	Casalbuono	13,889
					Montesano	12,963
					Padula	7,407
					Sala Consilina	19,000
					Sanza	8,000
					Sassano	20,370
					Casaletto	29,630
					»	»
Caggiano Montesano Vibonati	Caggiano Casalbuono Casaletto Spartano	Battaglia	1300	1,000	Casalbuono	14,000
					Buonabitacolo	20,000
					Sanza	20,000
					Caselle in Pitt.	10,000
					Morigerati	10,000
					Tortorella	3,000
					Vibonati	13,000
					Rivello	30,000
					Lagonegro	30,000
Sanza	Caselle in Pittari	Caselle in Pittari	»	»	Rosiano	14,815
					Torre Orsaja	11,111

DENOMINAZIONE					Distanza che separa ciascuna borgata frazione Parrocchia ecc. del capoluogo del Comune	Distanze che separano ciascuna Borgata, Parrocchia e frazione dei Comuni limitrofi	
dei Mandamenti	dei Comuni	delle borgate Parrocchie Frazioni e Zone non minori di 100 abitanti di cui si compone il Comune	della popolazione di ciascuna borgata frazione ecc.	Comuni limitrofi		Distanze	
Sanza	Caselle in Pittari	Caselle in Pittari	»	»	Sicili	4,300	
					Morigerati	4,300	
					Casaletto Spar.	4,000	
					Sanza	11,500	
Vibonati	Ispani	Capitello	277	1,500	Vibonati	5,000	
					S. Marina	6,000	
Montesano Tegiano	Montesano Monte S. Giacomo	S. Cristofaro Arena bianca Monte S. Giacomo	369 853 »	1,300 3,000 »	Padula	7,000	
					Sassano	2,500	
					Tegiano	11,300	
					Sala Consilina	11,500	
					Sanza Piaggine	17,000	
Sanza	Morigerati	Morigerati	»	»	Sicili	4,000	
					Rofrano	26,121	
					Torreorsiaia	14,000	
					Castel Ruggi.	14,220	
					S. Marina	6,000	
					Vibonati	6,000	
					Sanza	16,000	
					Casaletto	6,800	
					Tortorella	12,760	
					Caselle	6,000	
Padula	Padula	Padula	»	»	Montesano	18,000	
					Buonabitacolo	14,000	
					Sassano	14,000	
					Sala	14,000	
					Marsico nuov.	23,000	
Caggiano Polla	Pertosa Polla	» S. Rocco	» 137	» 0,500	»	»	
					S. Arsenio Atena	6,500 8,500	

Indicazione, se le medesime si trovano in senso opposto del Comune da cui dipendono in direzione del Capoluogo			OSSERVAZIONI
della Pretura	del Tribunale	della Corte di Appello	
Opposto	»	»	
Diretto	Opposto	Opposto	
Diretto	Diretto	Diretto	

DENOMINAZIONE				Distanza che separa ciascuna borgata frazione Parrocchia ecc. del capoluogo del Comune	Distanze che separano ciascuna Borgata, Parrocchia e frazione dei Comuni limitrofi	
dei Mandamenti	dei Comuni	delle borgate Parrocchie Frazioni e Zone non minori di 400 abitanti di cui si compone il Comune	della popolazione di ciascuna borgata frazione ecc		Comuni limitrofi	Distanze
Polla	Polla	S. Rocco	»	»	Brienza	14,000
					S. Angelo le Fratte	12,000
					Caggiano	7,500
					Corleto Monf.	20,000
					Auletta	9,000
					Pertosa	6,000
		Petina	20,500			
		S. Pietro	287	1,000	S. Arsenio	7,000
					Atena	8,000
					Brienza	13,500
					S. Angelo le Fratte	11,500
					Caggiano	7,000
					Pertosa	8,000
					Auletta	8,500
Corletto	20,500					
Petina	20,500					
Caggiano	Salvitelle	»	»	»	»	
Sanza	Sanza	Sanza	»	»	Rofrano	9,120
					Torreorsiaia	12,380
					Caselle	9,259
					Morigerati	14,810
					Sicili	16,102
					Casaletto	19,250
					Casalbuono	24,230
					Buonabitacolo	6,482
					Sassano	26,762
					Monte S. Giac.	27,580
					Piaggine	30,600
					Tortorella	23,160
Battaglia	20,221					

Indicazione, se le medesime si trovano in senso opposto del Comune da cui dipendono in direzione del Capoluogo			OSSERVAZIONI
della Pretura	del Tribunale	della Corte di Appello	
Diretto	Diretto	Diretto	

DENOMINAZIONE					Distanza che separa ciascuna borgata frazione Parrocchia ecc. del capoluogo del Comune	Distanze che separano ciascuna Borgata, Parrocchia e frazione dei Comuni limitrofi	
dei Mandamenti	dei Comuni	delle borgate Parrocchie Frazioni e Zone non minori di 400 abitanti di cui si compone il Comune	della popolazione di ciascuna borgata frazione ecc.	Comuni limitrofi		Distanze	
Vibonati	Sapri	Timpone	500	1,000	Vibonati	7,000	
Tegiano	Sassano	Sassano	»	»	Torraca	7,000	
					Monte S. Giac.	3,000	
					Tegiano	13,000	
					Sala Consilina	11,000	
					Sanza	30,000	
Buonabitacolo	24,000						
Padula	13,000						
Polla	S. Arsenio	»	»	»	»		
Vibonati	S. Marina	Policastro	500	4,364	Ispani	5,455	
					S. Giov. a Piro	5,455	
					Rocca Glorios.	5,455	
					Torreorsaia	7,300	
Polla	S. Pietro al Tanagro	Torre	850	0,400	S. Arsenio	0,800	
id.	S. Rufo	»	»	»	»		
Tegiano	Tegiano	S. Maria	235	5,500	Sacco	18,000	
					Piaggine	25,000	
					S. Rufo	6,000	
					S. Pietro	5,000	
					S. Arsenio	6,000	
					Atena	13,000	
Sala Consilina	18,000						
Vibonati	Torraca	Torraca	»	»	Vibonati	9,500	
id.	Tortorella	Tortorella	999	»	Casaletto	3,000	
id.	Vibonati	Villammare	353	2,500	Battaglia	3,000	
					Sapri	3,000	

Indicazione, se le medesime si trovano in senso opposto
del Comune da cui dipendono in direzione
del Capoluogo

OSSERVAZIONI

della Pretura

del Tribunale

della Corte
di Appello

Opposto

»

»

id.

Opposto

Opposto

Opposto

Diretto

Diretto

Diretto

Diretto

Diretto

»

Opposto

Opposto

Diretto

Diretto

Diretto

Visto — *L'Ingegnere Capo*
FORNARI

CIRCONDARIO

DI

VALLO DELLA LUCANIA

DENOMINAZIONE				Distanza che separa ciascuna borgata frazione Parrocchia ecc. del capoluogo del Comune	Distanze che separano ciascuna Borgata, Parrocchia e frazione dei Comuni limitrofi	
dei Mandamenti	dei Comuni	delle borgate Parrocchie Frazioni e Zone non minori di 100 abitanti di cui si compone il Comune	della popolazione di ciascuna borgata frazione ecc.		Comuni limitrofi	Distanze
Vallo della Lucania	Vallo	Angellara	882	2,000	Novi	5,000
					Cannalonga	3,000
					Moio	4,000
		Massa	662	2,000	Novi	3,000
					Ceraso	6,000
		Patano	501	6,000	Castelnuovo	6,000
					Ceraso	8,000
		Judiego	»	7,000	»	
		Massavecchie	»	6,000		
		Chiuse delle Grotte	»	8,000		
		Starza	»	7,000		
		Chiusarelle	»	6,000		
		Ischitelle	»	7,000		
		Pretelupo	»	8,000		
		Fogna	»	9,000		
Gallitielli	»	7,000				
Masceno	»	5,000				
Grammaldo	»	6,000				
Landolfi	»	7,000				
Torchiarà	Agropoli	Matine	110	7,000	Torchiarà	12,000
					Prignano	14,000
					Ogliastro	7,111
					Laureana	19,500
					Castellabate	23,000
					Capaccio	14,370
		Vignagrande	100	6,500	Torchiarà	6,000
					Prignano	8,900
					Ogliastro	8,000
					Laureana	12,500
			Castellabate	17,500		
			Capaccio	27,000		

Indicazione, se le medesime si trovano in senso opposto
del Comune da cui dipendono in direzione
del Capoluogo

OSSERVAZIONI

della Pretura

del Tribunale

della Corte
di Appello

Opposto

Opposto

Opposto

id.

id.

id.

Diretto

Diretto

Diretto

id.

id.

id.

Opposto

Opposto

Opposto

Indicazione, se le medesime si trovano in senso opposto
del Comune da cui dipendono in direzione
del Capoluogo

OSSERVAZIONI

della Pretura

del Tribunale

della Corte
di Appello»
Diretto»
Opposto»
Opposto

Opposto

id.

id.

Diretto

id.

id.

Opposto

id.

id.

»

»

»

»

»

»

Diretto
Opposto
id.Diretto
Opposto
id.

DENOMINAZIONE				Distanza che separa ciascuna borgata frazione Parrocchia ecc. del capoluogo del Comune	Distanze che separano ciascuna Borgata, Parrocchia e frazione dei Comuni limitrofi	
dei Mandamenti	dei Comuni	delle borgate Parrocchie Frazioni e Zone non minori di 100 abitanti di cui si compone il Comune	della popolazione di ciascuna borgata frazione ecc.		Comuni limitrofi	Distanze
Castellabate	Castellabate	Lago	214	6,280	Monteforte Perito Rutino Prignano Ogliastro Giungano Licusati S. Giov. a Piro Centola Licusati S. Giov. a Piro Centola Pollica Stella Cilento Castelnuovo Ascea Pollica Castelnuovo Stella Cilento Ascea Pollica Castelnuovo Stella Cilento Ascea Pollica Castelnuovo Stella Cilento	9,829 10,875 16,800 12,000 8,889 10,000 8,000 10,000 15,300 8,000 14,000 12,000 6,000 6,500 5,500 7,500 6,500 4,300 3,500 8,000 8,500 4,500 2,500 6,000 5,704 11,000 5,000
		Teresino	323	8,120		
Torchiarà	Cicerale	S. Maria	1200	3,000		
		Monte	756	2,852		
Camerota	Camerota	Lentiscosa	939	5,300		
		Marina di Camerota	714	5,859		
Pollica	Casalicchio	Casalicchio	1755	5,500		
		Aquavella	1471			
Vallo	Castelnuovo	Marina	»	1,500		
		Castelnuovo	839	»		

Indicazione, se le medesime si trovano in senso opposto del Comune da cui dipendono in direzione del Capoluogo			OSSERVAZIONI
della Pretura	del Tribunale	della Corte di Appello	
Diretto	Diretto	Diretto	
»	Opposto	Opposto	
»	id.	id.	
Opposto	Opposto	Opposto	
id.	id.	id.	
id.	id.	id.	
»	»	»	

DENOMINAZIONE				Distanza che separa ciascuna borgata frazione Parrocchia ecc. del capoluogo del Comune	Distanze che separano ciascuna Borgata. Parrocchia e frazione dei Comuni limitrofi	
dei Mandamenti	dei Comuni	delle borgate Parrocchie Frazioni e Zone non minori di 100 abitanti di cui si compone il Comune	della popolazione di ciascuna borgata frazione ecc.		Comuni limitrofi	Distanze
Torreor- saia	Castel Rug- giero	Ceneto	110	6,000	Roccagloriosa	12,000
					Rofrano	12,000
					Caselle in Pit- tari	12,000
id.	Celle Bul- gheria	Poderia	724	2,000	Roccagloriosa	6,000
					Laurito	12,000
					Montano	12,000
					Centola	12,000
					Licusati	12,000
Pisciotta	Centola	Furia	358	3,000	Celle Bulgher.	8,000
					Montano	8,500
					S. Mauro la Bruca	5,500
		Sanseverino	190	4,000	Licusati	8,000
		S. Nicola	270	5,500	Camerota	10,000
					S. Mauro la Bruca	2,500
		Palinuro	392	5,000	Pisciotta	7,000
					Pisciotta	9,000
Vallo	Ceraso	Ceraso	840	"	Vallo	8,332
		S. Barbera	730	2,500	Novi	5,555
		S. Biase	488	2,600	Cuccaro	7,278
		Massascusa	287	2,000	Ascea	10,187
		Zona Petrosa	181	5,500	Castelnuovo	11,407
		Isca e Favata				
Laurito	Cuccaro Ve- tere	"	"	"	"	"
id.	Futani	Castinatella	244	3,000	Cuccaro Veter.	3,000
		Eremiti	191	4,000	S. Mauro la Br.	5,000
					Cuccaro Veter.	3,000
					S. Mauro la Br.	5,000
Gioi	Gioi	Cardile	700	3,900	Salento	5,000
					Orria	6,000
					Perito	9,000
					Stio	5,000

Indicazione, se le medesime si trovano in senso opposto
del Comune da cui dipendono in direzione
del Capoluogo

OSSERVAZIONI

della Pretura

del Tribunale

della Corte
di Appello

Diretto

Opposto

Opposto

id.

id.

id.

Opposto

Diretto

Diretto

id.

id.

id.

Diretto

Opposto

Opposto

id.

id.

id.

Opposto

id.

»

»

»

Opposto

Diretto

Diretto

id.

id.

id.

»

»

Opposto

DENOMINAZIONE				Distanza che separa ciascuna borgata frazione Parrocchia ecc del capoluogo del Comune	Distanze che separano ciascuna Borgata, Parrocchia e frazione dei Comuni limitrofi		
dei Mandamenti	dei Comuni	delle borgate Parrocchie Frazioni e Zone non minori di 100 abitanti di cui si compone il Comune	della popolazione di ciascuna borgata frazione ecc.		Comuni limitrofi	Distanze	
Torchiara	Laureana Cilento	Laureana Cilento	848	»	Agropoli	7,000	
		Matonti	Castellabate	711	2,000	Perdifumo	13,000
						Lustra	6,500
	Torchiara		3,500				
	Agropoli		5,000				
	Castellabate		7,000				
	Perdifumo		12,000				
	S. Martino	Lustra	146	1,000	Torchiara	5,500	
					Agropoli	5,500	
Castellabate		7,000					
Torchiara	Lustra	Lustra	601	0,50	Rutino	8,000	
		Rocca	413		Laureana	2,000	
	Laurino	Fogna	659	3,900	Sessa Cilento	6,000	
					Piaggine	8,000	
					Sacco	4,200	
	Laurito	Laurito	»	»	»	»	
	Camerota	Licusati	»	»	»	»	
	Gioi	Magliano Vulture	Magliano Ve.	308	»	Stio	4,000
			Magliano	454	2,300	Monteforte	7,300
			Capizzo	315	2,000	Monteforte	3,000
Vallo	Moio della Civitella	Pellare	725	0,250	Vallo	2,773	
		Moio	525	»	Gioi	8,333	
		»	»	»	Cannalonga	2,500	
Gioi	Monteforte	»	»	»	»		

Indicazione, se le medesime si trovano in senso opposto
del Comune da cui dipendono in direzione
del Capoluogo

OSSERVAZIONI

della Pretura

del Tribunale

della Corte
di Appello

Opposto

Opposto

Opposto

Diretto

Diretto

Diretto

»

Opposto

DENOMINAZIONE				Distanza che separa ciascuna borgata frazione Parrocchia ecc. del capoluogo del Comune	Distanze che separano ciascuna Borgata, Parrocchia e frazione dei Comuni limitrofi	
dei Mandamenti	dei Comuni	delle borgate Parrocchie Frazioni e Zone non minori di 100 abitanti di cui si compone il Comune	della popolazione di ciascuna borgata frazione ecc		Comuni limitrofi	Distanze
Laurito	Montano	Abbatemarco	412	3,000	Laurito	7,000
		Massicelle	554	6,000	Castel Ruggi. Centola Centola Futani S. Mauro la Bruca	9,000 12,000 10,000 3,000 7,000
Vallo	Novi Velia	Borgo	243	0,150	Vallo Cannalonga Ceraso	3,704 4,000 5,556
Torchiara	Ogliastro Cilento	Eredita	435	3,000	Cicerale Prignano Agropoli	10,500 6,000 11,000
		Finocchito	432	2,500	Cicerale Prignano Agropoli	5,000 6,000 13,500
Gioi	Orria	Piano	430	3,400	Gioi Perito Salento	3,600 8,000 7,500
		Vetrale	178	3,600	Gioi Perito Salento	3,400 8,200 7,600
Pollica	Omignano	Omignano	"	"	Sessa Cilento Stella Cilento	2,000 3,000
Castellabate	Ortodonico	Ortodonico	600	"	Serramezzana Perdifumo S. Mauro Cil. Castellabate	8,000 7,000 8,000 18,000
		Cosentini	206	2,000	Serramezzana Perdifumo S. Mauro Cil.	5,000 4,000 10,000

Indicazione, se le medesime si trovano in senso opposto del Comune da cui dipendono in direzione del Capoluogo			OSSERVAZIONI
della Pretura	del Tribunale	della Corte di Appello	
Diretto	Opposto	Opposto	
Opposto	Diretto	Diretto	
id.	Opposto	Opposto	
id.	id.	id.	
id.	id.	id.	
"	"	id.	
"	"	id.	

DENOMINAZIONE					Distanza che separa ciascuna borgata frazione Parrocchia ecc. del capoluogo del Comune	Distanze che separano ciascuna Borgata, Parrocchia e frazione dei Comuni limitrofi		
dei Mandamenti	dei Comuni	delle borgate Parrocchie Frazioni e Zone non minori di 100 abitanti di cui si compone il Comune	della popolazione di ciascuna borgata frazione ecc.	Comuni limitrofi		Distanze		
Castellabate	Ortodonico	Cosentini Zoppi	140	4,000	Castellabate	14,000		
					Serramezzana	8,000		
					Perdifumo	5,000		
						S. Mauro Cile.	13,000	
						Castellabate	11,000	
			Fornelli	485	3,000	Serramezzana	7,000	
						Perdifumo	8,000	
						S. Mauro Cile.	12,000	
						Castellabate	12,000	
		Montecarice	526	4,000	Serramezzana	15,000		
					Perdifumo	5,000		
					S. Mauro Cile.	18,000		
					Castellabate	10,000		
id.	Perdifumo	Patolla	845	5,000	Ortodonico	8,500		
					Serramezzana	6,900		
		Cancella	539	0,500	Ortodonico	7,000		
					Serramezzana	6,000		
Gioi	Perito	Perito	1050	»	Rutino	10,000		
					Salento	13,000		
		Ostigliano			Cicerale	9,000		
Laurino	Piaggine Soprane	Piaggine	»	»	Sacco	6,000		
					Valle dell'Angelo	2,000		
					Laurino	5,740		
Pisciotta	Pisciotta	Pisciotta	2067	»	Centola	15,000		
					S. Mauro la Bruca	10,000		
					Ascea	12,000		
				Rodio	633	5,170	S. Mauro la Br.	6,000
							Ascea	8,000
					Ceraso	13,000		

Indicazione, se le medesime si trovano in senso opposto
del Comune da cui dipendono in direzione
del Capoluogo

OSSERVAZIONI

della Pretura

del Tribunale

della Corte
di Appello

Opposto

»

»

Opposto

»

»

Opposto

Opposto

»

Diretto

Opposto

Opposto

DENOMINAZIONE				Distanza che separa ciascuna borgata frazione Parrocchia ecc. del capoluogo del Comune	Distanze che separano ciascuna Borgata, Parrocchia e frazione dei Comuni limitrofi	
dei Mandamenti	dei Comuni	delle borgate Parrocchie Frazioni e Zone non minori di 400 abitanti di cui si compone il Comune	della popolazione di ciascuna borgata frazione ecc.		Comuni limitrofi	Distanze
Pisciotta	Pisciotta	S. Caterina	262	6,500	Centola	8,500
		Caprioli	341	7,500	S. Mauro la Br.	5,200
		Marina Lido	132	1,200	Centola	7,500
		Marina Com.	154	5,500	S. Mauro la Br.	4,700
						Ascea
Pollica	Pollica	Pollica	1157	»	Centola	15,000
		Cannicchio e suedipenden.	731	2,000	Ascea	6,500
		Acciaroli id.	227	6,000	S. Mauro Cile.	8,000
		Pioppi id.	105	7,000	Stella Cilento	9,000
		Celso id.	783	3,000	Casalichio	8,000
		Galdo id.	315	5,000	S. Mauro Cile.	6,000
Torchiara	Prignano Cil.	Melito	255	0,800	Casalichio	4,000
					Ogliastro	8,000
					Torchiara	2,000
					Rutino	5,000
Torchiara Torreorsa.	Rutino Roccaglorio.	»	»	»	Cicerale	8,000
		Roccaglorio.	1002	»	Celle Bulghe.	4,500
					S. Giov. a Piro	8,000
Laurito Laurino	Rofrano Sacco	Rocchetta	561	1,040	Castel Rugg.	5,000
		Acquavena	482	3,870	S. Marina	12,000
		»	»	»	Torreorsaia	6,000
		Sacco	»	»	»	»
					Piaggine	6,000
					Laurino	7,800

Indicazione, se le medesime si trovano in senso opposto
del Comune da cui dipendono in direzione
del Capoluogo

OSSERVAZIONI

della Pretura

del Tribunale

della Corte
di Appello

Diretto

Diretto

Diretto

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

Opposto

Opposto

id.

Opposto

Opposto

Opposto

id.

id.

id.

Diretto
OppostoDiretto
Oppostoid.
Diretto

id.

id.

»

Diretto

Opposto

Opposto

id.

id.

id.

id.

id.

id.

DENOMINAZIONE				Distanza che separa ciascuna borgata frazione Parrocchia ecc del capoluogo del Comune	Distanze che separano ciascuna Borgata, Parrocchia e frazione dei Comuni limitrofi	
dei Mandamenti	dei Comuni	delle borgate Parrocchie Frazioni e Zone non minori di 100 abitanti di cui si compone il Comune	della popolazione di ciascuna borgata frazione ecc.		Comuni limitrofi	Distanze
Gioi	Salento	»	»	»	»	»
Pollica	S. Mauro Cilento	S. Mauro Cil.	344	»	Serramezzana	3,500
					Pollica	8,000
		Sorrentini	149	0,100	Sessa Cilento	5,000
		Ratto	167	0,150	Omignano	4,500
		Casal Cattano	620	0,300	Stella Cilento	5,500
Castellabate	Serramezzana	Serroni	»	0,150	Pollica	8,000
		S. Pietro e Paolo	321			
		Capo Grani	200	2,200	Perdifumo	5,755
		S. M. ^a delle Grazie				
		S. Teodoro	100	2,000	Ortodonico	6,000
Pollica	Sessa Cilento				S. Mauro Cil.	6,000
		Castagna	»	1,500	Sessa Cilento	7,000
		Valle	»	2,500	Omignano	4,000
					Perdifumo	8,000
		S. Mango	»	9,000	Omignano	5,000
					Lustra	4,000
					Omignano	4,500
Gioi	Stio	Casigliano	»	4,000	Perdifumo	7,500
		S. Lucia	»	2,500	Omignano	6,500
					Lustra	4,000
		Gorga	448	2,000	Omignano	2,500
					Lustra	8,000
Camerota	S. Giov. a Piro				Magliano Vet.	5,000
					Campora	5,000
					Gioi	4,000
Camerota	S. Gio. a Piro	S. Gio. a Piro	2069	»	Camerota	13,000
		Bosco	747	3,000	Roccagloriosa	5,000
		Scanio	363	4,000	S. ^a Marino	10,000

Indicazione, se le medesime si trovano in senso opposto
del Comune da cui dipendono in direzione
del Capoluogo

OSSERVAZIONI

della Pretura

del Tribunale

della Corte
di Appello

»

»

»

Diretto

Opposto

Diretto

»

Opposto

Opposto

»

id.

id.

Opposto

id.

Diretto

id.

»

Opposto

»

»

id.

Opposto

»

id.

id.

Opposto

»

DENOMINAZIONE				Distanza che separa ciascuna borgata frazione Parrocchia ecc. del capoluogo del Comune	Distanze che separano ciascuna Borgata, Parrocchia e frazione dei Comuni limitrofi	
dei Mandamenti	dei Comuni	delle borgate Parrocchie Frazioni e Zone non minori di 100 abitanti di cui si compone il Comune	della popolazione di ciascuna borgata frazione ecc.		Comuni limitrofi	Distanze
Pisciotta	S. Mauro la Bruca	S. Nazario	551	1,250	Futani	2,750
					Centola	7,000
					Pisciotta	9,000
					Ascea	10,500
Pollica	Stella Cilento	Stella Cilento	990	»	Omignano	3,000
		S. Gio. a Piro	360	1,250	S. Mauro Cil.	5,800
		Guarazzano	210	1,350	Casalicchio	6,400
		Amalafede	218	1,250	Pollica	9,000
Torreorsai	Torreorsai	»	»	»	»	»
Torchiara	Torchiara	Copersiti	200	1,000	Rutino	4,000
		S. Sofia	110	1,500	Lustra	6,000
		Pozzillo	100	1,000	Laureana	5,500
		Cafale	200	2,000	id.	5,500
		Chilino	101	5,000	id.	5,000
		Serra di Tiglio	250	»	Prignano	3,000
		Bonda sottana	250	0,500	Laureana	6,000
Case Bianche	113	5,000	Agropoli	7,000		
Laurino	Valle dell'Angelo	Valle dell'Angelo	»	»	Laurino	5,500
					Piaggine	2,000

Indicazione, se le medesime si trovano in senso opposto del Comune da cui dipendono in direzione del Capoluogo			OSSERVAZIONI
della Pretura	del Tribunale	della Corte di Appello	
Opposto	Diretto	Diretto	
Opposto	Opposto	Opposto	
»	Diretto	Diretto	
Opposto	»	»	
id.	Opposto	Opposto	
id.	id.	id.	

Visto — *L'Ingegnere Capo*
FORNARI

**dei prezzi dei generi venduti nei Comuni
di Salerno e Mercato Sanseverino**

Dal giorno 28 Novembre al 3 Dicembre 1884

DENOMINAZIONE dei generi venduti sul mercato	SALERNO		MERCATO SANSEVERINO					
	PREZZO con dazio di consumo		PREZZO con dazio di consumo					
	mas- simo	mi- nimo	mas- simo	mi- nimo				
<i>Quintale</i>	L.	C.	L.	C.	L.	C.	L.	C.
Frum. (da pane) 1. ^a qual.	30	»						
Idem 2. ^a qualità	29	»						
Id. duro (da paste) . . .	30	»						
Riso 1. ^a qualità	60	»						
Id. 2. ^a qualità	45	»						
Granturco 1. ^a e 2. ^a qualità	49	75	18	90				
Segala								
Avena 1. ^a e 2. ^a qualità. . .	24	»	22	50				
<i>Ettolitro Orzo</i>								
Fave								
Ceci								
Piselli								
Lenticchie.								
Fagioli	27	50						
Patate al quintale	7	80						
Castagne secche 1. ^a qualità								
Idem 2. ^a qualità								
Idem fresche 1. ^a qualità								
Idem 2. ^a qualità								
<i>Chilogramma</i>								
Farina di frumento 1. ^a qual.	55				45			
Idem 2. ^a qualità	47				35			
Id. di granturco	28				»			
Pane d'ordinario 1. ^a qualità	43				38			
consumo 2. ^a qualità	36				28			
Paste 1. ^a qualità	60				50			
Idem 2. ^a qualità	50				40			

DENOMINAZIONE dei generi venduti sul mercato	SALERNO				MERCATO SANSEVERINO			
	PREZZO con dazio di consumo				PREZZO con dazio di consumo			
	mas- simo		mi- nimo		mas- simo		mi- nimo	
<i>Ettolitro</i>	L.	C.	L.	C.	L.	C.	L.	C.
Vino comune 1. ^a qualità	25	»			32	00		
da pasto 2. ^a qualità	23	50			26	00		
Olio di oliva 1. ^a qualità	110	»						
commestibile 2. ^a qualità	100	»						
<i>Chilogramma</i>								
Carne macellata di bue. . .	1	80			1	45		
Idem di vacca	1	80			1	45		
Idem di vitello	2	20			1	55		
Idem di suini (fresca) . . .	1	40			1	30		
Idem di pecora		80						
Idem di montone	1	»						
Idem di castrato di Fiera.	1	10			1	00		
Idem di agnello	1	»						
Formaggio di vacca duro . .	1	80						
Idem molle	1	60						
Id. di pecora duro	1	50						
Idem molle		90						
Burro	2	70						
Lardo	1	80			2	00		
Uova a dozzina		85				90		
<i>Quintale</i>								
Legna da fuoco forte . . .	2	70						
Idem dolce	1	85						
Carboni forte dolce , . . .	7	50	6	»				
Fieno 1. qualità 2. idem	6	»	4	75				
Paglia da foraggio e da lettiera	3	»	2	»				

dei prezzi dei generi venduti nei Comuni
di Salerno e Mercato Sanseverino

Dal giorno 5 Dicembre al 10 detto 1881

DENOMINAZIONE dei generi venduti sul mercato	SALERNO		MERCATO SANSEVERINO			
	PREZZO con dazio di consumo		PREZZO con dazio di consumo			
	mas- simo	mi- nimo	mas- simo	mi- nimo	mas- simo	mi- nimo
<i>Quintale</i>	L.	C.	L.	C.	L.	C.
Frum. (da pane) 1. ^a qualità	30	50				
Idem 2. ^a qualità	29	»				
Id. duro (da paste) . . .	31	»				
Riso 1. ^a qualità	60	»				
Id. 2. ^a qualità	45	»				
Granturco 1. ^a e 2. ^a qualità	19	90	18	80		
Segala						
Avena 1. ^a e 2. ^a qualità . .	24	»	22	50		
<i>Ettolitro Orzo</i>						
Fave						
Ceci						
Piselli						
Lenticchie						
Fagioli per quintale . . .	27	60				
Patate al quintale	7	70				
Castagne secche 1. ^a qualità						
Idem 2. ^a qualità						
Idem fresche 1. ^a qualità						
Idem 2. ^a qualità						
<i>Chilogramma</i>						
Farina di frumento 1. ^a qual.	55				45	
Idem 2. ^a qualità	47				35	
Id. di granturco	28				»	
Pane d'ordinario 1. ^a qualità	43				38	
consumo 2. ^a qualità	36				28	
Paste 1. ^a qualità	60				50	
Idem 2. ^a qualità	50				40	

DENOMINAZIONE dei generi venduti sul mercato	SALERNO		MERCATO SANSEVERINO					
	PREZZO con dazio di consumo		PREZZO con dazio di consumo					
	mas- nimo	mi- nimo	mas- simo	mi- nimo				
	L.	C.	L.	C.	L.	C.	L.	C.
<i>Ettolitro</i>								
Vino comune 1. ^a qualità	25	»			30	00		
da pasto 2. ^a qualità	23	50			24	00		
Olio di oliva 1. ^a qualità	110	»						
commestibile 2. ^a qualità	100	»						
<i>Chilogramma</i>								
Carne macellata di bue . . .	1	75			1	45		
Idem di vacca	1	75			1	45		
Idem di vitello	2	»			1	55		
Idem di suini (fresca) . . .	1	40			1	30		
Idem di pecora		80						
Idem di montone	1	»						
Idem di castrato di Fiera .	1	20			1	00		
Idem di agnello	1	»						
Formaggio di vacca duro .	1	80						
Idem molle	1	60						
Id. di pecora duro	1	50						
Idem molle		90						
Burro	2	70						
Lardo	1	80			2	00		
Uova a dozzina		85				90		
<i>Quintale</i>								
Legna da fuoco forte . . .	2	70						
Idem dolce	1	85						
Carbone forte e dolce . . .	7	50	6	»				
Fieno 1. ^a e 2. ^a qualità . . .	6	»	4	75				
Paglia da foraggio e da lettiera	3	»	2	»				

dei prezzi dei generi venduti nei Comuni di Salerno e Mercato Sanseverino

Dal giorno 12 Dicembre al 17 detto 1884

DENOMINAZIONE dei generi venduti sul mercato	SALERNO		MERCATO SANSEVERINO			
	PREZZO con dazio di consumo		PREZZO con dazio di consumo			
	mas- simo	mi- nimo	mas- simo	mi- nimo	mas- simo	mi- nimo
<i>Quintale</i>	L.	C.	L.	C.	L.	C.
Frum. (da pane) 1. ^a qualità	31	»				
Idem 2. ^a qualità	29	»				
Id. duro (da paste)	34	»				
Riso 1. ^a qualità	60	»				
Id. 2. ^a qualità	45	»				
Granturco 1. e 2. qualità	19	50	18	»		
Segala						
Avena 1. e 2. qualità	24	»	22	85		
<i>Ettolitro Orzo</i>						
Fave						
Ceci						
Piselli						
Lenticchie						
Fagiuoli	27	60				
Patate al quintale	7	70				
Castagne secche 1. ^a qualità						
Idem 2. ^a qualità						
Idem fresche 1. ^a qualità						
Idem 2. ^a qualità						
<i>Chilogramma</i>						
Farina di frumento 1. ^a qual.	55				45	
Idem 2. ^a qualità	47				35	
Id. di granturco	28				»	
Pane d' ordinario 1. ^a qualità	43				38	
consumo 2. ^a qualità	36				28	
Paste 1. ^a qualità	60				50	
Idem 2. ^a qualità	50				40	

DENOMINAZIONE dei generi venduti sul mercato	SALERNO				MERCATO SANSEVERINO			
	PREZZO con dazio di consumo				PREZZO con dazio di consumo			
	mas- simo	mi- nimo	mas- simo	mi- nimo	mas- simo	mi- nimo	mas- simo	mi- nimo
<i>Ettolitro</i>	L.	C.	L.	C.	L.	C.	L.	C.
Vino comune 1. ^a qualità. .	25	»			30	00		
da pasto 2. ^a qualità. .	23	50			24	00		
Olio di oliva 1. ^a qualità. .	110							
commestibile 2. ^a qualità. .	100							
<i>Chilogramma</i>								
Carne macellata di bue. .	1	80			1	45		
Idem di vacca	1	80			1	45		
Idem di vitello	2	»			1	55		
Idem di suini (fresca) .	1	40						
Idem di pecora		80						
Idem di montone	1	»						
Idem di castrato.	1	20			1	00		
Idem di agnello.	1	»						
Formaggio di vacca duro. .	1	90						
Idem molle.	1	60						
Id. di pecora duro	1	50						
Idem molle.	1	»						
Burro	2	70						
Lardo	1	80			2	00		
Uova a dozzina		85				90		
<i>Quintale</i>								
Legna da fuoco forte . .	2	70						
Idem dolce	1	85						
Carboni forte e dolce . .	7	50	6	»				
Fieno 1. e 2. qualità . .	6	»	4	75				
Paglia da foraggio e da lettiera	3	»	2	»				

dei prezzi dei generi venduti nei Comuni
di Salerno e Mercato Sanseverino

Dal giorno 19 Dicembre al 24 detto 1884

DENOMINAZIONE dei generi venduti sul mercato	SALERNO		MERCATO SANSEVERINO					
	PREZZO con dazio di consumo		PREZZO con dazio di consumo					
	mas- simo	mi- nimo	mas- simo	mi- nimo	mas- simo	mi- nimo		
<i>Quintale</i>	L.	C.	L.	C.	L.	C.	L.	C.
Frum. (da pane) 1. ^a qualità	30	23						
Idem 2. ^o qualità	29	»						
Id. duro (da paste)	31	»						
Riso 1. ^a qualità	60	»						
Id. 2. ^a qualità	45	»						
Granturco 1. e 2. qualità	19	»	18	50				
Segala								
Avena 1. e 2. qualità	24	»	22	70				
<i>Ettolitro Orzo</i>								
Fave								
Ceci								
Piselli								
Lenticchie								
Fagioli	27	60						
Patate al quintale	7	60						
Castagne secche 1. ^a qualità								
Idem 2. ^a qualità								
Idem fresche 1. ^a qualità								
Idem 2. ^a qualità								
<i>Chilogrammi</i>								
Farina di frumento 1. ^a qualità	55				45			
Idem 2. ^a qualità	47				35			
Idem di granturco.	28				»			
Pane d'ordinario 1. ^a qualità	43				38			
consumo 2. ^a qualità	36				28			
Paste 1. ^a qualità.	60				50			
Idem 2. ^a qualità	50				40			


DENOMINAZIONE dei generi venduti sul mercato	SALERNO		MERCATO SANSEVERINO			
	PREZZO con dazio di consumo		PREZZO con dazio di consumo			
	mas- simo	mi- nimo	mas- simo	mi- nimo	mas- simo	mi- nimo
	L.	C.	L.	C.	L.	C.
<i>Ettolitro</i>						
Vino comune 1. ^a qualità	25	»			30	00
da pasto 2. ^a qualità	23	50			24	00
Olio di oliva 1. ^a qualità	140	»				
commestibile 2. ^a qualità	100	»				
<i>Chilogramma</i>						
Carne macellata di bue .	4	80			4	45
Idem di vacca	4	80			4	45
Idem di vitello	2	10			4	55
Idem di suini (fresca) . .	4	50			4	25
Idem di pecora		80				
Idem di montone	4	»				
Idem di castrato di Fiera .	4	40			4	00
Idem di agnello	4	20				
Formaggio di vacca duro .	4	90				
Idem molle	4	60				
Id. di pecora duro	4	50				
Idem molle	4	»				
Burro	2	70				
Lardo	4	80			2	00
Uova a dozzina		85				90
<i>Quintale</i>						
Legna da fuoco forte .	2	70				
Idem dolce	4	85				
Carbone forte e dolce .	7	50	6	»		
Fieno 1. ^a e 2. ^a qualità .	6	00	4	50		
Paglia da foraggio e da lettiera	3	»	2	»		

dei prezzi dei generi venduti nei Comuni
di Salerno e Mercato Sanseverino

Dal giorno 26 Dicembre al 31 detto 1881


DENOMINAZIONE dei generi venduti sul mercato	SALERNO		SALA CONSILINA	
	PREZZO con dazio di consumo		PREZZO con dazio di consumo	
	mas- simo	mi- nimo	mas- simo	mi- nimo
	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.
<i>Quintale</i>				
Frum. (da pane) 1. ^a qual.	31	»		
Idem 2. ^a qualità	28	65		
Id. duro (da paste)	30	25		
Riso 1. ^a qualità	60	»		
Id. 2. ^a qualità	45	»		
Granturco 1. ^a e 2. ^a qualità	20	»	18	75
Segala				
Avena 1. ^a e 2. ^a qualità	24	»	22	80
<i>Ettolitro Orzo</i>				
Fave				
Ceci				
Piselli				
Lenticchie				
Fagioli	27	60		
Patate al quintale	7	60		
Castagne secche 1. ^a qualità				
Idem 2. ^a qualità				
Idem fresche 1. ^a qualità				
Idem 2. ^a qualità				
<i>Chilogramma</i>				
Farina di frumento 1. ^a qual.	55			
Idem 2. ^a qualità	47			
Id. di granturco	28			
Pane d'ordinario 1. ^a qualità	43			
consumo 2. ^a qualità	36			
Paste 1. ^a qualità	60			
Idem 2. ^a qualità	50			

DENOMINAZIONE dei generi venduti sul mercato	SALERNO		SALA CONSILINA			
	PREZZO con dazio di consumo		PREZZO con dazio di consumo			
	mas- nimo	mi- nimo	mas- simo	mi- nimo	mas- simo	mi- nimo
<i>Ettolitro</i>						
Vino comune 1. ^a qualità	25	»			45	00
da pasto 2. ^a qualità	23	50			35	00
Olio di oliva 1. ^a qualità	110	»				
commestibile 2. ^a qualità	100	»				
<i>Chilogramma</i>						
Carne macellata di bue . . .	1	70			»	»
Idem di vacca	1	70			1	80
Idem di vitello	2	10			1	90
Idem di suini (fresca) . . .	1	50			»	»
Idem di pecora		80			»	»
Idem di montone	1	10			1	»
Idem di castrato di Fiera .	1	20			1	»
Idem di agnello	1	10			»	»
Formaggio di vacca duro .	1	90			1	70
Idem molle	1	70			1	30
Id. di pecora duro	1	50			1	40
Idem molle	1	»			1	»
Burro	2	70			2	»
Lardo	1	80			1	65
Uova a dozzina		85				90
<i>Quintale</i>						
Legna da fuoco forte . . .	2	70				
Idem dolce	1	85				
Carbone forte e dolce . . .	7	50	6	»		
Fieno 1. ^a e 2. ^a qualità . . .	6	»	4	50		
Faglia da foraggio e da lettiera	3	»	2	»		



13 1991-

85.000



UNI

VO